

146.0.10
1
DISCORSO
DI F. FRANCESCO
DI SOSA,

Dell'Ordine di S. Francesco,

Contro due Trattati stampati senza nome d'Auttoe, In-
torno le Censure che N. Signore Papa Paolo
Quinto pronuntiò contro la Repu-
blica di Venetia.

Bibl. Secv.

Coll. Rom.

Tradotto dalla Spagnola nella Lingua Italiana.

DAL P. F. AMBROSIO CORDOVA
Lettore in Teologia dell'Ordine de Predicatori.



IN NAPOLI,

Appresso Gio: Iacomo Carlino. M. D. C. VII

CON LICENZA DE SUPERIORI.

AL RE CATTOLICO
NOSTRO SIGNORE.



FRA FRANCESCO DI SOSA.



O visto certi Trattati
pieni di molti errori, in-
torno à quello, che passa
tra sua Santità, & la
Signoria di Venetia; &
benche siano stati prohi-
biti dal santo Offitio, m'è parso tuttauia,
che io farrei quello; à che son tenuto come
Predicatore, ancorche indegno, in mani-
festar la verità in seruitio della santa Chie-
sa Cattolica, et di Vostra Maestà suo mag-
gior protettore, e difensore; sotto la cui om-
bra mando fuori questo breue Trattato,
considerando, che ne gl'occhi del Prencipe
il picciolo seruitio piglia qualità di grande,
quando v'è accompagnato da gran volontà
di chi

ROS.

4
di chi offerisce; & che picciola offerta è
propria di chi poco può, & però quanto è
minore, & manco vale, tanto hà bisogno
di più gagliarda protezione. Dio Nostro
Signore prosperi, e guardi V. Maestà Cat-
tolica molti anni per la protezione, & ac-
crescimento di sua santa Chiesa.



PROE-



PROEMIO.



L SSENDO MI giunti alle mani certi libretti, che si sono scritti in difesa, & disculpa della disobbedienza, che mostra la Republica di Veneria in questa occasione; ancorche siano stati prohibiti, & raccolti per ordine del santo Offitio; per dubio che non habbino cagionato qualche danno nelle menti di quei, che li lessero, quando non era lor prohibito: mi è parso nondimeno far questo breue trattato, senza offesa di quella Republica; la cui antichità nella Religion Cattolica, obliga noi altri, che la professiamo, non meno à stimarla, & à desiderarla seruire; che à dolerci, che nella sua Città si stampino cose sì temerarie, & senza fondamento, in materia sì graue, senza nome d'Autore, senza approuatione, & senza la licenza requisita, & confirmata per tante leggi Ecclesiastiche, & per la medema Republica, come molto Cattolica, & prudente. Dal che vengo à sospettare, che qualche Heretico di quei contorni sarà stato quello, che maliciosamente harrà procurato questa occasione; per tirar con vna pietra à due bersagli, che sono il Sommo Pontefice nemico lor commune, & la istessa Republica di Veneria per aborrirla come Cattolica: onde viene ad infamarla nella purezza della Religione, & à discreditarla nella prudenza, parèdo forsi à costui, che il vulgo sia per credere, che in nome della Republica si vadano publicando questi trattati: per alcuni de quali trascorrendo anch'io, & in particolare, per quello, che è intitolato: *Risposta*

d'un

Prov. 26.

d'un Dottore Theologo ad una lettera d'un Reverendo suo amico: & per quell'altro, che ha per Inscrittione: Risoluzione sopra il valore della scomunica di Giovanni Gerson: Confesso, che mi vennero alla memoria le due sentenze di Salomone, che paiono tra se contrarie: Ne respondeas stulto, iuxta stultitiam suam. Responde stulto iuxta stultitiam suam. E vedendo quello, che li sacri Dottori dicono sopra ciascuna di esse, mi pareva, che il tutto molto ben convenisse a gl'Autori, de i due trattati: & però stavo con la mente sospesa al risolvermi, se saria bene fargli risposta, o no: perche dice lo Spirito Santo: Nò risponder al pazzo secondo la sua pazzia, &c. & la ragione è in pronto, perche questi tali sogliono esser incapaci di consiglio, o per la molta ignoranza loro, o per la molta ostinazione [qualità che mai si scompagnano] o perche sono dal mondo sì ben conosciuti per tali, che la dottrina loro non ricerca risposta, o uero perche essendo vili, e senza credito, non vi è pericolo, che alcuno ne faccia caso: & così è meglio lasciarli roder il freno della lor ignoranza, acciò non vengano ad insuperbirsi, vedendo, che si fa conto di loro. E tutto questo s'accomoda sì bene a questi Autori incogniti, che pare, che li espositori di quel luogo del Sazio per essi soli, lo habbino notato. Dall'altra parte soggiunge l'istesso testo: Rispondi al pazzo secondo la sua pazzia; & questo si hà da fare per confonderlo, o per humiliarlo, o per insegnarlo, o per disingannar chi gli crede, & finalmente per far costare a tutti la verità senza velame, de finzioni, con le quali procura l'ignorante immascherarla, e farla conoscere per quella, che non è. Et perche mi pareva, che questa esposizione, non meno che l'altra s'adattasse al caso presente, venni al fine a risolvermi di rispondere; tanto più, che mi parve, che con l'ignoranza di costoro andasse accompagnata molta malicia, cercando di persuadere con vna verità molte bugie: che è cosa molto pericolosa, come ben dimostra il rigore della Legge antica, che dice Iddio: Che se alcun falso Profeta proporrà qualche sogno, o pronostico, & così succederà, gli sia data morte: non ponendo pena alcuna, quando non succede il sogno

Deut. 18.

fogno, ma solo *Quando euerit, quod locutus est.* & la
raggion si è, perche quando vno rielce in tutto bugiardo,
ogn'vno conosce che è vn'ingannatore, & parabolano; &
però non v'è pericolo, che si li dia precchio: Vi è bene
il pericolo, e grande, quando si vanno mescolando con al-
cuna verità le bugie, che si pretendono persuadere, come
ben si conosce in questi Auttori, & in particolare in quel-
lo del Libretto del valore della cōmunicā, perche s'ua-
le dell'autorità di vn Dottore sì Cattolico, e dotto, come
è Giovanni Gerson; & se ben questo non manda fuori si-
ella s'conerta il suo veleno, come l'altro; io nondimeno stò
in dubbio, che ambidue siano del istesso Auttore; per-
che molto s'accordano nelle bugie, e nei spropositi, nel
citare falsamente gl' Auttori, nel falsificar la lor Dottri-
na; nel temer tanto la censura de gl'huomini dotti, che nò
hanno ardire di scoprir i lor nomi, & nel far si poca stima
di quella di Dio, contro il quale vanno cumulando tanti,
e tanti errori: che al fine se fossero solo giunti a notizia de
Dotti, non era lor bisogno di molta fatica, e sapere per
confonderli: ma come si sono andati seminando fra gente
idiota, di spada, e cappa (che fu forsi intention principale
di chi gli scrisse, come si può congiecturare dal hauer cō-
posto in lingua vulgare vna materia tanto importante;
& io tanto più vengo ad accertarmi di questa sua mala
intentione, quanto che sò di buona parte, che il trattato
del Gerson, è stato per persone di quella Republica con
molte arte, & industria compartito in questa corte Catto-
lica; sarà però necessario, che io mi diffonda vn poco in
provar alcuni fondamenti; quali basterà sol toccare: Et
lo sò, acciò la verità vengha ad essere di tal sorte manife-
sta, che anco serua per confutare la falsa dottrina d'altri
libretti, che si son posti in schiera, a difender questa attio-
ne della Republica: Et perche in quelli si vanno mesco-
lando dottrine molto sospette, in questo con la medesima
industria si porrà l'antidoto: di maniera che quelli che ha-
ueranno letto gl'altri Trattati, troueranno in questo con-
futati i fondamenti loro, & quelli, che non gl'hanno
letto, vedranno qui alcuna cosa di più di quello che badi
per

per risponder alle propositioni del detto Dottore in Teologia, & à quelle che si addossano à Gionaqui Gersone: Doue offeruarò quest'ordine, Vedurrò prima tutta la vera dottrina spettate à questo negotio in dieci fondamenti: doppo sommariamente proporrò, & appresso confutard tutto quello, che questi Autori indogniti affermano, applicando contro la lor dottrina quella, ch'io habbò dichiarata ne i detti fondamenti.

1 Il primo de quali è, che tutte le Republiche si possono governare per vna delle tre maniere seguenti, come con tutti gl'altri Filosofi insegna Platone, & Aristotile. La prima è, dando l'auttorità, & potestà suprema ad un Principe, che sia capo di tutti, & questo gouerno si chiama Monarchia (*idest*) *vnus Principatus, cuius contrarium est Tyrannis*. Il secondo gouerno è quando la somma potestà se ripone appresso li principali della Republica, & si chiama Aristocrazia (*idest*) *regimen optimatum, cui opponitur Oligarchia* (*idest*) *factio paucorum potentium*. Il terzo è quando il gouerno tocca à tutto il Popolo, & si chiama Democrazia (*idest*) *Imperium totius populi, cuius oppositum est popularis gubernatio; sape enim degenerat in seditionem*.

2
Lib. 3. Politic.
cap. 15. & 8.
Athenic. cap. 10.
Lib. 2. Ilia. in
Orat. qua inscribitur Nicias lib. 3.
Euripides Orestia 1. de Philop.
Apud Sirobeni
serm. de Monarchia, lib. 2.
de benef.
Opusc. de Monarch. deca 1.
lib. 4.
lib. 1.
Li. 11. natur. hist. c. 5.
In pñ dectis de origine iuris.

Secondariamente si deuè auerire, che di queste tre sorti di gouerno la Monarchia è il più degno, & principale, come ci mostra il lume naturale, & l'esperienza istessa, & anco insegna tutta la scuola de Filosofi, così Greci, come Latini. Platone, & Aristotile ne luoghi suddetti, Homero, Isocrate, Erodoto, Demostene, Herimio, Seneca, Plutarco, T. Liuij, Plinio, Pomponio, & tutti quelli, che di questo trattano, perche nessuno può negarla ragione naturale; di doue si raccoglie, che quello sarà miglior gouerno, che sarà più ordinato; & l'ordine consiste, in che gl'vni comandino, & gl'altri obbediscano; ne però si conosce bene fra gl'eguali, & sarà sempre meglio l'ordine, nel quale meglio sarà conosciuta, & più distinta la superiorità, dal inferiorità: & perche questo si scuopre meglio nel gouerno Monarchico, che in qualunque altro, perochiara, & necessaria conseguenza si deduce, che la Monarchia è il miglior gouerno, perche con essa si viene à conseguire con più

più comenienza il fine del governo, che è l'vniione de Cittadini fra se stesse, e di tutti giuotamente al suo capo, & la potenza, & fermezza della Republica.

Da questi due principij raccogliono i sacri Dottori il terzo, & è, che Christo, nostro Signore fondò la sua Chiesa con governo Monarchico, perche essendo questo gouerno il migliore, & essendo il fondatore onnipotente, chiara cosa è, che haueua da eleggere il più conueniente per la prosperità, & aumento della sua Chiesa, & Spola tanto amata, *quam acquisiuit sanguine suo*, come ben proua S. Tomaso, e gl'altri Scolastici, seguendo li santi Dottori Greci, & Latini, come Giustino, Athanasio, Eulubio Cesariense, Eutimio, Theodoretto, Christofofmo, Leone Papa, Cipriano, Girolamo, & molti altri. Fù dunque così conueniente, & così fece Christo N. Signore, che disse: *Alias oues habeo quae non sunt ex hoc ouili, & illas oportet me adducere, & vocem meam audient, & fiet unum ouile, & unus Pastor*. Vi fanno molti Pastori, Curati, Vescou, Arcivescou, & Patriarchi, ma tutti subordinati ad vn vero primo Pastore, Vicario di questo sopremo fondatore, & così era già stato molto prima profetato: *Servus meus David Rex super eos, & pastor unus erit omnium eorum*. Et altroue: *Congregabuntur filij Iuda, & Israel, & ponent sibi met caput unum*. Si oppongono gl'Heretici a questa verità, che vedono nò esserà lor' proposito il Governo Monarchico, per confirmar le lor menzogne, come si conosce dalli libri di Zuinglio, Buzero, Caluino, & di Geronimo Vuolfio: & fò hora mentione di questi più che de gl'altri, perche in essi si trouaranno alcuni fondamèti di quelli, che adducono in lor favore questi Dottori sconosciuti, e quasi spiegati con le medesime parole: e da questi Autori, e da altri similis farinae cauaronno questi Dottori incogniti le lor temerarie propositioni, con che scioccamente si sforzano di legar le mani al Papa, di limitar la sua giurisdictione, e dargli senza limitatione per superiore il Concilio, e nò è vero, che habbino imparato da Gio: Gersone, da essi mal inteso, come più abasso dimostraremo,

Alli tre fondamenti già posti, viene appresso còsequen-

B temen-

1. quest. 10
ex lib. 4. cont
Gent. c. 76.
Orat. exortat.
ad gentes.
Orat. aduers.
fui Idola.
De Demonst.
Euangelij lib.
3. c. 9. Orat.
de laudibus
Christiani, in
Pompilia,
Tit. 1. lib. 3. do
duce.
Homel. 34. in
1. Cor. & in
Epist. ad Heb.
Serm. 1. de na
timit. Apost.
Tract. de Ide
lorum vanitate.
Epist. ad Ro
sicum Adon.
Ioan. 10.
Bzech. 37.
Oseas cap. 3.
conempt.
Isa. scilicet. 1.
c. 1 in Matt.
lib. 4. in fin. c.
6. 8. 9. & c.
26. 8. 55. in
annota.

Matth. 16.

De 1. Petri.

Matth. loc. cit.

Super Matth. ibi.

Hymn. Dom.

ad laud.

Epist. ad Foe-

lic. lib. 2. Eun.

Orat. de mode-

ra. seruati. in

Anchento.

Homel. 5. in

Matth. lib. 2.

cap. in Ioan.

In c. 6. Matth.

Epist. ad Qui-

rinum. Super

bunc locum.

Serm. 18. de

sanct. serm. 1.

de Petro, 19.

Paulo.

Epist. 4. ad St-

uerum.

Lib. 6. epist.

37. Serm. 2.

de anniuersa.

sua Assum.

Isa. 8. 19. 28.

Dan. 2.

Psal. 117.

Matth. 21.

Ad Rom. 9.

1. Cor. 20.

Ad Ephef.

1. Petri 2.

Ioan. 21.

Matth. 19.

Ioan. -

Marc. 31.

Luc. 6. 19.

Act. 1.

D. Amb. ser.

69.

temente il quarto, & è, che Christo nostro Signore per cō-
pimento di sua parola: *Et fuit unum ouile, &c.* e di tante
Prophetie, institui S. Pietro per suo successore, e per capo
della Chiesa, conforme alla promessa fattagli allora, che
li disse, *Tu es Petrus, & super hanc Petram aedificabo Ec-*
clesiam meam: E benchè Caluino per quella parola, *Petrā*,
intenda Christo stesso, & Luthero l'istessa confession di S.
Pietro, & Erasmo l'huomo fedele; con tutto ciò da mille,
e ducent'anni in qua canta la Chiesa nel hinno composto
da S. Ambrosio: *Hoc ipsa Petra Ecclesiae canes, rupis doluit.*

Il medesimo insegna S. Athanasio, S. Basilio Magno,
S. Gregorio Nazianzeno, S. Epifanio, S. Crisostomo, S. Ci-
rillo, S. Hilario, S. Girolamo, S. Agostino, S. Massimo,
S. Paolino, S. Leone Papa, & altri seguiti da sacri Concilij,
e difesi da tutta la scuola de' Teologi. Pietra, e fondamen-
to si chiamò Christo N. Signore più volte nella sacra
Scrittura, come si vedè in Esaia, in Daniele, ne Salmi, in
S. Matteo, appresso S. Paolo in tanti luoghi, & S. Pietro
nella sua Canonica. Hora questo istesso nome comunicò
a Pietro solo, perche haueua da lasciar Pietro solo per
successore a se nell'officio, & farlo suo Vicario con piena
potestà, con che gouernasse la Chiesa sua, e così tre volte
gli raccomandò il gouerno delle pecorelle, & agnelli suoi,
Pasce oues meas, pasce oues, & agnos. Di qui è, che se ben
S. Andrea era maggior d'età, & altri Apostoli parenti di
N. Signore, nondimeno S. Matteo nella descrizione, che
fa della elezione de gl'Apostoli, pone nel primo luogo
S. Pietro; così fa S. Giovanni, S. Marco, e S. Luca per ma-
nifestar medesimamente il Primato di Pietro, che pur fu il
primo Apostolo, al quale apparisse Christo resuscitato,
come afferma S. Paolo, & il primo, che pubblicò l'Euangeli-
o come è scritto ne gl'Atti de gl'Apostoli; & lo nota in
quel luogo S. Gio. Crisostomo: fu ancor il primo a far mi-
racoli in testimonio della nostra fede, come disse S. Am-
brosio, & il primo che parlò nel primo Concilio, che
gl'Apostoli celebrarono, al cui detto, e parere, tutti si so-
toposero, come a Capo, & a Vicario di Christo nostro
Saluatore.

Da

De questi quattro fondamenti viene a derivare il quinto, & è, che nella Chiesa ha sempre da esser vno, che sia Vicario di Christo, & successor di S. Pietro, perche altrimenti harria promisto il Signore alla sua Chiesa di gouerno Monarchico solo per li giorni, che la resse S. Pietro, abandonandola dopoi: che contro la sua promessa: *Be-* *Matth. xli.*
ne ego vobiscum sum usque ad consumationem seculi; sendo pur chiaro, che gl' Apostoli non haueuano da campar fin alla fine del mondo: come anco è chiaro il fondamento con che S. Agostino proua questa verità, cioè, che il Pastore si istituisce per vtile delle pecore, & il Pontefice per quello della Chiesa, di maniera che, fin tanto che ci sarà Chiesa, ci sarà il Papa sommo Pastore, al quale siano obedienti, e subordinati tutti gl' altri Pastori, come tante volte hanno diffinito li santi Concilij contro gl' Heretici, & *Lib. de Pasi. c. 2.*
in particolare il Concilio Costanliense contro Vuicleffo, fra gl' errori del quale il trigesimo settimo, che iui si riferisce, e si condanna, è, *Papa non est immediatus, & proximus Vicarius Christi, & Apostolorum*. Et à me pare d'indur questo Concilio più tosto, ch'ogn' altro, perche questi Dottori incogniti si preuagliano di esso, senza intenderlo, come appresso dichiararemo, quando si trattarà della sentenza di Gio: Gerson. Hora stando questo quinto fondamento chiarissimo in se, come anco molto conforme alla retta ragione, oltre l'esser confermato dalla sacra Scrittura, e da molti Decreti della Chiesa Cattolica, non hanno mancato gl' Heretici di dir sopra esso infiniti spropositi; e fra gl' altri. Io conobbi in Praga vn Gentil'huomo Heretico tre anni sono, il quale con mandato amplissimo della maggior parte de gl' Heretici di Alemagna, era andato a dimandare al Patriarcha di Costantinopoli Scismatico, che li volesse ammettere sotto la sua obedi-
za, poiche lo voleuano riconoscere p capo della lor Chiesa, perche si accorgeuano, che dallo star senza Superiore nasceua gran confusione tra essi, & ogni dì si multiplicauano nuoue sette, di nuoue opinioni: Il Patriarcha allora rispose, che lo farnia, ma che prima, voleua saper i dogmi che professauano, e la dottrina che sostentauano, & in che

B 2 cosa

cosa non si conformauano con la Chiesa Romana: E dandogli il Gentil'uomo con li suoi compagni in scritto le lor opinioni, il Patriarcha senza aspettar altro li scasciò da se, dicendogli, che non uolena esser capo d'Heretici sì infami, & ignorantì, & con questa occasione esso si pose a scriuere contro g'errori di quelli Heretici vn libro assai dorto, intitolato, *De fide Orientali*, qual fece poi stampar in Praga Don Guglielmo di S. Clemente Ambasciatore di sua Maestà Cartolica nella Corte del Imperadore, & doppo fù in molte altre parti stampato, & ogn'vno puòauerlo visto. Doue si vede, che li medesimi Heretici si confondono dal vederli senza Capo, e sbandati come pecore senza Pastore.

6 Il sesto fondamento è, che supposto per cosa manifesta, che la Chiesa hà da tenere vn Capo con la sopraua potestà che Christo concessè a S. Pietro, questo ha da esser il Pontefice Romano: & se gl'Heretici han diuerso parere, dicano essi in qual persona del mondo concorrono ragioni almeno apparenti, per prouar che quel tale sia capo della Chiesa: che non mi curo, che le trouino così manifeste, e si tocchino così con mano sicura, come quelle, che adducono li Santi Dottori in proua di questa verità. Primieramente per la discendenza sì continuata de Romani Pontefici: ragione che tanto conuinceua S. Agostino; doppo il quale sono passati mille, e cento, e più anni. Secondariamente per la vnità della fede inuariabile, che da S. Pietro in qua si predica in questa santa Chiesa; essendo dall'altra parte sì grande la cecità de gl'Heretici, che si mettono ad opporre contra questo alcuni dogmi, che si sono variati secondo il bisogno de tempi, e che di nessuna maniera appartengono alla Fede: E quello che rende più chiara la miseria loro, è, che (non dirò in vna loro Città, Castello, o Borgo, ma) in vna sola casa vi saranno persone di quattro, o cinque sette molto differenti intorno à cose essenziali della Fede. Terzo si proua per la santità de costumi, che ha sempre insegnato questa santa Chiesa, e si vede nella moltitudine de Santi, che dal suo principio fin al dì de' hoggi l'hanno illustrata; essendo alin-

contro

entro tante l'abominazioni, che tra gl'Heretici si per-
vertono come lecite. Quarto per gl'innumerabili mi-
racoli, che Dio continuamente opera ad intercessione di
santi, che militano sotto questo suo stendardo. Quinto
per il sangue sparso di tanti martiri, con tanta forza,
fatto. Sesto per la riforma de costumi, con l'uso de Sa-
ramenti, e specialmente con quello della sacrosanta Eu-
charistia, che se non fusse vero, si commetteria peccato
d'Idolatria. Ma in qual intelletto può mai capire, che il
superbo diuenti humile, l'adirato paziente, & il dishone-
sto casto, con l'uso della più brutta, e sporca Idolatria, che
mai si sia commessa nel mondo? Et per altre infinite
ragioni, che empono i libri de Dottori santi, quali ren-
dono questa verità euidentemente credibile, al par de
gli altri articoli della Fedè; molti de quali sono confessati
da tutti gl'Heretici per tali, nè così sarebbe, se mancasse
questa verità: Così non sapendo essi quello che si neghi-
no, meno fanno che si credano, non hauendo altra effica-
ce ragione di credere l'uno più dell'altro, che quella
che essi si vanno inventando, e fingendo. Et se a coloro
che questo negano, par ch'io dica male, dicano loro, qual
Chiesa è nel mondo, che per alcun tempo non habbi va-
rillato nella Fedè? Qual Vescouo è stato, o, è del quale si
possino verificare queste mirauiglie, o alcuna di esse? E
quello, che gl'Heretici occaecati oppongono a questa ve-
rità, è vna delle maggior confirmationi, con che si proua;
perche riferiscono delitti particolari de Romani Ponte-
fici, & errori che commiserò come huomini le si disse che
sono state nella Chiesa, & altri trauagli, che hanno dato
che fare a quella santa Sedia: Et se ben in questo proposi-
to raccontano gl'Heretici infinita fauolose menzogne:
pure, quando ancor tutto ciò che essi dicono, fusse vero, la
verità, che noi professiamo, e confessiamo, resta molto ben
illeza, e salua, perche con queste persecutioni, che Dio ha
permesso per nostri peccati, resta meglio prouato, che
questa è la Chiesa, della quale disse il Signore, ch'era fon-
data sopra stabil pietra, & che *Porta inferi nō praualebūt* Matth. 16.
aduersus eam. come vediamo, che hanno preualuto con-
tra

tro alere per molto spatio di tempo.

Da quello, che sinhora s'è detto, segue per certissima illatione tra Cattolici, che il Romano Pontefice vero Vicario di Christo nostro Signore ha in terra sopra tutto autorità, in tutto lo spirituale, e nelle cose annesse, & ordinate allo spirituale, sopra tutti li fedeli del mondo, ancorche siano Regi, & Signori sopremi, essendo tutti compresi sotto il nome di pecore del ouile di Christo Signor nostro, che lasciò alla sua cura vniversal Pastore S. Pietro, & li suoi successori, che non sono per mancare sin alla fine del mondo, come attestano gl'Euangelisti S. Giouanni, e San Mattheo, e l'Apostolo disse, *Arma militie nostre subseruire ad seruandam, & subiugandam Christo omnem altitudinem extollem se aduersus scientiam Dei.* Et che si denotro intendere in questo modo questi testimonij, & altri della Scrittura sacra, è chiaro. Prima per traditione della Chiesa, dichiarata per molti decreti Apostolici dal tempo de gl'Apostoli sin a giorni nostri, & ne sono pieni i libri di S. Clemete discepolo di S. Pietro, che fu elettò sommo Pontefice l'anno 68. di nostra salute, e ne parla nella sua terza Epistola S. Anacleto, che fu elettò del 84. & è registrato nel decreto S. Zeferino, che fu affatto al Ponteficato l'anno 194. ne fa mentione nella sua prima Epistola a Vescoui de Cilicia, & doppo lui S. Marcello, che resse la Chiesa nel 304. diffinisce l'istesso nella sua decretale a Vescoui d'Antiochia; & la Data, & il successo di quel Decreto, è vna delle grandi informationi, non solo di questo articolo, ma di tutta la nostra Fede Cattolica; perche essendo condannato quel santo Pontefice al seruitio delle bestie publiche, & si vilmente trattato, stando in vna stalla tanto puzzolente, che per il gran fetore gli caggionò la morte, tuttauia definisce con merauigliosa maestà di parole; che il Prencipe della Chiesa, è l'vnico Vicario di Christo, a commandamenti, & leggi del quale si ha da stare, & obedire. E vedendo i Prencipi, & Prelati della Grecia questo decreto, non solo obediscono a questo garzone di bestie, ch'era pur sì lontano dalla lor Prouincia, e condannato a morte sì vile; ma tremano al suono delle sue parole,

Ioan. 21.

Matth. 16.

1. Cor. 10.

S. Clemens.

dist. 22.

Ad Romanos
296.

parole, e riuersiscono di lontano il suo nome, come di Yica
 ro de Dio in terra: Hor che maggior testimonio si può
 dar di questo? Questi, & altri decreti si trouano fatti ne
 po de gl' Imperatori Gentili, nel quale refford la Chiesa
 quei 33 Pontefici Martiri, quali par ch'iddio volesse cose
 erare a gli anni, che stette fra noi mortali: Ma doppo che
 nel anno 304. della nostra redèione fù eletto Papa S. Sil-
 uestro, & il grà Costantino Imperatore si conuertì alla fe-
 de, si radunarono Concilij Generali, ne quali gl'istessi Im-
 peratori, & confessorio, & obedirno a questa verità, co-
 me si vede dalli quattro primi Concilij Generali; Nice-
 no, Costantinopolitano, Efésino, e Calcedonense. Et
 poi continuando quella sua possèssione, la diffinirono di
 nuouo i Santi Pontefici, come fa S. Giulio primo scriuen-
 do alli Vescoui d'Oriente. Et l'electione di questo Ponte-
 fice, fu nel anno 336. come quella di S. Innocentio primo
 fu nel 402. che pur decreto l'istesso nella prima Epistola
 ad Episcopum Eugubinum. E S. Gelasio, che fu assinto
 al Pontificato nouantadue anni doppo, determinò l'istef-
 so, scriuendo ad Analfasio Imperatore, & anco in vna al-
 tra sua Epistola scritta a Vescoui d'Oriente. S. Simmaco,
 che fù creato quattr'anni doppo, & che poi celebrò tanti
 Concilij in Roma, nel festo di essi, che secondo il vero cò-
 putodel anni, fù in tempo di Teodorico Re d'Italia, diffi-
 nì questa verità; come anco fece Felice III. che fù eletto
 del 526. e S. Gregorio Magno, che fù del 590. in molti
 luoghi fa mentione di questo primato del Romano Pon-
 tefice, e spcialmente nel Epistola ad Hermanum Episcopum
 Matensem. L'istesso determinò Agatone scriuendo
 a tutti i Vescoui, & questo resse la Chiesa del'anno 679. Pa-
 rimente tiene la Chiesa molti decreti di Gregorio I. V.
 che fù del'anno 828. e di Nicolò I. che fù eletto del 854.
 come si legge nel Epistola, che scrisse al Imperator Miche-
 le, & in quel'altra alli Prelati di Francia, com'anco quan-
 do scrisse al Concilio celebrato in Conuincino; en è posto
 yu'altra suo nel decreto; diffinirono l'istessa verità Nico-
 lò II. eletto del 1059. e Gioianni VIII. eletto 114. anni dop-
 po; e Gregorio VII. nel 1073. che nel Epist. 27. del libro
 octauo

d. 10. c. 3.

d. 11. c. 11.

d. 96. c. 10.

c. 12.

d. 10. c. 4.

d. 19. c. 2. c.

c. 5.

d. 19. c. 1.

d. 19. c. 4.
d. 12. c. 6.

ortano pone quel notabile Decreto, che leggemo nel cap. omnes. Clemente III. eletto nel anno 1188. & Innocentio III. che fu del 1200. decretò l'istesso nel c. solite de maiorit. & obed. Et Bonifazio VIII. che fu 96. anni dopo, nella Extrauagante Vnam sanctam, chiaramente lo dice. E Clemente V. l'anno 1311. nel Concilio Viennense ordinò, che si pigliasse il giuramento da tutti li Principi d'hauer à render obedientia alla Chiesa Romana. E Leone 10. eletto del 1513. nel Concilio Lateranense comandò, che s'osservasse la detta Extrauagante Vnam sanctam di Bonifazio VIII. Et questa medesima verità consta da tutti gl'altri sacri Concilij, celebrati nella Chiesa legitimamente fin'al Tridentino, che in molte parti ne rende ampia testimonianza.

d. 12. c. 6.

Et ancorche siano varij pareri intorno al computo de' tempi, io segno quello, che m'è parso più probabile; se ben poco importa per l'intento nostro principale, che è, che dal tempo de gl'Apostoli fin'al dì d'hoggi, sempre s'è andata dichiarando, e diffendendo questa verità nella Chiesa; e per molto, che siano varij gl'Autori tra se, nel computare gl'anni, sono però tutti vniformi in asserire, e confirmare la sudetta verità.

d. 12. c. 6.

d. 12. c. 6.

d. 12. c. 6.

d. 12. c. 6.

d. 12. c. 6.

c. 16.

Ne solamente si proua questa superiorità del Romano Pontefice, per esser stata decretata, & confirmata; ma anco per esser stata posta in esecutione, & osservata per gl'Imperatori, & Principi Catolici, & quelli, che sono stati disobedienti, e rebelli, sono stati castigati da Dio visibilmente, per loro confusione, & per esempio de' successori. Hora bêche io potesse riferir molti essempli d'Imperatori, quali mentre furono obedienti alla santa Sede Apostolica, ebbero in tutte le lor cose felicissimi successi, e quãdo si tornarono disobedienti, prouorno con gran miserie, & calamità il castigo Diuino; solo addurrò quello, che narra Floriano d'Ocampo, e riferisce Ambrosio Morales. La nostra Spagna hebbe già per Re Vuitiffa, il quale fece vn bando generale, che nẽssuno hauesse ardire d'obedir alla santa Sede Apostolica, & al Romano Pontefice: nè tardò molto il castigo de Dio, perche intempo del suo successo-

re

re Don Rodrigo fu assalito, e gli fu preso il Regno da Barbari, se ben' altri pongono prima il Re Acosta, il quale cò il fauor de Romani vinse Vuitissa, e gli cauò anco gl'occhi. E chi non guarda hoggi con occhio di pietà la Germania retta già da Regi obedientissimi alla Chiesa, & habitata da popoli suisceratissimi della Romana Sede, come si scorge dal Capitolo, *In memoriam*, che è il decimo del Concilio Tiburjense; come anco la deuotione, & ossequio de Francesi verso l' istessa Sede si vede nel cap. 22. del Concilio Turonense: sendo pur chiaro, che doppo, che s'appartorno da questa obediienza hanno parito, & partiscono infinite miserie, e trauagli? Dobbiamo noi Spagnoli molte gratie à Dio, che doppo la conuersione di Recaredo primo Re Cattolico fino al giorno presente, sono stati offeruati con gran continuatione i detti Decreti.

Conc. Tibar.

Conc. Tur.

Et Costantino Magno Imperatore, della cui obediienza, & riuerenza non solo verso il Romano Pontefice, ma anco verso gl'altri ministri della Chiesa, si scripono colerauigliose, e degne d'esser imitate da tutti i Prencipi, che professano il nome di Christiano (come dirò al suo luogo) gran testimonio ne rese; & forse non minore di lui Carlo Magno, che come racconta Nauclero, & è registrato nel cap. 3. della dist. 19. fra li ventitre capitoli, che questo Imperatore mandò à tutte le sue Prouincie, vno ne fu, che si deue soffrire, e sopportare con grand'humiltà, & obediienza il giogo, che imporrà in qualsuoglia tempo la Sede Apostolica, ancorche paresse insopportabile: & lo proua con parole di molta deuotione, e sommissione.

*Dist. 19. c. 3.
Nauclerus.*

Vien reso chiaro quest' istesso dal giuramento, che fece il Re Ottone à Papa Giouanni, come si vede nella dist. 63. Et è cosa manifesta, che molti Pontefici scomunicorno, & priuorno delli loro stati molti Prencipi supremi, come riferiscono Gelasio Papa, Nicolò, & Gregorio VII. & nel cap. 3. si racconta, che Zaccharia Papa diede il Regno di Francia à Pipino, priuandone il suo antecessore. Ne può uel testo esser parte del Epistola di Gelasio Papa al Imperatore Anastasio, come vogliono comunemente, perche Gelasio fu molt'anni prima di Zaccaria, & di Pipino:

*c. duo sunt 96
dist. c. Autho-
rii.*

C

ma è

ma è di Gregorio VII. nel libro 8. al Epist. 21. scritta à Terrinàdo Vescouo Metense, nella quale riferisce poco innanzi Gregorio alcune cose del Epistola di Gelasio, & d'Anastasio; & di qui nacque l'inganno de molti; & se ben la glosa sopra questo capitolo, che dice, *A Regno deposuit, primò proseribus deponentibus concessit*: pare che cōtradica al testo, & al intentione del Papa: tuttauia in questo caso, & in altri simili (come in quello di Giulio Iecodo, che priuò del Regno di Nauarra il Re D. Giovanni della Brit, & lo diede al Re Cattolico D. Ferdinando; & quando è nato disparere tra Principi sopremi, che non riconoscono superiore, il Papa è stato giudice loro, come si vede posto in pratica nel Concilio Vienense, & lo deduce dal Deuteronomio Innocentio III. questo anco vediamo posto in esecutione nella mutatione, & dispositione del Imperio da Gregorio II. da Adriano II. & poi da Gregorio V. che confirmò il modo della elettione, & l'appropriò à certi Elettori, comè hoggi si pratica in tutte queste cose) quando pur vogliamo dire, che, essendo cosa temporale, li Pontefici si sono intromessi, ò indirettamente, perche era necessario per fine spirituale (come appresso dechiararemo) ò per compromesso fatto da Principi sopremi in persona di sua Santità, questo poco importa; perche per il negotio presente non fa punto al caso, come il detto Teologo incognito pensa, mettendosi impertinentemente à provare, ò condannare l'opinione, che riferisce d'alcuni Canonisti, che affermano hauere Dio concesso al Papa ambedue le potestà direttamente: perche non vi è bisogno alcuno d'affirmare, ò de reprobare questo per il fatto presente, doue basta affirmare quello, che nessun Cattolico nega nella potestà, & autorità del sommo Pontefice.

Oltre questa giurisdictione, & potestà, che hà il Papa sopra tutti li fedeli del vniuerso, ne tiene anco vn'altra spetiale sopra le persone, & beni de gl'Ecclesiastici: intorno à che è necessario far vn poco de digressione, perche il nostro Teologo dice in questa materia infiniti spropositi, facendo vn grand'Achille, che questa esentione del Clero sia de iure humano, & non diuino: e fondando in questo

*Conc. Vien.
Deu. 17.*

questo la soprema autorità del suo Prencipe, allega in suo fauore la dottrina d'alcuni Autori graui, come sono Comarnua, e Soto, quali ne intende, ne legitimamente cita, ne ben sa quello ch'egli s'approua, ne quello che contradice; & per dirlo in vna sol parola, *Inuoluit sententia sermonibus imperiti*: si che in tutto, & per tutto non sa quel che si dica.

Et per dar buon fondamento alle sue sciocchezze, va di primo colpo ad incontrarsi con Christo nostro Signore, & tepra priuato in quanto huomo del dominio temporale in terra, allegando luoghi nella sacra Scrittura, & Autori, che non intende; & pensando seguitare alcuna opinione probabile, resuscita gl'errori d'Vniclesso condannati nel Concilio Costantinense, & quei di Marsilio Padouano, & di Giouanni Landino, condannati per le estrauaganti di Giouani XXII. Et se fusse Teologo, come s'intitola, gl'haria a bastare di sapere, che Christo nostro Signore in quanto huomo è figlio natural d'Iddio, & come tale si chiama *Principes Regum terre*: & con tutto ciò secondo il parere di questo sciagurato, limitò Dio più la potestà a Christo suo figliuolo, che al Doge di Venetia, hauendola data solo, nel spirituale a Christo come huomo, & al Doge immediatamente, & assolutamente.

Ben pratico, & intendente si mostra il Barbaro delle grandezze, che sono scritte del Regno, & Sacerdotio di Christo Nostro Signore, & della maniera, che l'esplicano santi Dottori, ponendo tutto il lor sapere nel ponderare, che essendo Re, & Signore vniuersale del mondo, volse per amor nostro, & nostro essemplio rinuinciare la grãdezza mondana, & essendo Signore elese il seruire, non per auuicamento di potestà, ma per soprabondanza d'humiltà. Sappiamo di gratia da qual de Santi Padri imparò esso Teologo, che Christo in quanto huomo non è Signor nostro in tutte le maniere? & se i luoghi, che esso uce della sacra Scrittura si potessero intendere nel modo che esso fa, potria anco con ragione riprendere il Signore, quasi che contradicesse a se stesso; perche domanda, Bilato, se era Re, rispose: *Tu dicis, quia Rex sum* Ioan. 18.

ego: ego enim ad hoc veni in mundum, ut testimonium per-
 b beam veritati; & non parlava Pilato di Regno spiritua-
 le: Et quando disse, *Regnum meum non est de hoc mundo*,
 ne anco mancava d'essere in questo mondo la giurisdit-
 tione spirituale: ma confessò in quelle parole il Signore,
 la verità, che è Rè, & Rè de i Regi; & in qualunque ma-
 niera: & quando si volse ualere d'alcuna potestà tempo-
 rale, lo fece; ne hebbe bisogno di chieder licenza alla giu-
 stitia secolare, per pigliare vna sferza, & scacciar gl'vsu-
 rari dal Tempio, & gettargli à terra le tauole, & i banchi
 & al interrogatione, che gli fecero, *In qua potestate hos fa-
 cis?* non rispose, che in virtù della spirituale; ma disse, che
 il suo Regno non era di questo mondo; perchè non era
 Rè come Cesare, ne come Herode per mezzi humani; ma
 per l'vniione hypostatica, mediante la quale era in quan-
 to huomo figliuolo d'Iddio naturale, come diffinisce il
 Concilio Francofordiense, & Adriano I. contro gli Nesto-
 riani, & contra la limitatione, che fece al error suo Elipad-
 do. Et se questo nostro Theologo hauesse ben conosciuto
 la differenza, che è tra la potestà, e l'uso di essa; & tra il
 ius, & il fatto, harria anco conosciuto esser gran temerità
 negare al figliuol natural d'Iddio in quanto huomo la po-
 testà, che egli stesso ha concesso ad altro puro huomo;
 hauendo Christo detto di se: *Data est mihi omnis potestas
 in caelo, & in terra*: & quando questo Teologo leggerà in
 alcun Dottore, che questa potestà non è temporale, harrà
 da intendere, che non è temporale, perchè è eterna, e per
 consequenza superiore à tutte le potestà temporali: Con-
 che bene s'uisce l'esserli humillato fin alla morte, come
 dice S. Paulo, e permetter d'esser giudicato da Pilato, non
 de iure, ma de facto: Ma che Pilato l'intendesse d'altra
 maniera, ondè disse, *Nescis, quia potestatem habeo crucifi-
 gere te?* non è da merauigliarsene, perchè non sapeua
 chi fusse Christo, e lo stimò vn huomo particolare di quel
 Paese, che esso gouernaua allora: è ben merauiglia, che
 vn Dottor Teologo si mostri vn Asino, confessando per
 vna parte, che Christo nostro Signore è figliuol de Dio, &
 per l'altra parte si conformi con il parere di Pilato. Dun-
 que

Ioan. 2.

Cons. Franc.
 In Epist. ad
 Episc. Gal. 2.
 & 11 sp.

Marc. vii.

Ad Philip. 2.

Ioan. 19.

que è vero, che Christo volontariamente s'humiliò, & per
 nostro amore, & esempio non volse quanto al vso, & eser-
 citio esser trattato come Rè; & ricusò le grandezze tem-
 porali, douute à se stesso come à Rè de Regi, perche, co-
 me la Chiesa canta, non venne à priuar alcuno de Regni *In hymno Ep-*
 temporali, ma à dare, gl'eterni, & insegnò con l'esempio di *phania.*
 se stesso, i mezzi opportuni per ottenergli, & consegnargli
 al fine: la onde dichiarando questo à suoi discepoli, di-
 se: Mi chiamate Signore, & n'hauete ragione, perche so-
 no; tuttauia non vengo per esser seruito, ma per seruire:
 Hora me si dica, come potè nostro Signore con maggior
 chiarezza distinguere tra la proprietà, e l'vso? Disse anco
 altroue: *Non enim misit Deus filium suum, ut iudicet mun-*
dum, sed ut saluetur mundus per ipsum: Nè però nega la
 potestà giuditaria in quanto huomo, perche parlando di
 essa dice, *Dedit ei iudicium facere, quia filius hominis est:*
 ma accenna, che vna cosa è tener potestà per giudicare, &
 vn'altra è venire principalmente à redimere: come diffe-
 renze cosa è l'esser per natura Signore, dal trattarsi come
 tale: di maniera che haueua totale, & assoluta potestà so-
 pra ogni cosa quello ch'era assoluto Signore d'ogni cosa
 creata, & in ogni maniera; E di qui si conosce più chia-
 ramente l'humiltà sua santissima, & perche il Doge di Ve-
 netia la possa imitar bene, li va insegnando questo suo
 Teologo, che può far leggi contro la Chiesa, & far resi-
 stenza al capo di essa, & questo senza alcuna eccezione.
 Supposto questo fa il nostro Teologo gran capitale del
 opinioni, intorno à quello, se l'esentione particolare del
 Clero, è di ragione Diuina, o Humana; come se in cosa
 tale siesse la difficoltà del negotio presente, e così bene in-
 tende li Dottori, che trattano di questo, come intende il
 resto, senza discernere il certo dal incerto, & va fondando
 la Teologia sopra historie false, che quando anco fossero
 vere, poco fanno al caso, com'anco la distinctione de iure
 Humano, & iure Diuino, perche in questa materia, è
 cosa assai chiara. Prima che lo Stato Ecclesiastico è essen-
 te dal foro secolare. Secondo, che per questo non resta di-
 ar obligato il Clero à guardare le leggi civili giuste,

(in

(In quanto sono leggi naturali) & che non repugnano alli sacri Canon; & caso, che commetteressero alcun' eccesso intorno à esse, deüono esser forzati ad osservarle, & ancora castigati per i lor proprii Giudici, che sono gl'Ecclesiastici. Da questo presupposto si conosce, che niente importa per il caso che trattiamo, il dubbio mosso, se questa esentione tiene il suo fondamento nel ius Diuino, o nel Humano, come ne anco ciò, che sopra questo dicono Soto, e Couarunia, se però quest' Autore non hauesse opinione, che per esser de iure Humano, può esser renocato dalla sua Republica, e così osservato, e trasgredito in quello, che à lei paterà bene, & gl'andarà à gusto; ma non fu mai questa opinione de gl'Auttori, che allega, i quali affermano tutto il contrario, & con molta distinzione; fu ben heresia molto grossa di Vuicleffo, e d'altri, rauinata da gl'Heretici de nostri tempi. Hora per toglier via questa confusione, è necessario proporre questa verità distinta, e chiaramente.

Donc primieramente suppongo, che è conforme alla legge, e ragion naturale, che li ministri del culto Diuino siano priuilegiati nella Republica con speciali honori, prerogative, & esentioni, così nelle persone, come ne i loro beni: la proua è chiara, perche quello è ius naturale, secondo Aristotile, che *Vbiq. eandem vim habet, & immutabile manet*: & più chiara la rende Cicerone, dicendo, *Quod non opinio aliqua, sed vis quadam innata nobis insensit*: Et di questa legge naturale tratta l'Apostolo S. Paolo, quando dice: *Gentes quae legem non habent* (cioè positiua) *qua legis sunt facti*: mediante quella diuina luce, che Dio pose nel intelletto della creatura ragionevole, della quale disse il Rea! Proferà, *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine*; Il qual passo esplicando S. Isidoro, dice, *Ius naturale est commune omnium nationum*, e Giustiniano, *sed naturalia quidem iura apud omnes gentes praeque observantur, &c.* Di modo che quello è ius naturale; che da tutte le nationi senz'altra legge positiua, è osservato come giusto, col mezzo del lume della ragione: Con il qual presupposto vica ad esser chiara la nostra verità.

5. Eth. 7.

Lib. de leg. 1.
inuest.

Ad Rom. 2.

Psal. 4.

Cap. ius naturale, sed naturalia.

rità, Perche i Gentili senza alcun'altra legge scritta honororno, e priuilegiorno li Sacerdoti, come si caua da Aristotile, che fra li magistrati necessarij della Republica pone li Sacerdoti, & gli assegna il primo luogo, chiamandogli Pontefici Massimi: & s'alcuno harrà voglia di veder sopra questo alcuna cosa più alla distesa, legga Pietro Riccio, e Nauclero, & altri citari da Otalora. Ma poco bisogno harremo de testimonij d'huomini, hauendone tanti nella sacra Scrittura, doue si ha, che imponendo Faraone gran datij, e tributi sopra i beni de suoi vassalli, lasciò liberi quei de Sacerdoti, & nel primo libro di Esdra leggiamo quelle notabil parole, che scrisse Artaserse a suoi ministri: *Vobis quoque notum facimus de vniuersis Sacerdotibus, & Levitis, & Cantoribus, & Ianitoribus, & Ministris Domus Dei huius, ut vestigal, & tributum, & annonas non habeatis potestatem imponendi super eos.*

Lib. 1. Etb. c. c. vul. & lib. 7. c. 8.

In directo c. quia. In Con. de nob. p. 2. c. 1. m. 9. Gen. 16.

1. Esd. 7.

Doue è molto da notare, che vn Rè Gentile commandi, che s'offerri questa esentione alli ministri del Tèpio, e di quel Dio, la Religion del quale esso non professaua, solamente mosso dalla ragione, e dettame naturale, che gl'insegnaua, & suggeriuu, che i ministri del culto Diuino doueuan esser priuilegiati.

Nel secondo luogo dico, che la cōfusione di questo Teologo mal conosciuto, & men dotto intorno al fondamento, che tante volte replica del iure humano, e del iure diuino, nasce dal ignoranza, che patisce di non intendere, e capire, che vna cosa può essere de iure diuino quanto al fondamento solamente, & essere in se stessa solo de iure humano, come vediamo in molte leggi Canoniche, & simili: & vn'altra cosa può essere de iure diuino assolutamente, & de iure humano secondo l'uso, come guardar le feste, & pagar le decime, perche è de iure diuino santificar le feste, & sostentare i ministri del altare: ma è de iure humano guardar questa, o quella festa, & la tassa quanto alle decime, Ma il metter in chiaro come si habbi da raggonare propriamente intorno a questa materia della esentione del Clero quanto alle persone, & beni, presuppone il sapere, che sia nella Chiesa d'Iddio tradizione.

Apo.

Apostolica. Et qui è da notare, che le diuine reuelationi, che hà hauuto la Chiesa, nõ sono tutte nella sacra Scrittura; ma alcune lasciorno gl' Apostoli, e gl' Euangelisti in scritto, altre in viuà voce; ne tutte sono d'vna maniera, ne di forza vguale, perche alcune trattano, e concernono li misterij della Fede, & queste sono dogmi di fede, come quelle che sono contenute nella sacra Scrittura; Altre spettano à costumi, & all'Ecclesiastica disciplina, alcune delle quali insegnorno gl' Apostoli, che per quel tempo s'hauessero da osservare, come il santificar il Sabbatho, & l'astenersi à soffocato & à sanguine, &c. perche così conuenne per allora: Alcune altre insegnorno, che si douessero senza alcuna limitatione di tempo osservare, & queste sono de doi sorti; Alcune ordinate da Christo nostro Signore, & reuelate à gl' Apostoli, acciò l'insegnassero alla Chiesa, come è tutto quello, che tocca alla forma, materia, & numero de Sacramèti, &c. & queste si chiamano traditioni Diuine; & hãno da esser perpetuamente osservate fin che il mondo dura: & hanno la medema auttorità, che la sacra Scrittura: perche è tutt'vno, l'esser stato reuelato in viuà voce, ò per scrittura. Hà la Chiesa altre traditioni de gl' Apostoli non reuelate immediatamente da Christo, ma ordinate per essi, come Pontefici, e Pastori della Chiesa, come è il diggiuuo della Quaresima, la cõmunione de ministri nel sacrificio della Messa, & altre cose simili: Et queste non si chiamano traditioni diuine, ma humane; & come tali hanno forza de leggi Ecclesiastiche; & si ponno mutare, ò dispensare secòdo la necessit` de tempi: Ma l'altre, che sono meramente diuine, ancorche non si possino dispensare, si possono ben dichiarare per la Chiesa, quando hanno alcun dubio, ò difficultà, come la sacra Scrittura istessa.

Potrà forsi dir à questo il nostro Incognito, donde habbiamo noi imparato, che quella traditione è perpetua, & questa è temporale? e donde, che quella fusse riuelata immediatamente da Dio, & questa no?

A questo rispondo, che per tale argomento, & altri di minor sostanza, negano gl' Heretici amici suoi le traditioni di-

ai diuine; & non vogliono, che si nella Chiesa, cosa necessaria, che non sia reuelata per scritto nella sacra Scrittura, nella cui declaratione fatta per suo capriccio: son, d'ao tutti i lor errori: Ma facilmente anco se gli risponde, che la regola infallibile, che ubi habbiamo di tener vna traditione per diuina, & l'altra per humana è l'vso, & decreto della santa Chiesa, che lo dichiara. Et se costui non ammette questo per vèto, oltre l'esser Heretico, manifesterà anco la cecità del Heretico, perche milita l'istessa ragione in credere, che vn tal libro è Canonico, & Scrittura reuelata, creder dunque domo infallibile la reuelatione per scritto, & non quella della sua voce, tenendo ambedue vn medesimo fondamento, & vn solo proposito, s'era per questa maniera di traditione della Chiesa si ha da regolare quello, che parla propria, ò impropriamente intorno la esentione del Clero; nella qual materia sono alcune cose certe, & comuni, & altre disputabili, e soggette à diuerse opinioni.

Suppono questo soggetto nel terzo luogo, che la esentione del Clero non solo si fonda nel ius naturale, ma anco nel diuino, e così a chiaramente dal Leuitico, e dal libro de Numeri, e d'altri molti luoghi del vecchio, e nouo Testamento; quali riferisce l'Abulensè, parlando di questa materia. Et l'Apostolo S. Paolo proqua esser maggiore l'eccellenza della Chiesa, che quella della Sinagoga, per la maggior dignità, & preminenza, che hanno li Ministri Ecclesiastici. Et sono notabili quelle parole del nostro Salvatore, *Quid tibi videtur Simon, Reges gentium, à quibus accipiunt tributum à suis, an ab aliis? Respondit Simon, Ab aliis: & allora soggiunse Christo, Ergo filii sunt filij: Doue la comun esposizione de' Saggi Dottori intende per figliuoli gli Ecclesiastici. Et ben che altri intendano tutti i fedeli, non è propriamente, come diffusamente proua l'Abulensè, Caetano, & altri. Ne mi par di trattenermi nell'esplicatione di questi luoghi, ne meno in riferir altri, perche quanto à questo punto, non è fra Cattolici varietà d'opinioni.*

Pongo per quarto detto, che non è de iure diuino, ma

D de in-

3

Cap. 27. Mat.
Cap. 3. et 18.
q. 118. et 143.
num. 2. sup. c.
28. Matth.
2. Cor. 3.

Matth. 17.

Sap. 17.
Mat. q. 19.
22 q. 104. ar.
6.

4

de iure humano il modo, che si tiene nel' esentione, che godono gl' Ecclesiastici quanto alle persone, & beni loro; come consta per infiniti testi del corpo civile; & canonico; e parimente in questo non sono opinioni, come ne antico-circa la tassa delle decime, ne circa l' essernza di questa, o di quella festa in particolare.

Dico nel quinto luogo, che quello intorno a che vestano varie opinioni, è, se si habbi da dire, che questa esentione sia de iure diuino, per hauer in esso il suo fondamento, & per esser questo il modo di parlar de Decreti Apostolici: o pure sia de iure humano, perche il modo, e l' uso si ha da ridurre ad ius humano, come già si disse. Intorno a che sono tre opinioni; o per dir meglio, tre maniere di rispondere: perche due sono opinioni de' Cattolici, l'altra è Heresia.

La prima opinione afferma, che questa esentione è assolutamente de iure diuino, & lo proua per le autorità addotte di sopra, quando prouamo, che teneua il suo fondamento nella legge naturale, & nella diuina; e particolarmente per quello che si è notato circa le tradizioni Apostoliche, perche si sa, che di tal frase di parlare si è valuta la Chiesa intorno l' esentione del Clero, come si vede in molti decreti de Pontefici, & de Concilij Generali dal tempo de' gl' Apostoli continuamente fin al nostro. Doue resta chiaro, che quella forma del parlare, che usò il Concilio di Trento; *Personarum Ecclesiasticarum immunitatem; Dei ordinationis; & Conducit instituta sanctorum;* & l' istessa, che hanno usato gl' altri Concilij generali, & anche alcuni provinciali, doue li Principi stessi temporali si trouorno, e con molta autorità. Et della medesima sorte hanno parlato i Santi Pontefici ne' loro decreti, come si conofce dalli allegati, & da altri infiniti, che non occorre indurre.

La seconda opinione è di quelli, che affermano, & tengono, che più propriamente si dirà, che questa esentione è de iure humano, per le ragioni addotte in quanto al uso; ma con questa limitatione, che il Papa può fare leggi sopra questa esentione, stimando le persone, & beni de' gl' Ec-

gli Ecclesiastici dalla giurisdictione de Principi secolari, & che i Principi secolari non le possono alterare: & è l'istesso che dire, che per essere vno Chierico, non è esente di più, che in quelle cose, nelle quali il ius diuino è dichiarato per l'humano; & questo è il parere di Conarunia, di Soto, & d'altri molti, che essi riferiscono; fra quali vno è Carlo Molineo, quale, perche aggiúse alcuna cosa di più, è notato, & reprobato dal Conarunia. Hora ponderando inche consiste la differenza fra questa opinione, & la prima, la vedo esser sì poca, jobè a pena si può bñ chiarire; chi più propriamente risponderia à questa interrogatione. Il guardare, ò santificare le feste comandate dalla Chiesa è de iure humano, an diuino? Chi dicesse, che è de iure diuino, dichiarò il quando per l'humano: ò chi dicesse, che è de iure humano, inquanto à questa, ò à quella festa, perche la Chiesa la dichiarò con la facultà, che haueua di assegnar il Quando, & il Come si ha da osservare questo precetto diuino, santificar le feste, &c. Nel medemo modo concluderia l'vno, che l'esentione del Clero è de iure diuino, perche così il ius diuino, come il naturale insegna, che hanno da esser privilegiati i Chierici, spettando però la dichiarazione del che, & del come al ius humano: che concluderia l'altro, che l'esentione del Clero è de iure humano fondato nel diuino, perche nel humano sono specificate le cose, nelle quali ha da esser esente; come costa da sacri Canoni, à quali sono tenuti obbedire i Principi secolari.

Et che questo sia il parere del Conarunia, & dell'altri, è cosa chiarissima; perche in quel cap. 13. dello sue questioni pratiche, allegato dal nostro Incognito, proua due cose: L'vna è, che i Principi per grandi, che siano non possono alterare le leggi fatte da Pontefici sopra questa esentione: L'altra è, che il medemo sommo Pontefice non può in tutto reuocare li decreti di questa esentione, se bñ può reuocarne alcuno, quando così conuenisse: limitando anco in questo l'opinione del Cardinale, & de molti altri citati da lui num. 4. Et è l'istesso che dire: Può il Papa reuocar la legge, nella quale comanda, che si santifi-

*In cap. per pñ
dimus.*

D 2. chi

chi, e guadi la festa di S. Pietro, ò di S. Giovanni; ma non può reuocare, & lenar affatto l'osservanza delle feste: non per altro rispetto, se non perchè contraddiria al ius diuino; che se fusse de puro iure humano, chiara cosa è, che lo potria fare, come può togliere gl'impedimenti del matrimonio, che furono ordinati de solo iure humano, &c.

La terza opinione, ò per dir meglio, heresia, è di quelli, che tengono, che l'essenzione del Clero è de mero iure humano, introdotto per mera gratia de Principi; da quali però può esser reuocata à lor piacere. Questo è il parere di Carlo Molino; se ben lo va coprendo: ma scopre il Conarunia la malignità, & impietà del parlare di costui; & mostrò, canando alcune conseguenze da quel suo parlare simulato, e riferendo alcuni decreti de Principi, che non era fuori del errore, che hora defende apertamente il nostro Incognito, cioè, che li Principi possono osservare, & non osservare questa essenzione, à lor gusto, per esser de solo iure humano.

Non hebbe tanta faccia Carlo Molino di mostrar l'error suo si alla scoperta; & se ben esso n'era sospetto, non però volle dichiararsi del tutto; ma più animoso si dimostrarà il nostro Incognito con la maschera avanti gl'occhi. Induce Molino i detti Decreti, per mostrar, che i Principi, concedendo questa essenzione, parlano auctoritatinè: Argomento per dir il vero, di poco momento, perchè essi usano di loro autorità, come li piacque: & pure molti altri Principi confessano, essere ordinatione diuina, come gl'Imperatori Costantino, Teodosio, Basilio, Pipino, Carlo Magno, Federico secondo, & altri molti, conformandosi in tutto con i detti di Sommi Pontefici, & de Concilij. Onde gl'Autori Cattolici, e non sospetti seguiti dal Conarunia, non dicono semplicemente, che l'essenzione del Clero è de iure humano, ma aggiungendo le due conditioni proposte, & taciute dal nostro Incognito malitiosa, & scioccamente, senza sapere quel che ei defenda, & quel che impugni; perchè non riferisce fedelmente quello, che dicono gl'Autori, che esso allega; ne dichiara il vero senso loro, raccogliendolo dal antecedente, e conseguente, come

come douria fare; ma cana da essi propositioni indefinite, & à suo capriccio, & ne forma principij, done poi fonda i i suoi spropositi; seguendo lo stile, che tengono gl'heretici in riferire la sacra Scrittura, & i detti de santi Dottori, à fauore, & difesa de suoi errori.

Nel penultimo luogo auertisco, e noto, che delle cose dette sin'hora, nessuna fa ostacolo al confessare, che nella Repubblica sia vna giurisdittione, e potestà sopra nel temporale, come quella, che hanno i Regi, e Signori sopremi, la quale pur dipende, e deriva da Dio, e che tal potestà sia necessaria, lo mostra l'istesso lume naturale, che c'insegna, esser mezzo necessario à che meglio si gouerni la Repubblica con giustitia, e pace; Et lasciando da parte il ius ciuile, doue ampiamente si tratta questa dottrina, conosceremo anco la necessità di tal potestà dal ius diuino, come si prona dalla electione, che Dio fece di Mose, di Saul, & poi di Dauid per Regi d'Israele: & più chiaramente si raccoglie dalla dottrina del Salvatore, che essendo Rè de Regi, & Signor de Signori, disse, Date à Cesare quello, ch'è di Cesare: & egli stesso pagò il tributo per se, & per S. Pietro, il quale nella prima sua Epistola ci commanda, che obediamo alli Prencipi, ancorche siano Pagani: & ci commanda l'istesso S. Paolo in molti luoghi ad Tit. 3. ad Rom. 13. & nel cap 8. & 15. assegna la ragione, perche *Omnis potestas à Deo est*: che à punto è quello, che molto prima haueua detto lo Spirito santo ne' Prouerbij; *Per me Reges regnant, & Potentes deservunt iustitiam*: & questi testimonij, & altri simili furono in questo senso intesi, & esplicati da Santi Dottori, come da S. Agostino, S. Gregorio Nazianzeno, S. Gregorio Magno, & da S. Tomaso in tanti luoghi. Confessiamo anco al nostro incognito, che questa istessa verità hanno insegnata, & decretata molti Sômi Pontefici, come s'è Gelasio in molti luoghi, & specialmente nel libro de *Anathematis vinculo*; & Honorio III. & Nicolò II. nel Epistola ad Michaelē Imperatorem; & Alessandro III. & Innocentio III. come si ha in alcuni capitoli registrati nella distin. 96. & altri molti, che biasmando, & proibendo alli Prencipi secolari l'in-

1. Reg. 16.

Luc. 20.

Prou. 8.

Tract. 6. in

Ioan. 1.

Tract. ad cū.
Noriē.

ri l'intrometterli della giurisdictione Ecclesiastica ; confessano insieme appartenere ad essi sopramamente la temporale, & li rimettono le cause, che ad essa toccano, si che viene ad essere manifesta questa verità per il ius naturale, per il diuino, e per l'humano, & anco per la dottrina de Santi. Ma di tutto questo niente si può cauare, che faccia al caso nostro : & molto meno si caua da quella parola, *immediatè*, nella quale inciampò il nostro Incognito, che forsi la trouò in qualche Auttore, che parla in altro proposito, & col suo buon intendimento questo valent' huomo l'applicò al suo, senza alcun fondamento.

Hora è bene, che sappia questo Reuerendo Incognito, che se ha trouato in alcuno Auttore, che li Principi sopremi non riconoscono superiore, & che hanno immediatamente da Dio la giurisdittione temporale, si ha da intendere, in quanto al debito, perche non è inuentione d'huomini, ma ordinatione da Dio, Auttore della medesima natura, a cui questo si deue, secòdo la retta ragione, che riceuette da Dio, & questo si chiama, *secundum debitum*: Ma non tiene il Principe immediatamente l'auttorità secondo l'vso, perche l'acquista, ò mediante l'elezione, ò heredità, ò altri titoli: caso però, che gl' Auttori, che diedero alle manì di questo Teologo, non parlassero d'alcun Principe eletto immediatamente da Dio, come fù Mose, Saul, & David, &c. & senza dubio, che esso harrà visto questa parola in Auttori, che parlano in commune, & di Republica, nella quale sta tutta questa auttorità plenariamente, & da lei deriua, & si diffonde ne Principi per i mezzi sudetti; come prona Couarua in pract. q. 1. nu. 2. e Castro de lege pñali cap. 1. Et se tutta stà nella Republica, & da essa emana ne i Principi, chiara cosa è, che si può dire, che la Republica l'hebbe da Dio immediatamente: & in questo senso alcuni Dottori, si vagliono di questo termine: Ma al nostro Teologo non parue inconueniente valersene anco fuori di proposito, e s'auuicinò sì poco ad intendere bene quello, che significaua, che subito che fenisce di dire, che gli Principi hanno da Dio questa auttorità immediatamente, dichiara il come, aggiungendo

quando quattro mezzi humani, che sono electione, heredità, donatione, e raggion di guerra: Dimodo che gl'effempj prouano il contrario di quello, che afferma la sua sentenza, & opinione.

Per vltimo fondamento noto la conuenienza, e differenza, che è fra queste due potestà; non humana, e diuina, come distinsero alcuni (*Et latet anguis in herba*) ma Ecclesiastica, & secolare; perche potestà diuina è quella, mediante la quale tutte le creature stāno soggette al creatore. *Qui manens in aeternis creauit omnia simul*: & potestà humana è quella, mediante la quale i dominij delle cose create stāno soggetti alle medesime creature, come vien

10.

2

Gen. 1.

dechiato dal Giureconsulto; & è dimandato questo dominio dalli Leggisti Legale, come notò Accursio: & da Canonisti, Humano. Hora questa potestà humana si diuide in secolare, & Ecclesiastica, ò vero diciamo, in Politica, & Spirituale: le quali due potestà sono in tre cose fra se somiglianti, & in altre tre sono differenti. Prima conueno: no, & sono simili nel esser' ambe due necessarie. Secondo nel essere ambe due supreme, siacheduna in quello che ti contiene. Terzo nel derivare ambe due da Dio, nel modo, che poco sopra si è dichiarato.

Leg. ex hoc iure ff. de iust. & iure, in l. recte ff. de verb. sign. In c. quo iure 2. dist.

Ma sono differenti, primieramente, In quanto la potestà del Principe supremo regolarmente prouiene, & emana da Dio, mediante alcun mezzo humano: ma quella del Papa è immediatamente da Dio, & non dalla Chiesa, ne per mezzo humano, come si è dichiarato. Et di qui procede, che può il Principe Politico essersi dalla giurisdictione d'alcuno, scacciandolo dal suo Regno, ò alienando alcuna cosa di esso: Ma il Papa no; perche non può essere, che vno sia pecorella del gregge di Christo, e che non sia suo capo il Vicario di esso Christo.

Prima differenza.

Secondariamente disconuencono, in quanto che dal Principe supremo dipende tutta la giurisdictione, e potestà, che godono i suoi sudditi, ogni volta però, che nel mezzo humano, mediante il quale esso è Principe, non sia alcuna limitatione, come suol essere, quando il mezzo è electione della Republica: Ma la potestà del Papa non.

2.

non derivò da Dio per mezzo humano; se vi è varietà, anai tutta la giurisdictione de gl' inferiori, come Vescovi, &c. proviene da esso; bea che altrimenti sia d'altre potestà, le quali anco i Vescovi, & Sacerdoti hanno immediatamente da Dio, come è ordinare, consecrare, & altre.

3. Ultimamente in questo si conosce la differenza tra le due sudette potestà, che il Papa non è incapace della potestà temporale; & così l'esercita, come gli altri Principi, nelli stati, che la Chiesa possiede per donazione fattagli, ò per altri titoli humani: Et l'esercita come Papa, almeno quando è necessario per il fine spirituale, perche havendogli Iddio data la potestà, per conseguenza li concesse tutti li mezzi per esercitarla pienamente.

Ma li Principi temporali sono incapaci, & inhabili ad esercitar giurisdictione nelle cose spirituali: ancorche in quanto tocca allo spirituale, essi siano difensori, & protettori de sacri Canoni, e decreti della Chiesa, e del suo capo, sotto il cui manto, e difesa si hanno da conservare, e custodire: e tutto quello che se ritrova essere stato determinato, e fatto eseguire da Principi in materia ordinata, & che ha mira allo spirituale, non è contra la immunità della Chiesa; ma in suo favore, & difesa, e molto conforme à quello, che è confermato dalla Chiesa; e però dal Concilio Niceno è chiamato l'imperatore *Rebus, & potentia Sacerdotalis dignitatis*: prerogativa, e titolo molto menzionato ne i sacri Canoni, & Concilij, & officio molto raccomandato per essi alli Principi temporali.

Supposti già questi dieci fondamenti, venghiamo hora à preporre la dottrina del nostro Theologo incognito. Presuppone questo Autore, che vn suo amico gli domandò, *se fossero valide le censure, che N. S. Papa Paolo V. alli 27. del mese d'Aprile dell'anno 1606. pronunciò contro il Doge, & Senato di Venetia, per haver essi fatti certe leggi contro la immunità Ecclesiastica: comandandogli insieme, che dentro un certo termine trasferissero rinverso al Giudice Ecclesiastico due persone poste in dignità Ecclesiastica, che tra-*

mano nelle loro carceri; abramente li dichiara scomunicati, & interdice tutti li luoghi di quel stato, commandando a tutti li Superiori Ecclesiastici, che li osservino, & eseguiscono con ogni rigore?

Al quale risponde il nostro Dottore in Teologia, che le dette censure sono inuolide, e nulla: onde senza alcun scrupolo possono i Sacerdoti in Venetia, & ne gl' altri luoghi del Stato, celebrar la Messa, & li divini Offitj, & ministrare li Sacramenti, come prima faceuano, che le censure fossero pronuntiate: & che per procedere Teologicamente, ridurrei questa dottrina ad otto propositioni.

Questa è la risposta del nostro Teologo, che non senza ragione vuol esser in cognito: perche è altrettanto docta, quanto è modesta: & tale, che io per me non sò, se Zuinglio, o Lutero hauesse più empicamente, & più sciocamente risposto: perche s'hauesse detto, che la sentenza era ingiusta, si saria mostrato molto ardito, & difficilmente si saria potuto defendere, che con ragione non fusse notato di temerario, e sfacciato: ma al fine toccaua solo nella persona, & pendenza del Giudice; Ma lasciarsi vscir dalla bocca, o dalla penna biaslima, o goffaria si esorbitante, & empia, come è in aggiungere; *Inuolida e nulla*: doue si tocca nel offitio, e potestà del Giudice: questo sì, che è pigliare a suo carico l'empia impresa, e mostrar chiara al mondo la macchia, e l'insegna d'Heretico, per molto che la voglia coprire, e immascherare se stesso, col celare il suo nome. Et se le censure fussero sopra altra materia meramente temporale, o senza vdire la parte, si porria forse dar qualche interpretatione alla parola, *Nulla, e inuolida*; senza che si toccasse il lasciare di riconoscere il Papa per vnico Vicario di Christo, e successor di S. Pietro, in persona del quale disse a tutti li Romani Pontefici suoi successori, *Quodcumq. ligaueris super terram, erit ligatum & in caelis*; Ma essendo la materia circa la immunità della Chiesa, & hauendo precedute tante dimande, e risposte, come costa dal Breue: & con tutto ciò sentire, che la censura è *nulla, & inuolida*; dà molto che sospettare, e molto obbliga li Principi figliuoli della Chiesa, ad

Matth. 16.

E aprirui

aprirvi ben l'occhio, porvi cura, e difendere la causa de Dio; perche già qui non si tratta, se il Papa hebbe tanta ragione di fulminare le censure, ò no: e se vsò più rigore, che non conueniu: ma d'altra cosa di molto maggior momento, e sostanza: Et per darveli da costui, ò da altri suoi qualche colore, si è fatto stampare il trattato di Giouanni Gersone; ma è mala bucata quella, donde esce il panno con macchia sì stomacheuole, & che tanto potria infettare. Hora veniamo à bilanciare le otto Propositioni del nostro Teologo, che ben sono degne premesse della sua conclusione.

Prima Proposizione.

Nella prima dite, che i Principi secolari hanno potestà sopra i loro stati immediatamente da Dio, senza eccezione alcuna: e dichiara, come il ius gentium è stato introdotto ò per elezione, ò per heredità, ò per donazione, o per ragione di guerra: & ch'essi Principi, che in virtù di questi titoli saranno legittimi Signori, possono far leggi, imporre tributi, giudicare, e castigare senz'alcuna eccezione; & che questa è dottrina del Apostolo S. Pablo, che disse, Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas, nisi à Deo: Doue si vede, che parla con tutti, ancorche siano Ecclesiastici, Apostoli, & Euangelisti; perche Christo nostro Signore non fece leggi per escludere i gouerni Politici, ma per darli perfezione: ne è cosa nuoua; perche, scriben il Popolo Israelitico hauena solo Aaron per sommo Sacerdote; tuttavia Aaron istesso, e tutti erano suditi à Mose nelle cose pubbliche, come à Principe temporale; & che nella primitua Chiesa non fu distinzione di popolo fin'al tempo de Giustiniano Imperatore, che concessi questa esentione: & che quello, che si riferisce dell'Imperator Costantino nel cap. futuram, 12. q. 1. lo disse per mostrarsi religioso, e benigno verso la Chiesa: ne senza grande errore poter si verificare nel proprio senso quelle parole, Ad Dei iudicium reseruamini. Dal che raccaglia, che così gl' Ecclesiastici, come i secolari sono soggetti al Principe se-

puſſeſtare di iare d'innio, riferendo i luoghi della ſanta Scrittura, che dicono, come la poſtella, che ſercitano, è da Dio; e ſi come neſſuno è eſente dalla obediſſenza da Dio, ſai, da quella, de Principi; e chi gli fa reſiſtenza, la fa a Dio, come dice S. Paolo, il quale comanda, che ſe gli paghino i tributi; e ſe pur gl' Eccleſiaſtici ſono liberi d'alcuni di eſſi, è per ragione humana, e non diuina: ſoggiungendo, che S. Paolo dice del Principe ſecolare, Non ſine cauſa gladium portat; per moſtrar, che egli ſolo ha autorità di punire con pena di ſangue, la qual autorità non hauendo gl' Eccleſiaſtici da Dio, danno però in potere del bruto ſecolare i Chierici facinorosi, e degradati, & che finalmente queſto obbligo d'obedire alla Principi non è di conſiglio, ma di preſcritto; che per queſto aggiuſte S. Paolo, iudeo neceſſitati ſubditi eſtote, non ſolum propter illam, ſed propter conſcientiam.

Queſto è quello, che dice il noſtro Incognito nella ſua prima propoſitione, & chi ben lo conſidera, e forza, che confeſſi, vna delle due coſe, o che non vi è pur vna parola, che faccia al propoſito del negotio preſente, o che coſtui defende errori manifeſti: perche neſſuno nega, che la poſtella de Principi temporali dipende da Dio, come neanco afferma, che non poſſino governare, caſtigare, riſcuotere i ſuoi tributi, & far leggi conuenienti al buon gouerno de loro Stati; ne meno, che gl' Eccleſiaſtici poſſino ſenza peccato laſciare di offeruarle, per eſſere ſolo Politiche; eſſendo però giuſte, e non contrarie a ſacri Canoni.

Ma voler applicare queſto al preſente caſo, è bene gran ſpropoſito, perche qui vengono a contrariarſi i comandamenti del Papa, & quei del Doge, & intorno a materia, che tocca la immunità Eccleſiaſtica: Et ſuppoſto quanto ſi è detto nei diece fondamenti di ſopra aſſignati, chi farà ſi priuo di giudicio, e di conſcienza, che ardiſca affermare, che li Veſcoui, & altri Prelati ſono più obligati ad obedire al Doge, che al Papa? & che eſſi eſeguendo il volere del Papa, e non del Doge dichiarato dalla ſacrità ſua ſcomunicato, reſiſtono alla volontà d'Iddio? Ben ſi conoſce chiaro, che ſi potria legar per pazzo colui, che queſto aſſeriffe, & giuntamente concedeſſe quello ſi è

detto del' autorità del Papa, & di quella de' Principi temporali, conforme al commun parere de' Dottori Cattolici. Et perche meglio apparisca le cecità di questo ignorante, è bene andar notando distintamente le sue parole.

Il primo detto di costui, è, che la potestà delli Principi è immediatamente da Dio: & volendo dichiararla, assegna ne gl' esempi mezzi humani, per quali s'acquista il ius gentium: che, come ben quadri l'vno con l'altro, ogn'vn di mediocre giuditio saprà vederlo; Et se la parola, *Immediatà*, significa quello, che noi habbiamo dichiarato nel nono fondamento, in cosa nessuna fa à proposito del negotio presente.

Il secondo, è, che l'autorità, che ha il Principe temporale di far leggi, di castigare, &c. l'ha da Dio senza eccezione alcuna. Hora questa parola (*senza eccezione*) può hauere molte espositioni: La prima, *senza eccezione*, rispetto della materia, che sono li negotij, sopra de quali s'hanno da fare le leggi, & se costui intende di confirmar la, deu' anco intendere, che è chiara heresia, perche non può il suo Principe far leggi sopra cose spirituali: o annesso ad esse, caso però che questo buon Dottore non voglia fare il suo Principe Capo della Chiesa Venetiana, Valendosi di quei medesimi fondamenti, de quali si valse Buzero in prouare, che Henrico ottauo era Capo dell' Anglicana; che certo sono à tutto proposito, e merauigliosi per il caso, di che si tratta; Et se il nostro Teologo intende, *senza eccezione*, hauendo riguardo alla potestà, si potrà aualere del terzo capitolo del medesimo trattato del Buzero, donde proua, che li Regi sopremi non sono in cosa alcuna soggetti alla potestà Papale: Quando poi voglia intendere, *senza eccezione*, di persone, già si è chiarito esser errore, contra l'immunità del Clero, o sia de iure humano, o sia de diuino, che quãto à questo poco importa per questo negotio, come si è mostrato nel nono notabile: Et caso che in quella parola, *senza eccezione*, non voglia includer altro, che vna soprema potestà per il temporale nel modo dichiarato nell'istesso notabile, sarà costretto à dire, che non è à proposito.

Lib. 2. c. 3. de
primatu Ec-
cle. Anglie.

Il terzo, è, che S. Paolo ragiona de Principi Politici: Doue io dico, che se il Teologo intende delli soli Politici, dice vn grand'errore & buggia, perche l'Apostolo non dice altro, se non, Chi resiste à superiori, resiste alla volontà d'Iddio; senza far distinctione tra Ecclesiastici, & secolari: sì che non meno resisterà al voler d'Iddio, chi farà resistenza all'Ecclesiastico, che chi al Politico; ne in virtù di quel luogo si proua più dell'vno, che dell'altro.

Nel quarto dice, che Christo nostro Salvatore non ha fatto leggi per distruggere le Politiche, ma per dargli perfectione; & questo chi lo nega? d'è che proposto vi è detto? è forse buona perfectione delle leggi Politiche, opporsi à sacri Canon? ò pure è perfection di quelle, opporsi alle prerogative, & esentioni de Chierici, e de Ministri d'Iddio? ò siano pure de iure diuino, ò de iure humano?

Nel quinto dice, che da Giustiniano Imperatore cominciò l'esentione del Clero, e che nella primitiua Chiesa non era distinctione del foro: Questo è falsissimo, come costa per tanti decreti fatti molti, e molti anni prima, che fusse al modo Giustiniano, alcuni de quali hò riferito nell'aggiugatione delli dieci fondamenti: Et poiche questo Incognito si fa tanto pratico nella lettione di S. Paolo, leggalo bene, & vi trouerà, che al suo discepolo Timoteo, il quale era Vescouo, & no Prencipe Politico, insegna il modo, che hà da tenere quando nel suo tribunale sarà accusato qualche Prete, dicendo: *Aduersus Presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus.*

Ad Timot. 5.

Come dunque tanto tempo inanzi Giustiniano s'hauuea da intrametere quel santo Vescouo in simili negotij? & come S. Paolo ne l'ammaestra? Et tralasciata in questo la consideratione del ius diuino, vediamo, come può esser, che, essendo questa esentione manifesta, e stabilita per tutto il corpo Canonico, e ciuile, si possa vno sculare, contrauenendo ad essa? Dice forse il Couaruuia, ò altro Dottore Cattolico, che per esser l'esentione Ecclesiastica introdotta de iure humano, può il Prencipe temporale secondo che gli va al humore, offeruarla, ò non offeruarla? Non già: ma difende tutto il contrario con tutta la scuola de

Tco-

Teologi, & Giuristi; A che dunque si fa tanto caso della legge di Giustiniano, praticandosi contra essa, come anco contra molte altre canoniche, & civili?

Il sesto è, che l'Imperator Costantino per mostrarsi, clemente, e benigno verso la Chiesa, disse quelle parole contro quello, che per verità teneua. Ma in questo il nostro Dottore, in fatto, & in iure egualmente si mostra poco dotto, perche (*que ad factum*) quello che Costantino disse allora, lo comprobò anco con l'opre, e non solo in quella occasione, ma anco in molte altre, che se gl'offerirno; e, *quo ad ius*, nō era buona pietra mētre in materia si graue: ne si ha da presumer atto si indegno, in si gran Principi, e Christiani: Ma vuole questo Theologo mostrar generosità di cuore in farsi cōpagni Imperatori nel dir buggie, delle quali esso tanto si vale, & tanto l'honora, accoppiandole con la pietà, lo nome della quale dico, ch'ei mente, perche non pōno star' insieme, essendo la pietà virtù; ne saria tale, se si accompagnasse con la buggia. Il settimo è, che gl'Ecclesiastici, & i secolari sono de iure diuino soggetti alli Principi temporali: Qui il buon Theologo (se si ha dir' il vero) si mostra molto prouido; perche in calo che il Papa passasse inanzi nel negotio, priuando i Signori Venetiani del dominio, & assoluendo i iudici dal giuramento di fedeltà, non è mala preuentione publica: re hora, che essi de iure diuino sono soggetti, & che per consequenza non può il Papa toglier questo ius. Ma è vn mal consiglio per quella Republica questo, & a mal fondamento sta appoggiata, se elegge di perseverare nella disobedienza con questa confidenza; perche, oltre che dal principio della sacra Genesi, sin' al fine del Apocalisse, non trouaranno in compagnia del lor Theologo i Venetiani mai parola, in virtù della quale possino prouare, che Dio desse, & assegnasse loro questa, o quella Città dello stato, che hora posseggono; sappiamo anco, che non bastò questo fondamento altre volte, acciò Papa Giulio II. non gli togliesse Rauenna, & altre Città della Romagna, senza quelle, che persero in Lombardia, e nel Regno di Napoli. Hora dunque, il nostro Dottore con la sua Theologia potrà

potrà formarne vn caso di coscienza, & farne scrupolo, notificando à gl'habitori di quelle Città, & Tetre, delle quali furono già priuati, che guardino bene, che erano vassalli della Signoria di Venetia (cento, ò doicento anni sono) de iure diuino; & che però non haano potuto mutar Signore: Ma se dall'altra parte si leua in piedi il Principe, al qual hora obediscono, & risponda, che quelle Città, & persone de iure diuino li sono soggette; Io per me non saprei che altro concludere, se non che questo tale ius diuino è molto inquieto, & inconstante, & che molto tiene del humano, perche sempre segue, & s'accosta à chi vince.

Quello che veramente è de iure diuino (ò Incognito) tu lo sai, & lo potresti dire, che tutte le pecorelle del ouile di Christo riconoscano la voce del suo pastore particolare, quanto maggiormente del vniuersale? E' anco de iure diuino, che tutti lascino godere al compagno l'essentioni, & prerogatiue, che giustamente possiede; & che si menistti de Dio siano riueriti, e non mal trattati, perche chi si disprezza, disprezza Dio stesso, che disse, *Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit.*

Ma dirà costui, che non parla, se non del obediencia, che cia scheduno deue al suo superiore, la quale è de iure diuino, perche vien comandata da parte de Dio, & chi resiste alla giusta volontà del suo superiore, resiste à Dio; & noi confessiamo, che questo è de iure diuino; ma soggiungo ancora, che non fa à proposito del negotio, se non in quanto condanna quei, che disobediscono alla Santità di Nostro Signore Papa Paolo quinto; massime in causa, che è si sua propria, come è difendere l'immunità Ecclesiastica.

L'ottrano è, che è anco dottrina di S. Paolo, che si paghino li tribbuti al Principe; e poiche Sua Santità non s'intermette in cose tali in questa occasione, sarà più à proposito questa dottrina per instruire i gabellieri del stato, à quali giouerà molto hauer notizia di questa buona Theologia, se ben s'imo che ne saranno maestri; & ne sapranno forse, anzi vn punto di più, che vn puer men.

Il nono

Il noao è, che gl'Ecclesiastici non per leggi diuine stano esenti dal pagare li tributi donuti al Principe; ma per leggi humane, fatte per gratia delli medemi Principi, come insegna S. Thomaso. Ma dato anco che così fusse, che ha da far questo con il caso presente? la verità è, che questo Autore, ne intende S. Thomaso, ne quello che si dice; perche il santo Dottore afferma, che li Principi hanno liberato gl'Ecclesiastici da tributi, conformandosi con la legge naturale, & diuina: E ben materia questa molto diffusa, & ampla, perche vi sono molte sorti de tributi, hauendosi sempre rispetto alla necessità, per la, quales' impongono, & all'utile, che da essi risulta al medesimo Ecclesiastico: & sopra tutto, ha fatto la Chiesa le sue leggi molto giustificate; ne hora il Papa viene ad alterarle, ne meno si tratta di questa materia; ma questo Dottore vuol ad ogni modo mostrarsi erudito, & brauo, benche sia con dar colpi al vento.

L'ultimo detto del Autore in questa prima proposizione, è, che di quelle parole di S. Paolo, *Non enim sine causa gladii portat*; seguita, che solamete i Principi secolari possono eseguire le pene di sangue; & che per non hauer gl'Ecclesiastici da Dio potestà per cosa reale, dāno in potere del braccio secolare i Preti facinorosi. Dottrina veramente merauigliosa, & degna de sì sublime ingegno, come è quello del nostro Incognito, il quale qui vuol mostrare essere huomo di buona coscienza, in restituire il mal tolto: perche hauendo prima priuato il ius diuino d'alcune cose, facendole de puro iure humano, hora li vuol far la restitutione d'altr'etanto, facendo de iure diuino la prohibition Ecclesiastica intorno all'eseguire la pena di sangue, che è de mero iure humano. E certamente à me pare, che se li possa anco hauer grand'obbligo, perche dell'errore, che Guido riferisce tra molti altri delli Vualdensi, non ne prese se non la metà, perche in altre cose si stende

De Hereticis verb. occidere. molto più. Dissero dunque quelli Heretici, confutati per Alfonso di Castro, che non era lecito eseguire in alcuno, pena di morte, ben che fusse per delitto graue, & per conservatione della dignità, & autorità publica, perche questo

questo era contro la virtù della clemenza insegnataci da Christo: Hora piglia di questa falsità sol una parte l'incognito, dicendo, che questo non è proibito de iure diuino, se non à gl' Ecclesiastici; & secondo questo, non potrà il Papa condannare à morte ne auco vn Heretico, se darà facultà àlli suoi Giudici Ecclesiastici, che lo facciano, ne dispensare in suo iure, come tante volte hà fatto con gl' inquisitori contra l'heretica prauità in casi virgenti, nõ ostante che voglia, che regolarmente si offerui quella decenza del Canone, & che in qualunque occorrenza non si possa alterare senza sua particolar despenza. Hor in che luogo habbia costui letto quella espositione dell' autorità indotta di S. Paolo, non saprei dirlo al sicuro; assicurandomi, che esso non l'hà imparato ne da S. Bernardo, ne da altri, che presto riferiremo, perche dicono il contrario: & potrà essere, che l'habbia trouato nelle allegationi, che fecero in loro difesa Giouanni Hus, & Girolamo da Praga, inanzi li giudici, che i Padri del Consiglio di Costanza nominorno, per vedere, & diffinire la causa loro.

*Lib. 4. de consensu
fidei ad Rom.*

Harria ben potuto aggiungere; passando più oltre nel concetto, quello che essi soggiungono, che l'istessi Prelati procedeano contro la pietà Christiana, dandoli Chierici facinorosi in potere del braccio secolare, & lo pronaua con dire, che quando cio non fusse vero, seguiria, che la pena Ecclesiastica, di non eseguire pena di sangue, fusse mera cerimonia, & pura hipocrisia, & fraude della legge diuina; poiche il giudice secolare non faceua altro, che eseguire la pena della morte, senza vdire i rei di suono, & costera il suo officio di puro manigoldo. Con tutto ciò il fatto fù, che non ostante tutte queste loro canillationi, gl'abbrugiarono giustissimamente; & fù offeruata la legge Canonica di eleguirlo mediante la rilassatione, & ministerio del giudice secolare; ma se fusse necessaria altra cosa, non ha legate le mani del ampia auttorità sua la Chiesa, che non possa dispensare nelle sue leggi, come fa spesso volte occorrendo. Quello di che mi merauiglio è, come questo ignorante non venga ad accusar S. Pietro d'irregolare, per la pena di morte eseguita in Anania, &

F Saffira

Saffra sua moglie, & se ben S. Girolamo tiene, che S. Pietro non procedette come Giudice, ma come Profeta, annunciando la volontà d'Iddio in quella pena; non gli fariano però mancati testimonij degni di fede, & qualificati, che affermino, che S. Pietro esegui quella pena, usando del suo Primato nella Chiesa; & che giudichino, che ancorche fosse sì rigorosa, tuttavìa così conveniua, per portar in quei principij timore a tutti; Così dicono Tertulliano, S. Agostino, o l'Autore de mirabilibus sacre Scripturæ, che va annesso alle sue opere; & S. Agostino medesimo nel sermone 25. de verbis Apostolorum, & anco S. Basilio. Questi & molti altri Dottori vanno giustificando la pena, & difendendo S. Pietro dalla crudeltà, di che lo notano gl'Heretici; e fra gl'altri Beda molto ben proua, che non manca pietà nella legge seuera, quando la necessità lo ricerca: & S. Ambrosio dice, *Ubi impius interficitur, Christus infunditur, ubi abominatio deletur, sanctificatio confertur*; perche da vna parte il popolo viene a farsi accorto a spese d'altrize dall'altra meglio è per il reo pagar in questa vita con pena temporale, che nell'altra con eterna; Laonde S. Paolo (non ostante l'intelligenza, che questo Dottore dà a quelle sue parole, *Non sum uersus gladium portat*) se ben era Apostolo, & non Principe Politico, disse nondimeno contra vn incestuoso, *Ego quidem absens corpore, presens autem spiritu iam iudicauit ut presens sum, qui sit operatus est; in nomine Domini nostri Iesu Christi congregatis uobis in meo spiritu, cum uirtute Domini nostri Iesu Christi, tradere huiusmodi hominem Sathana, in uerberum carnis, ut spiritus uolunt sit in dicti Domini nostri Iesu Christi*: talche hauerà anco il nostro inognito campo aperto a contradire, & ad accusare S. Paolo: & se per forte dicesse, che non si sa, se poi si esegui questa pena; ne meno se era pena di morte: o vero dicesse, che S. Paolo parlaua con quelli, che habeano potestà scusare; così verà in tal fatto a scusarlo; non lo scuserà almeno della pena della cecità, in che condannò Elitree Magro; quando *Plenus Spiritu sancto dixit; o Plene oculi tui, & omnis fallacia fili Diaboli; in omni tuis iniquis; non desinis subac-*

Lib. de Pudi-
co. c. 2.

Lib. 3. c. vult.

Ser. 25. de ver-

bis Apostol.

In Mora. c.

11.

In Lucam c.

35.

Lib. 2. de Pa-

radiso.

1. Cor. 5.

Act. 13.

*terre via: Domini refert: & numeraturus Domini faper-
te: & erit eccles; Domus è forza, che io mi meravigli dello
solidezza, & obfusca d'intelletto, o per della poca me-
moria del nostro Teologo, che ponendosi à scrivere sopra
cosa sì graue, mostra d' non sapere, o non si ricordar qual
le cose, che sono sì ordinarie.*

Seconda Proposizione.

IN questa seconda Proposizione dico, *Chi si ben cono-
sco nostro Signore, come figliuolo d' Iddio, era Rex de Regi-
tattavia come buono non essendogli, ne prima della sua
morte; ne doppo, che fu risuscitato, da potestà di Principato
temporale: & se il nostro Dottore non haesse aggiunto
altro, si potea forse tollerare; perche la parola, *Esse rex*,
ha rispetto all' ufo, & non alla proprietà; ma doppo sog-
giunge, *ubi non debet Regno in questo mondo, & ubi uice-
nubet per sanguinem Pilato, ministro di Cesare: & dice que-
sto assolutamente senza distinguere inter factum, & ius:*
& questo anco si potea asserire ad inuertenza, se non
trascorreu a prouare, che non hebbe regno, dicendo, *ubi
comandò à S. Pietro, ubi pagasti il tributo à Cesare per am-
bitia: Alibi non era tenuto come figliuolo d' Iddio, & con-
me naturale di quella terra; tattavia lo pagò, per non scan-
dalizzare li ministri, che risuscitauano il tributo.* Qui non
si può negare, che questo buon Teologo, non parli molto
confuso, & forse lo fà ad arte, per ricoprire non sò se la ma-
lizia, o l'ignoranza sua: ma farà per l'vna & per l'altra:
con tutto ciò è necessario, che esso confessi vna di queste
cose, cioè, o che parla fuori di proposito, o che la sua
ragione non proua quello, che esso procura persuade-
re, o uero che esso presuppone per certo l'errore di Mar-
silio da Padoa, il quale hebbe sì poco intelletto, come
poco timor d' Iddio, afirmando, che Christo pagò il tri-
buto, non già condescendendo di buona voglia, ma essen-
do forzato; perche se bene inquanto figliuol d' Iddio era
libero, non era però inquanto homo: & se l'incognito*

pensò di voler defender questo, dou'ua anco pensare, che fù già condannato per la estraugante di Giouanni XXII. & se non volse dirlo, o pensarlo, è manifesto, che la sua ragione non proua cosa alcuna, come ne anco è cosa d'alcun momento in questa sua seconda Propositione, che già non sia stata sbattuta, & superata nell'ottauo fondamento: doue si tratta del Regno, & potestà di Christo nostro Signore inquanto huomo, & dell'errore di Marfilio da Padoa, & de Nestoriani: & della potestà di Pilato, & altre cose toccate da lui in questa propositione lascio à posta di riferire, perche sono così vote di sostanza, come di verità: come è dire, che non erano obligati à pagar tributo li naturali del paese: & altre simili cose, che in somma niente fanno à proposito di quello, che si tratta, se bene l'intento suo fù de applicarglielo; perche dichiarando quelle parole, *Nō scandalizentur, &c. dice egli, ueda si da questo quanto riguardo hebbe Christo nostro Signore di non scandalizare i ministri del Principe secolare, che per non farlo, lasciò d'allegare d'auer suo una esentione tanto certa, e vera, ben che non intesa da essi:* doue tacitamente per questo Temerario riprende la Santità di nostro Signore sotto pretesto, che le sue censure habbino causato scandalo, ma questo huomo ne intende quello che dice, ne bñsà quello che vuol confutare: perche se Christo nostro Signore tacque l'esentione per esser figliuolo d'Iddio, per non scandalizare, poteua almeno allegar l'altra, che egli suppone per buona, per esser naturale di quella terra, & però non doueua pagar il tributo, domandatogli, onde non v'era occasione alcuna, donde altri potessero scandalizarsi. Hora quanto alla qualità del negotio, che si tratta, tutto il mondo conosce, che è di molta consideratione, per le molte conseguenze, che può tirar seco; ma se costui l'asigna per causa il volere il Papa difendere la immunità della Chiesa, tenendo obligatione sì precisa di farlo, haà per compagni nella sua opinione tutti gl'Heretici, che negano l'immunità Ecclesiastica; & gli Farisei, che si scandalizauano delle attrioni di Christo nostro Signore, & de suoi Discipoli. Guard

egli

egli bene chi è la ragione di questo scandalo, & gl'habbi molta compassione, che non vi manca ragione, & secondo quel detto di Christo, *Necesse est, ut veniant scandala: ne autem homini illi per quem scandalum venit*.

Terza Propositione.

LA terza Propositione non tiene in se altro che una illatione della seconda, dicendo, *che poichè Christo nostro Signore non habbia esercitato l'autorità di Principe temporale, restava spinto, che non l'habbena da concedere à S. Pietro; & riferisce alcuni Autori, che riprendono il parere di quei, che tengono, che il Papa est Dominus totius orbis in temporalibus, & spiritualibus: & rispondendo all'obiettioni, che alcuno potrà fare alla sua illatione, esemplificando la divisione fatta da Alessandro facto della conquista fatta dell'Indie Orientali, & Occidentali: & soggiungendo, che non lo feci come Signori, ma come giudice arbitro, nel quale compromisero le ragioni loro quei Regi di Spagna, & di Portogallo; & che Leone III. non diede l'Imperio Occidentale à Carlo magno (come dicono alcuni, che s'ingannano) ma l'ottenne per altre ragioni, che egli riferisce.*

Niente di tutto questo fa à proposito, come si è detto, & confutato nel nono fondamento, doue si mostra quello, che sia errore in questa materia, & anco quello, che soggiace à opinioni. Et ancorche si segua l'opinione, che mangio aggrandisce l'autorità del Papa nel temporale, soprananza tuttauia molto à favor suo per il presente negotio: poichè non vi è Cattolico, che dica, che il Papa non tenga autorità molto piena concessagli immediatamente da Christo per il governo della Chiesa, nello spirituale direttamente, & nel temporale del medesimo mondo, come alcuni dicono; o come altri affermano, indirettamente; cioè quãdo sarà necessario per lo spirituale. Di maniera che le opinioni sono intorno al modo, & anco

corche

corchè per altri casi potesse esser materia di Iustanza; per il presente non ci è che dire, come si è prouaco; ancorchè fu a Santità procedente a priuatione di dominio, come hanno fatto altri Papi in altre occasioni secondo restati in tanto senza i loro stati quei, che ne erano Signori, in pena della loro colpa: sia pur stata questa priuatione direttamente, ò indirettamente, con essi vorranno.

E di qui si vede, che il nostro Incognito ha così poca cognitione d'histoire, come di Theologia; & se non fusse il mio fine trattare solamente di quello, che tocca al caso, che occorre, mostrarsi con vanità, quanto colui fusse soggetto di spasio, perche vederlo entrare, & uscire d'histoire, che finazo gli Heretici; & far gran mistico di quello, che nessuno, quando uero fusse verità, considera; certo è cosa ridicola. Ma quello, che non si può dissimulare, è il dispreggio, con che parla de Sacri Canon, quando dice: *So bene, che alcuni titolano in contrario alcuni Canon, i quali come leggi humane, non hanno auttentia, contrariando con le divine.*

In molte parti di questo tractato eccede l'Autore altri, che tractano della potestà Ecclesiastica, con poca pietà, e rispetto; ma in questa parola eccede in audacia, & temerità se stesso, quando io te loffi (se ho da dir il vero) entrai in un fermo pensiero, che non era possibile, che i Signori Venetiani ne fussero stati consapevoli, che hauessero permessa la publicatione di questo tractato, offrendone il lor consiglio uomini molto dotti in tutte le facultà, che non dariano licenza, che uscissero in stampa tante ignoranze, & ipotesi in Theologia, in leggi, & in materie d'histoire; & quando altro non fusse stato, non potea mancare termine di creanza; e tanto di cortesia in Senato sì nobile. Oud'io congetturo, che l'autor non deue esser'huomo mal nato, e vile, e di mal entragne; che infetta d'erroti, prese questa occasione per publicarli.

Cho poi per sostentarli, empia, & sciocchamente lo mi falso testimonio S. Thomaso, si può passare, con dire, che non l'attende. Che ad Autori si graui, come è al Cardinal

nal

nal Bellarmino, & altri, opponga, che parlano con disprezzo, marauigliandosi de Canonisti, che hebbero animo per difendere opinione sì falsa, e senza fondamento: sopportissi questo ancora; perchè si possono legger le loro opre, nelle quali non si trouano tal parole, ne sono termini, che habbino da vsar persone sì principali, & modeste in occasione di confutare vn'opinione tanto ordinaria.

Che anco censuri si rigorosamente l'opinione di santi Dottori graui, difesa dal Hostiense, da Gio: Andrea, dal Abbate, dal Ancarano, dal Felino, dal Detio, dal Imola, da Antonio di Butrio, & da altri sopra il cap. Nouit. de Iudi. senz'altra gran schiera di Dottori, riferiti da moderni, che difendono questa opinione, fra quali allegano S. Antonino, & S. Thomaso, non solo nel libro de Regimine Principum, che si dubitò, se fusse suo, ma nel fine del 2. libro delle sentenze, doue dice; *Papam esse apicem vtriusq; potestatis*: & che chiami tutti questi Dottori arditì, & scandalosa la lor Dottrina, passi anco questo con l'altre sue temerarie gofferie; perchè al fine la poca autorità di chi lo dice, non può far gran piaga in persone sì sode, & graui. Et che da l'altra parte gli vadano più a gusto le fauole, che fusse Matthia Illirico heretico luterano, che l'istorie tenute da tutti per vere, passi pure, che forse non porè penetrar più auanti. Che s'intrometta nella bolla della concordia, sopra il mandar i Reggi di Spagna all'Indie; perchè nella Predicatione della legge Euangelica (che è quello, che tocca al Papa) la competenza tra quei che la propongono non causi confusione, ne la potenza, de Barbari impedimento violento, passi anco questo. *Quam impertinens*; perchè lo tratta chi non sa ne il fatto, ne la ragione del fatto. Ma che sia tanto ardito, che si metta a contrariare i Sacri Canonì, & parli di essi con tanto disprezzo, è cosa molto indegna d'un Theologo; che se egli tal fusse, harria osservato, che noi altri Theologi quando indutehmo l'autorità d'un Doctor fatto a fauor di qualche opinione, che impugniamo come non probabile, se ben potriamo rispondere, che quel Santo Dottore s'ingannò, non però consumiamo di farlo: ma se gli

*In c. Nouit.
de Iudi. Hier.
Bal. lib. de co-
ren. Imp. c. 1.
rol. y. D. Tho.
22.*

de Iudi.

gli da qualche interpretatione; pur che si possa adattare alle parole; e quando l'autorità è vn poco violenta, sogliamo dire, che non seguitiamo quel Autore nella tal opinione. Vsa dunq; la Theologia, & con gran ragione, il trattar con modestia descritti, & detti di Dottori graui: Quanto maggiormente trattando de Sacri Canonì? Sappiamo vn poco, quando fù mai, che li Sacri Canonì si oppossero alla legge diuina? Quando si determinarono nella tal materia senza particolar assistenza dello Spirito Santo? Gl' Imperatori Catholici li chiamano Canonì Sacratissimi, come in tanti Concilij, & Epistole si legge. Che stile è dunque questo sì temerario? che vilipendio sfrontato? Contra vn neruo de più principali, che tenga la Religion Christiana? Chi è questo huomicciuolo, che così spara delle leggi della Chiesa? Ma se fusse stato persona dotta, & hauesse parlato con proprietà de termini, non harrià detto, che vn Canone è contrario all'altro; & molto meno, che fusse contrario alla legge diuina, perche quando vna legge Ecclesiastica si reuoca per vn'altra, già la prima cessa d'esser legge: & questo conuiene farsi molto ordinariamente nelle cose di gouerno, che in vna occasione alcune leggi si fanno per giuste, & conuenienti, le quali in altre occasioni non seruiranno per tali. Così la Chiesa muta nella sua Monarchia le leggi, come più gli pare, che conuenga, & quando basta dispensare nella legge per vna volta, o per più, lo fa; come anco quando conuien riuocarla. Con tutto ciò non si può dire propriamente, che trà Canonì ve ne sia vno contrario all'altro: & quado pur si parlasse per questo termine, se gli potria dar qualche interpretatione, trattando de Canonì spettanti à cose particolari; ma de Sacri Canonì, che parlano di cosa tanto graue, & necessaria, è tanto immutabile, quanto la potestà del Papa, sopra la quale non si formano Canonì, senza particolar assistenza dello Spirito Santo, è grand'impietà: & benchè alcuni ricerchino di chiaratione, sendoui varietà d'opinioni circa il modo, che si debba intendere; precipitarsi à dire, che sono contrarij al ius diuino, & che come tali, sono senza autorità, è vn par-

parlar molto indegno di Cattolico, quato più di Teologo

Quarta Proposizione.

Nella quarta proposizione seguitando innàzi nel cammino della dottrina dell'altre. *Pròua per la metafora delle chiavi, di che si valse Christo nostro Signore parlando con S. Pietro, Tibi dabo claves Regni Cœlorum; che la potestà, che allora gli venne data, come a suo Vicario, era meramente Spirituale: & che questa fù la potestà, che venne a fondare Christo, & non la Monarchia temporale, la quale ha avuto già Dio, come autore della natura, fondata fin dalla creazione del mondo; & però quando nostro Signore disse Data est mihi omnis potestas, la diede a gl' Apostoli limitata quanto alle cose sole Spirituali; perché insufflauit in eos, & dixit, Accipite Spiritu Sanctum, Quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt: dal che vengono a seguirar due cose, l'una, che l'Autorità del Papa è solamente Spirituale, & solo concerne la cura dell'anime; l'altra è, che per poter si auualere di questa potestà così limitata, come esso assegna, in quanto alla comunione, la quale si fonda in quelle parole di S. Mattheo; Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tanquam ethnicus & publicanus, è necessario, che preceda il peccato, & l'ostinatione nel peccato.*

Matth. 18.

Già è stato confutato tutto quello, che dice in questa obiectione; & quanto a quello, che tocca alla scomunica, e peccato, che costui presuppone, si trattarà poi: & così si potrà tralasciare questa proposizione: con tutto ciò mi pare di notare alcune parole di essa, perché maggiormente apparisca l'ignoranza di questo Theologo, o che si finge Theologo, che se fusse anco de principianti, harria pur saputo far distinctione tra la potestà del assolvere data da Christo a suoi discepoli, & tra l'altra di governare la Chiesa; & tra quello, che gli veri Theologi dicono, allegando luoghi della scrittura, e traditioni Sacre, sopra che ciascuna di queste potestà si fonda, confor-

G me

me alla dottrina tanto usata da Santi, & tante volte repetita ne Sacri Concilij, & decreti Apostolici; & nō cōfonderia vn passo con l'altro; costume usato da gl'Heretici, per ingannare i Semplici.

Nel capitolo 20. di S. Giouanni (dice l'Incognito) si vede, che hauendo detto il Signore, *Data est mihi omnis potestas in celo, & in terra*, la dà à S. Pietro, & insieme à gli altri Apostoli limitata, soggiungendo, *insufflauit in eos; & dixit, Accipite Spiritum Sanctum*; Ma quelle parole, *Data est mihi omnis potestas*, non sono scritte da S. Gio: ma da S. Mattheo; & meglio l'accomodaria con quelle di S. Gio: *Omnia dedit ei Pater, in manus*, & con quelle, che itapno nel medesimo luogo, che esso riferisce, *sicut misit me Pater, & ego mitto uos*: che così fece S. Agostino per provare quāto sia grāde l'auttorità, che Christo lasciò nella sua Chiesa; & nō con qlle parole, *Quotū remisistis peccata*; p farne illatione tāto ignorante, che questa potestà era limitata; che è vna inscriptione molto impropria per la potestà Pōtificale: ma l'imparò dal opre di Vuicleff, & non da quelle de Santi Padri già allegati: perche S. Thomaso chiama questa potestà, *Apoa vtriusq; potestatis*. & S. Agostino gli dà titolo d'eminētissima, & da lui l'imparò il Dott. Nauarro (al quale si rimette il nostro Theologo) ma se l'hauesse ben letto sopra il medemo luogo, che cita in capit. Nouit. de Iudicijs, non harria detto, che l'auttorità del Papa è meramente Spirituale: perche se per questa parola, *Meramente*; intende principalmente, dice il vero; ma lo dice fuori di proposito; ma se per *Meramente*, intende solamente così, à fine, d'escludere l'uso della potestà temporale, quando è bisogno, & conuiene allo Spirituale, è heresia cōfutata p l'istesso Nauarro, che seguendo altri Autori, dice nel medesimo luogo: *Papa in ordine ad Spiritualia habet amplissimā potestatem super omne temporalem, & potest non solū ea, qua possunt Principes Seculares; sed & facere nouos Principes, & tollere alios, & Imperia diuidere, & pleraq; alia.*

Hora confessando questo valente Teologo, che il Nauarro è Auttore fondatissimo, molto ben faria ad imparare

Io. II.

Nauarr. in
cap. Nouit.
de Iudicijs.

car da lui di parlare propriamente; & senz'altro dubbio, costui inciampò in altre parole di questo Dottore, che dice, che la potestà del Papa non è meramente temporale; & ne pigliò la parola, *Meramente*, & l'accompagnò con l'altra parola, *Spirituale*, & ne partorì vn Mostro di amertamente opposto, à quello, che dice il Nanarro; perche chi afferma, che la potestà non è meramente temporale, non esclude già del tutto da lei il temporale: ne mai pensò cosa tale colui, che con tanta distinctione haueua disputato la questione, & riferito quelle parole di Nicolò Papa: *Christus Petro atque vnae Glauigero, iura terreni simul, & celestis Imperij commisit*; & quell'altre del Cap. autoritate. *Hac in mandatis damus, & spirituali simul, & temporalis gladio malignos illos insequitur*. c. 1. d. 2.

Dechiarendole secondo la dottrina insegnata nel numero 118. Dal che apparisce, che nel questo Autore, ne altri de' Cattolici fauoriscer in parte alcuna gl'errori che tocca il nostro Incognito, dandogli per fondamento l'imaginationi, & chimere, che ci si finge: & fra l'altre ben'è pestifera la grammaticale, che esso causa da quella parola, *Animas*, usata dalla Chiesa in vna collera, *Animas ligandi, atque soluendi*, &c. Donde costui raccoglie, che l'autorità Papale nò si estende ad altro, che al legare, & al sciorre l'anime; ignoranza veramente pedantesca, gròssa, & temeraria: Ma se tanta alteratione li causò il vocabulo del genere femminile, *Animas*, si potreu per quietare col neutro, usato da Christo Signor nostro allora che disse, *Quodcumq; ligaueris*; con che dichiara l'ampiezza della Potestà, che costui vuol restringer solo allo Spirito: Quanto più, che della voce, *Animas*, era molto ben chiaro il significato in quella oratione, conforme al senso, che in tanti luoghi della sacra Scrittura, se gli dà; & quando altrimenti dica il nostro Teologo, mi risponda. Quando il Rè di Sodoma disse ad Abraam, *Da mibi animas*, & cetera tolle tibi: voleva forse riscattare gli spiriti di quei, che stauano carcerati, & lasciar i corpi in seruicù? Et quando, parlando de' figlioli, che nacquero à Giuseffo nell'Egitto, dice la sacra Scrittura, *Filij autem Ioseph, qui nati sunt ei in terra Aegy-* Gen. 14.

psi, anima dua. Sappiamo vn poco, come nacqberd qhel-
 le anime: perche secondo il rigoroso senso di questo va-
 lente espositore, harrà senz'altro la moglie di Gioseffo
 partorite doi anime, sendo rimasta grauida de' corpi. E
 quando Iddio commandaua, *Anima, qua tetigerit aliquid*
immundum, siue quod occisum est à bestia, rea est, & deliquit:
 sarà necessario dire, che questa legge parli con le anime,
 che gl'Heretici Priscilianisti credenano, che peccassero
 ipanzi che entrassero ne corpi; & che quelle mille anime,
 le quali eleffero morire per non voler còbattere nel gior-
 no di Sabbatho: *Mortui sunt ex quo, ad mille animas;* non
 potremo già intendere, che la loro fusse morte dell'ani-
 ma (frase accomodata alla morte della gratia, che in
 noi caggiona il peccato) attestando la sacra Scrittura
 la sepoltura loro: si che resta certo, che chi compose quel-
 la oratione, valendosi di termino, che usò lo Spirito san-
 to tante volte nelle sacre lettere, d'essuna occasione di-
 de a questo Dottore, di cauarne sì notabile sproposito: Ma
 se la prese esso per suo capriccio, come anco col medemo
 fondamento dice, che la scomunica presuppone pecca-
 to d'obinatione, & forse in suo linguaggio vuol dire ino-
 bedienza, ò contumacia: ma è gran differenza tra l'vno,
 e l'altro; perche può ben star vno, ostinato in vn peccato,
 che non sarà per questo scomunicato, caso però, che nò
 habbia preceduta l'ammonitione della Chiesa: Può anco
 vno esser inobediente, senza star ostinato: ma questo no-
 stro Teologo come è sì ben instrutto ne i termini Teolo-
 gici, in tutto parla d'vn'istessa maniera. Et perche più
 abasso doueremo trattar distintamente del peccato, che
 ha da preceder la scomunica, benchè qui il nostro Do-
 tore, ne dia vn motiuo, lo tralasciamo per hora.

Quinta Propositione.

IN questa quinta Propositione va mescolando diuerse
 cose, a molte delle quali già s'è risposto: & io per mag-
 gior chiarezza ho eletto compartirla in periodi.

Dice

*Dice dunque nel primo; che, se bene affermano alcuni; e le persone, e beni de gli Ecclesiastici sono esenti dalla po-
tè secolare per legge diuina, tuttauia, e più conforme alla Sa-
a Scrittura, & alle detti de Santi, & alle historie l'opinio-
ne, che asserisce, che questa esenzione è de iure humano.*

A tutto questo già si è fatta la risposta nel ottauo fo-
ramento, e nella risposta fatta all'ottaua proposizione,
oue si è sufficientemente probato, come s'habbi propria-
mente a parlare in questa materia, ritocata da questo
non Maestro senza uolte, & sempre fuori di proposito,
perchè intesa quella opinione nel modo, che la dichiara-
no questi Dottori, & tra essi quello medesimo, che egli al-
lega a suo favore, non resta che porre in dubbio, che di-
sputate in questo, se non sapere se morèdo senza far penitè-
za quei, che sono colpati, & cōprei in questa disobbidienza,
se andranno all'inferno de iure humano; o pur de iure di-
uino; & se questo loro Teologo è vn mascalzone, e vn
goffo de iure humano, o de iure diuino.

*Secondo in confirmatione della sua opinione replica quello,
che haueua detto nella prima proposizione, delli Suorabbi del-
la legge vecchia, & quello che fite Giustiniano a fauor del-
Chiro.*

A questo anco si è risposto già, & mostrata l'ignoranza di costui in iure, & in fatto.

Terzo, preme il suo parere con l'appellatione, che fece S. Paolo al tribunal di Cesare, per lasciare (dic'egli) esempio a gl'altri.

Questo è vn gratioso barbarismo: ma hauesse almeno detto ancora, che S. Paolo era Vescouo, & che però doueua appellare a S. Pietro, & dimandar lettere testimoniali, che facessero fede dell'appellatione interposta, a fine di cauare precetto de comparendo in Antiochia; onde esso potesse liberarsi dal tranaglio, in che l'haueua no posto i suoi paesani inanzi il Tribunale del Gouernatore di Cesare. S. Gio: Chrisostomo dice, che l'Apostolo giudicò cōuenire al seruitio di Dio, il liberarsi da quella calunnia: Stante questo, vediamo se per consiglio l'intanto, douea S. Paolo appellarsi al suo Prelato, o al Superiore

riore di colui, dal quale riceueua l'aggrauio, essendo Gentile, & gli accusatori Giudei?

Ma lasciate da parte la semplicità di questo argomento, presupposto il tempo, nel quale fu intromessa quella appellatione, che non potea farsi in altro: supponiamo, che hora viene il caso, che pure nella Chiesa è Monarchia Ecclesiastica, con tribunali sì distinti, & fra se conosciuti, dall'infimo fin al supremo del Papa; che questo Teologo fusse mandato dalla sua Republica a Candia, & nel viaggio fusse preso dal Cicale, o da Ammorattè Rais, contra le conditioni di pace stabilite tra la Signoria, & il Turco: & chi appellaria egli in questo frangente? Al Patriarca di Venetia, o pur al Papa, perche communicassero quel corsale, che l'hauessero fatto preggione? Risponda bene a questo, se può: & se no, confessi, che è l'istesso caso questo, & quello di S. Paolo. Ma si può stringer altro più? Se il Governatore de' Tiroli, che è Cattolico, & che riconosce la potestà del Papa, hauesse fatto al nostro Dottore vn torto simile, ben harria potuto lamentarsene al Papa, & far istanza, che si procedesse contro quel Governatore con censure Ecclesiastiche; ma se, lasciando questo ricorso, hauesse appellato al gran Turco, e inanzi lui si fosse doluto del aggrauio, che il suo iniquo gli faceva, che peccato commetteua egli? Ne sono questi casi imaginarij, ma tanto morali, che pochi giorni sono occorsero a me stesso, facendo l'officio di Seruo della mia Religione; perche, hauendo il Balsà della Suria, & i suoi ministri, che tiene in Gerusalemme angariato i Religiosi, che lui dimòstrano, con certi tribuni ingiusti, fu necessario appellare a Costantinopoli, dove fu uenuto vdiui nel Consiglio del Turco. Et vn'altra volta la Santità di Clemente VIII. di felice memoria; mi commandò, ch'io andasse a Vienna, & castigasse il Prouintiale d'Austria, per hauer disobedito ad vn Commissario Apostolico, & fatto ricorso al Principe, il quale impedì poi il Commissario dal far l'officio suo, conforme a' comandamenti di sua Beatitudine. Foi pronto a obedire, e v'andai: Mi fu fatta resistenza dal Principe, & dal suo Consiglio medesimamente, dicendomi, che io faceua

faccema conto i privilegij d'Austria: opponendomi in questo il falso; Difesi le mie ragioni per tutte le strade possibili; & perche questo non bastava, appellai al Imperatore; Ma vedendomi effi apparecchiare per andare a proseguir la mia appellazione, si arresero; & io in tanto liberamente eseguii quanto sua Santità m'hauera imposto. Di maniera che non è proibito al Chierico aggrauato da vn secolare, che ò li vuol torre la robba, ò la vita, il far ricorso al Giudice del malfattore, perche gli faccia giustizia, e lo difenda: Ne fece altra cosa appellando S. Paolo, il qual protestò prima la sua innocenza, & poi l'aggravio, che il giudice gli faceua: *Judais non nocui, sicut tu melius nosti*: E poiche ti costa, che io sono innocente, vuoi pur anco per far cosa grata à miei nemici, darmi in lor potere: ma hauendomi effi accusato al tuo Tribunale, non voglio patire, che siano giudice, e parte: *Nemo potest me illis donare, Cæsarem appello*: che è tuo superiore; effo mi defenderà dell'aggravio, che tu minacci di farmi.

Quarto, Dice, *Che Ottone primo di questo nome Imperator Christianissimo, priuò di sua propria auttorità Giouannò XIII. per esser buono pessimo*.

Molto ei saria che dire sopra questa historia, perche ne Ottone di sua propria auttorità priuò il Papa, ne con auttorità aliena: & se l'hauesse fatto, non saria stato degno del titolo, che gli da de Christianissimo: Al fine è certo, che fra gl'Historici è gran controuersia di questo: confessando il Platina la confusione per la poca pratica, & diligenza dell'Historici di quel tempo. Ma sia come si voglia, dimando hora io à questo buon Teologo, se gli pare, che hoggi l'Imperatore lecitamente potesse priuare vn Papa, che fusse virtuoso? Sono io sicuro, che, se costui è Cattolico, dirà, che non può farlo. Se dunque questo è vero, à che proposito indurre historia si incerta, variamente raccontata, secondo il gusto vario di quei, che la scrissero, non mancandone tante altre, & inrefragabili, per le quali si ha, che non solo deposero, ma fecero morir tanti Pontefici? Ha cominciando da Nerone, che fece crucifiggere S. Pietro, tronerà, che altri trentadua Successori gli fecero compa-

compagnia del martirio, patito per la fede da Imperadori: doppo li quali non sono mancati altri Tiranni, & Heretici, che hanno fatto l'istesso con altri Papi; & così non harrà bisogno di ventilare, che disse Platina di Papa Giomanni, che emendò Honofrio, che falsificò Matthia Flacco Illirico, che approssò Teodoro Beza: Ma potrà (lasciando tante ciarle) convincere il Papa con il suo stesso Breniario, nel quali leggono molte sentenze d'Imperatori contra Papi: & tutto questo farà sì a proposito del caso presente, come la priuatione fatta per Ortone propria autorità; E se forse dice costui, che non parla de tirannie de Pagani, ò de mali Principi, ma di quello fece vno, che era Principe Christiano, verrà a dir l'istesso, confessando, che l'Imperatore lecitamente lo può fare, ogni volta che si presenti l'occasione; & se questo è suo parere, ne à noi più bisogno di disputare, ne à lui di fingersi Cattolico.

Dist. 63.

Quinto. Dice, *che, se la sensione è de iure diuino, per che diede Papa Adriano I. autorità à Carlo Magno di poter eleggere il Romano Pontefice? come anco si vede dal Cap. Adrianus, & dal cap. in Sinodo, doue Leone VIII. concessse l'istesso ad Ottone I. Imperatore?*

A questo risponde, che è poco bisogno à prouar l'inganno, nel quale fù Gratiano, intorno à quello, che disse in questo proposito; & manco di confutare gl'imbrogli veramente degni di riso, che di li vanno tessendo gl'Heretici nelle loro centurie; perche non serue niente per il presente negotio, come intenderà ciaschuno, che si ponga à considerare la forza di questa conseguenza, al parer del nostro Teologo indissolubile: Il Papa diede facultà all'Imperatore, perche in Sede vacante nominasse il successore à Pietro, dunque l'esensione del Clero non è de iure diuino: Stupenda conseguenza, e degna d'un tal ingegno? Ma per gratia intendiamo da costui, la nostrz questione è forse intorno al mostrare, à chi appartiene la electione del Papa? E quando pur questo fusse, se costui confessa, che Papa Adriano diede questa facultà à Carlo Magno, adunque Carlo non l'hauera se non dal Papa; & potea questo allegarsi à proposito, quando si trattasse, se tocch

al

al Papa il dar ordine per l'elezione del suo successore: ma certo è vn puro sproposito allegare questo fatto, per inferire, che l'elezione del Clero, ò non è de iure Diuino.

Sesto; Ponę quęgli Autori a fauor della sua dottrina (i quali, secondo lui dicono, che la giurisdizione del Clero è de iure humana) e mostra, che non solo S. Paolo la insegna, ma S. Gio: Chrysostomo, S. Tomaso, Soto, Conararia, il quali allegano Innocenzia terzo, e l'Alciato, Ferrara, e Medina la difendono; soggiungendo, che dei autorit  di Conararia, e di Soto si b da far gran conto, per hauer questi doi Autori scritto doppo il Concilio di Trento.

Gi  si  fatta risposta   tutto questo sufficientissima; & quanto, al dover si far maggior stima di Soto, e Conararia, per hauer scritte doppo il Concilio Tridentino; Io per me non la rapisco, giuro, che neanco costui la intenda.

Prima; perche Soto mori molto prima, che il Concilio fusse fenito, & prima che si trattasse in esso di questa materia, che   registrata nell'ultima sessione.

Secondo; perche in difesa di quella opinione sanamente intesa hanno scritto altri huomini molto graui doppo il Concilio, come il Cardinal Bellarmino, il Dottor Nauarro, & altri.

Terzo; perche ne   Soto, ne   Conararia pass  mai per il pensiero di difendere la loro opinione nel modo, che questo moderno espositore l'interpreta,   suo capriccio.

Vltimamente fo questo argomento, che, secondo il mio poco giudicio, non ha replica in contrario:   questi Autori hebbero opinione intorno   tale questione contro quello, che determina il Santo Concilio,   l'hebbero conforme al Concilio,   vero come di cosa, che il Concilio non tratta. Se fusse di queste tre cose la prima, non per questo saria la loro dottrina di pi  autorit . ma di pi  temerit , & essi molto degni di reprobatione, hauendo hauuto ardire di tener opinione contro il Concilio Generale; se la seconda non importa, che scrivessero doppo: &

H

molto

molto meno importanti, se fosse la terza. A che proposi-
ro dunque questa spaz ponderatione? & per dire il vero,
se valesse questo, douriano molte grazie a Dio, per haver
gli fatto nascere sì tardi; poiche dicendo essi il medesimo,
che S. Paolo, & li Dottori della Chiesa, godeuano pre-
rogatiua speciale perauer esser scritto doppo il Concilio
di Trento: Ne è cosa ilanco degna di sù, che ponendo il
nostro Teologo fra quei, che nomina S. Paolo, dica, che
non è solo S. Paolo; basti che non fosse bastato il sobri-
fimento, quando era verita l'hauesse indotto; & accom-
pagnandolo con S. Chiristostomo; & S. Thomas, conclud-
de con questo, che l'autorità di Soto, & di Covarruola
s'ha da scartare assai: perche scrissero doppo il Concilio
di Trento: e quanto è Innocenzo Terzo allegato (Secon-
do costui) da Covarruola, non disse mai cosa tale, ma si
ben il contrario, se meo è allegato da Covarruola; &
per concluderla per dritto, & per rovescio scrino imperi-
nentemente questo Dottore: *Quidquid in butram ve-*
nit.

In ultimo dice, che da quanto s'è detto di sopra, si racco-
gliano due verità negative efficacissime: la prima, che la esen-
sione del Clero non è di iure diuino; poiche non si troua in
tutta la Sacra Scrittura. La seconda (e traduco le sue formali
parole) che nessun Principe secolare Christiano, hauendo mi-
ra alla quiete: & buon gouerno dello Stato suo, guarda a
questo; & però lascia goder a gli Ecclesiastici quelle esentio-
ni, che li pare: & non gli lascia goder quelle, che non gli pare.
E benchè alcuni vagliono, che il Canone se offerui come legge
humana, tuttauia per quello che si eua dalla dottrina della
prima propositione, se doue attendere al privilegio del Prin-
cipe; & al costume di stimolato dal medesimo Principe, & al
Canone ricevuto; il qual non è sopra il ius diuino: Dimaniera
che tenendo il Principe secolare la potestà sopra tutti i suoi
sudditi di iure diuino, non sò come quella potestà li possa esser
seminata, o leuata affatto per negotio; che è di iure humano;
conforme alla regola de legibus; Quotiescumq; occurrunt
duo iura, minus debet cedere maiori.

Questa materia si tratterà a lungo nella risposta della
prima

prima proposizione, & anco nell'ottavo fondamento di doue si caua quando poco fondato parlò il nostro Teologo nella prima illatione; poiché, oltre esser falso l'antecedente, sendoci molti luoghi nell'vno, & nell'altro testamento, per quali consta l'esistentia del Clero quando altro testimonio non ci fosse, la conseguenza, che se ne tira, adunque non è de iure diuino, è presa da gl' Heretici, i quali negano le tradizioni Apostoliche, come s'è dichiarato. Sendo la verità, che molte cose non sono espresse nella Sacra Scrittura, & è di fede, che sono de iure diuino, come le forme d'alcuni Sacramenti, & altre cose. Dal che si può argomentare il molto valore, & sapere di questo huomo, che chiama verità efficacissima vn argomento formato d'antecedente falso, & di conseguenza heretica.

Quanto poi alla seconda verità di costui, mi pare, che trapassi i termini d'ignoranza, & che si leui la maschera affatto, & si scuopra temerario d'arte maggiore, accociando, & mescolando sempre l'Heresie moderne con la raggion di stato; perche è vn grand'errore, seruirsi di questa protesta, che la esistentia del Clero è de iure humano, per inferir di qui, che l'osservanza de Sacri Canon pendè dalla mera volontà del Prencipe secolare; & quello che più importa, affermare, che così fanno tutti i Prencipi, che osservano, o non osservano i Canon, come più li vada a gusto: la qual dottrina come infatto è falsa, così è in iure atheistica, scismatica, & erronea. Et per meglio chiarir tutto ciò, è bene sapere, che vi sono tre sorte di Politici.

Alcuni sono Politici manifesti, & scuerti, che pigliando ogni cosa sottosopra, tutto negano; i quali per conseruarsi, e aggrandirsi nella vita presente, riducono tutto il gouerno à legge di stato, la quale vanno poi alterando secondo gl'accidenti, che occorrono, oattendendo sempre à quello, che ad essi pare, che più gli conuenga: Dimodo che, se nel termined vn mese sarà coueniènte come mezzo per il fine di conseruarsi, o d'aumentarsi nello stato presente, farsi Turco, & nell'altro mese Giudeo, e nell'altro Caloinista,

tutto è loro lecito, come nota Genebrard nella sua Cronica, parlâdo di Buzero, che fù prima Catholico, poi Zuingliano, poi Luterano, e vltimamente morì Giudeo. Questo fù il camino, e l'intento del Macchianello, e del Autore del maledetto libro *De Tribus Impofforibus mundi*.

Li fecondi Politici sono alenni altri, che hanno l'isteffa opinione, ma non la mostrano, anzi confeffando, che vi è Dio, & che per forza ha da effer alcuna Religion vera, approuano qualchuna di quelle sette, che vanno infettando il mondo, hauendo l'intention loro diretta solo à quella, che li torna più conto, & che più sia contraria alla Religion Cattolica, che insegna la santa Madre Chiesa Romana: E pigliano questo ponto per effentiale inquanto alla Religione, che eleggono; & tutto il resto come accidente. Et per dir il vero, questa è ottima cautela per chi vuole ingannar altrui, perche non vi è cosa tanto à proposito per conseruar le tenebre, come è asconder la luce: & non effendo possibile, che questa luce di verità stia in più, che in vna Religione, fanno astutamente costoro, in fuggire dalla Cattolica, che è sola quella, che *in tenebris lucet, & tenebra eam non comprehenderunt*: Et è molto raggioneuole, che iui stia la verità, doue s'indrizzano come à bersaglio tutte le fette della buggia: & di qui nasce il multiplicarsi tanto le sette false, perche vn sol cammino basta per accertare; ma ve ne sono molti per errare: e così per rispetto di non dar al segno, il medemo è dar alto, che dar basso, ò à vn lato, ò lontano, ò appressato; benchè secondo le regole de quei, che fan professione di tirar al bersaglio, vi sia vn tiro meglio che l'altro; che à punto di questa maniera stanno le sette de gl'Heretici: E questa è la ragione, che in Alemagna, in Inghilterra, e in altre parti, noi vediamo in vn Castello, in vn Borgo, e in vna isteffa casa varie sette, che pur vinono in pace fra se, & tutte si vniscono nel odio contro i Cattolici Romani.

La terza sorte de Politici è di quelli, che credono l'isteffo che quei dell'altre due; ma eleggono la Religion Cattolica per l'esteriore, che per il detto fine li sia meglio, & più

Donna

& più li conuiene: per potere come ladri di casa far meglio guetra alla Chiesa con la legge di stato, pigliandola, & sostenzandola per superiore all'humana, & anco alla diuina.

Di queste tre sorti de Politici fa il nostro Teologo vna mescolanza, accoppiando quel che disse Caluino nel luogo allegato, Pietro Martire, & Lutero sopra l'Epistola ad Romanes, con la dottrina del Macchiauello; & dichiara l'Apostolo S. Paolo, secondo l'espositione di questi deuoti Dottori, appuntata da Carlo Molineo, & confermata dall'Incognito nostro con l'vso de tutti i Prencipi, ma leuando sì falso testimonio a quei, che sono veramente Cattolici, fece molto bene a nascondere il suo nome, perche non saria possibile, che tenesse sicura la vita (sopra la quale io certo non assicurarei alcun mio censo) se fusse conosciuto in quella Republica, alla quale fa grandissimo smacco, e offesa, perche dà occasione a quei, che non ben sanno quanto sia sempre stata Cattolica, di credere, che essa costumi di offeruare solo i sacri Canonì quando, e come gli vada a capriccio, & gli torna bene; & nel resto sprezzarli: perche diranno, Non è possibile, che questo Teologo hauesse tanto ardire d'affirmar cosa tale senza esempio; & essendo chiaro, che egli mentisce in quanto a gl'altri Prencipi Christiani: senza dubio, che, hauendo esso affisato questo di tutti, gl'hauerà misurati con la canna de suoi Senatori, & regolati con l'vso della sua Republica: Di maniera che a me pare, che corra gran pericolo, come quello che appone a personaggi tali sì gran falsità. Si metta pur ciascuno la mano al petto, & sopporti, ò risponda secondo quello che vedrà, che riguarda il suo Prencipe; che per quello, che tocca al mio, dico, che mente questo ignorante, come indegno blasfematore, Macchiauellista; & questa legge, che esso fa superiore a sacri Canonì, non è legge di stato, ma di stalla; & cerchi in altra parte questa schiatta de Regi Christiani, che in Spagna almeno non la troncarà: troncarà bene, che per compimento della Prophetia di S. Gregorio (il quale, raccontando il martirio del santo Prencipe di Spagna Hermenegildo, disse, che il suo sangue

sangue sparso haueua à far frutto molto abbondante) dal Rè Flauio Recaredo fratello del santo Martire, che fù il primo de Regi Gothi, che diedero obediènza alla santa Chiesa Romana, fin'al tempo presente di Rè Filippo III. che Dio guardi, e custodisca, sono stati Regi sessanta vno, per la linea di Castiglia, e di Leone, senza quei d'Aragona, di Portugallo, e di Nauarra: e nessun Rè legitimo (legitimo dico perche Vuitiffa fù Tiranno) hà lasciato in spatio de mille, e tanti anni di conseruare se stesso, & tutti li suoi stati nell'obediènza del Romano Pontefice, senza mai deniare da essa per qualunque occasione, & accidente habbi potuto nascere: E saran forse pochi quei, che dicano, essere stata poca occasione, che alcuna parte di Spagna s'allontanasse da questa santa obediènza, pensando alla longa contesa, & guerra crudele, stata fra questi Regni sopra la successione d'alcuni stati, e d'altre cose: doue fauorendo il Papa quei d'vna parte, giamai quei dell'altra gl'hanno perduto il rispetto, e l'obediènza, in tutto quello, che à lui toccaua de disporre, come Vicario di Christo Signor nostro in terra; come anco in tempo della guerra, che si fece come con Principe temporale, contro Clemente VII. & Paolo IV. per causa de gl'accordi, & leghe fatte da quei Pontefici con gl'inimici di Spagna, & essendo rotta la guerra, non si ruppe mai il freno del rispetto douuto à quella santa Sede, nè fù mai permesso, che si mancasse nell'obediènza, che come à Sommi Pontefici s'agli doueua; ne che vi fusse alcuna nouità, in materia di esufure, ne de prouisioni de uacanti, ne d'altra cosa, benchè minima, toccante à sacri Canonì, & alle leggi della Chiesa.

Parimente da quel tempo in qua, che Recaredo diede l'obediènza al Papa, non è mai stato approuato alcun Concilio da S. Santità, che non sia stato subito riceuuto, & obedito da i Regi di Spagna; e ben si conobbe la perfettione del obediènza loro alla sede Apostolica nel Concilio di Costanza; poiche con esser Bene detto XIII. di natione Spagnolo, & con hauerlo obedito tanti anni li Regi di Spagna, tenendolo per vero Pontefice Romano,

come

come lo tenevano , & predicavano huomini dottissimi & sanctissimi , fra quali era anco S. Vincenzo Ferrerio suo Confessore , che a quel tempo istesso faceva molti miracoli; con tutto ciò nel medesimo punto, che Benedetto volse resistere à quel Concilio congregato legitimamente, per estirpar la scisma, il Rè di Castiglia Don Giouanni primo di questo nome non volse più prestargli obbedienza ; come costa dalla sua cedola reale , data in Valgliadolid à 15, di Gennaro, dell'anno 1416. E seguirono l'esempio di questo buon Rè, Don Alfonso V. Rè d'Aragona, e Don Ferdinando suo Padre , & obbedirono à Martino V. offeruando anco in tutto il santo Concilio di Costanza. Et pure in alcuni altri Regni della Christianità non è stato ancora riceuuto il Concilio di Trento , & in ben pochi s'offerua, come si deue . Io so bene, che dappo esser stato confermato per Bolla di Pio IV. nell'anno del 1563. del mese di Gennaro, il nostro Rè comandò per suo Real decreto, che si offeruasse puntualmente in tutti questi suoi Regni ; & fù del medesimo anno, à gli 11. di Luglio, che vici questo editto, accompagnato da parole degne veramente di Principe sì Cattolico : similmente non hanno mai voluto amettere i Regi di Spagna (come hanno ammesso altri Principi Cattolici) Concilio alcuno , che il Papa habbi recusato di confirmare, come si vidde in quello di Basilea, doue stettero gl'Ambasciatori di Spagna, fin che Eugenio Quarto comandò altra cosa , condannando quel Concilio, & congregando quello di Ferrara , che poi si trasportò à Firenze . Seguitando l'istesso istinto , è costume Ferdinando Rè di Spagna nel tempo , che alcuni Cardinali congregarono contro Giulio Secondo quel loro conciliabolo in Pisa col fauore di Massimiliano Imperatore , & di Ludouico XI. Rè di Francia , esso solo prese le parti del Pontefice Romano. E pigliandosi anco per più propria la causa della Chiesa , nell'anno 1511. mandò Ferdinando de Cabaniglia suo Ambasciatore al Rè di Francia solo per fargli conoscere la bruttezza del fatto, & quattro indogno di Principe Christianissimo fù se il far guerra al Papa, & fauorir gli Scismatici, e il loro

Con-

Conciliabolo Pisano: E non bastando questo, tornò con più libertà à fargli istanza, che volesse restituire Bologna al Papa, & non usurpare sotto color del Concilio il patrimonio della Chiesa, & vendicare le sue passioni: Al fine (non bastando tutto questo) prese l'armi in fauore della Chiesa; & costò il defenderla tanto sangue di Spagnoli, quanto tutto il mondo sa, che fù sparso nella famosa battaglia di Rauenna, & in altre parti: Ne fù sola questa volta, che i Romani Pontefici nelle loro afflizioni ricorsero à i Regi di Spagna, & furono soccorsi da essi; ma molte altre volte, perche tenendo Federico secondo oppressa la Chiesa, & le Città della sua giurisdictione in Italia, Gregorio Nono mandò gl'Ambasciatori suoi à Spagna al Rè Don Giacomo il primo di tal nome Rè d'Aragonia, ricercandolo à voler pigliare à suo carico la difesa, & protezione dello stato della Chiesa: & accettò questo assunto il Rè alli 13. di Giugno, del 1238. secondo la più veridica computatione de tempi, seguita dal Zurita ne gl'annali suoi: & non ostante, che egli già stesse su il pigliare, & conquistare Valenza, si pose al ordine per venire à seruire il Papa subito nel seguent'anno del 1239. Et Bonifazio Ottauo soprastando altre necessità alla Chiesa, nominò il Rè Don Giacomo Secondo per Generale della Chiesa, all'acquisto di Terra santa, & contra tutti i Rebelli di questa santa Sede; & esercitò questo officio con tanto valore, & fedeltà, che essendogli comandato, che facesse guerra al suo proprio Fratello Don Giacomo Rè di Sicilia, molto amato da lui, eseguì l'ordine con ogni prontezza. Nell'anno poi 1316 à 13 di Settembre hauendo Papa Clemente V. ad istanza di Filippo Rè di Francia dichiarato in publico Concistoro, che fosse lecito à qualsiuoglia persona intentare giudicio contro la memoria di Bonifazio Ottauo, infamato da alcuni d'heresia (cosa, che apportò molto scandolo al popolo Christiano) Il Rè Don Sanchio il 4. di Castiglia, per oniar à questa infamia del morto Pontefice, che senz'altro saria passata molto inanzi, mandò al Papa suo Ambasciatore Don Giovanni Nugnez de Lara. Et Don Giovanni il Secondo Rè d'Aragonia

gona mandò Bernardo Tauoglia, supplicando ambidue il Papa, che volesse remediare a quello scandolo: offerendosi a difendere con loro persone, e stati, l'honore, e buona memoria del morto Pontefice; & al fine, non ostante, che il Rè di Francia, & altri istigati da lui facessero gagliardissima istanza al Papa, perche seguitasse inanzi nella causa, ricordandogli la parola, che haueua dato prima che fusse eletto; bastò l'auttorità, e i mezzi de Regi di Spagna, acciò tutti desistessero da tale impresa, con grã sodisfatione del Papa. Nell'anno parimente 1438. al tempo, che il Duca di Milano, & altri Potentati d'Italia haueano mosso guerra ad Eugenio Quarto, sendo il Papa necessitato (per scampare dalla congiura orditali contro dal Prencipe di Salerno, & altri Complici.) uscì di Roma, e sconosciuto saluarsi in habito di Frate in vna barca: soli li Regi di Spagna in tal occasione si mostrorno pronti con le loro persone, e stati, a fauore del Pontefice, a difesa della Santa Sede Apostolica, & alla ricupératione del suo patrimonio. Che fù cosa di molto momento, come si vidde dal evento; & fù di molto trauaglio, e spesa per il Rè d'Aragona Don Alfonso Quinto; il quale con tutto che stesse disgustato dal Papa, venne in persona a seruirlo in quel bisogno, & vi pose molto sangue de suoi, molti sudori proprij, & anco molti danari in conquistare, e defendere la Marca d'Ancona, & altre terre della Chiesa, che tiranneggiua Francesco Sforza.

Nell'anno poi 1497. essendo trauagliato Alessãdro VI. da Baroni di Casa Orsina, & il Porto, & Forza d'Hostia in potere di Mannau de Guerri, che impedina il commercio del mare; fece ricorso il Papa al Rè Cattolico, a commandamento del quale andò Gonzalo Fernandez di Cordoua suo gran Capitano a ricuperar Hostia, quale subito restitui alla Chiesa: & fù questo soccorso (secondo che disse allora il Papa) vn dargli di nuouo il Papato: E quando non s'hauesse memoria di questi, e di altri gran seruitij fatti alla Santa Chiesa Romana dalli Regi di Spagna (che ne sono piene l'historie) stanno correndo sangue altri maggiori, che non ponno essere già scordati, poiche
 I sono

sono sì pochi anni, che essendosi ribellati in Alemagna, & in altre parti tanti Heretici contro la Sede Apostolica, solo il Rè di Spagna Carlo V. fra tutti li Principi Christiani, li faceva in persona crudelissima guerra, impegnando questi Regni nel modo, e somma grandissima, che hora vediamo: & nel tēpo medesima guerreggiava contro Solimano Imperator de Turchi; & è pur vero, che quando più perdeva la Chiesa sudditi obedienti in Alemagna, in Francia, in Inghilterra, & in altre parti; li Regi di Spagna li stavano soggettando nelle più remote parti del mondo cento volte più genti di quelle, che perdeva: & con hauer essi fatto acquisto in sì lontani paesi di tanti Regni, dispone pur in essi il Pontefice Romano liberissimamente in tutto quello, che tocca al suo officio; ne iui si gode alcun privilegio in pregiudicio de sacri Canoni; ne quei Vesconi tengono pur vna minima esenzione, senza speciale dispensa di questa santa Sede: Con questo latte nodriscono i Regi di Spagna quella gra. moltitudine di paesi, non senza loro grandissima gloria, perche stendendosi il suo Imperio senza comparatione più che quant'altri siano mai stati al mondo, & à più diuersità de nationi, non si permette però in tutto esso, altra Religione, che la Cattolica, come Clemente VIII. felice memoria lo ponderò con parole grauissime, laudando la memoria del giustissimo Rè Filippo II. quando propose, & notificò la sua santa morte al Collegio de Cardinali; & particolarmente mentiorò la risposta, che fece questo gran Rè, quando gli stati d'Olanda, e Zelanda mandorno à loro spese il Capitano Alfonso de Vargas, perche in lor nome supplicasse sua Maestà à volerli ammettere alla sua obediēza, e vassallaggio, con le conditioni, che più piacessero alla Maestà sua; pur che fra l'altre questa fusse, concedergli libertà di coscienza: sopra che discorrendo poi il Rè con persone di scienza, & di coscienza, & odendo essere il parer loro, che oltre che conueniva al patrimonio Reale, e alla quiete de suoi stati, vietare sì lunga, & sì costosa guerra, & impiegar le sue forze contra gl'infedeli d'Africa, pottea fare lecitamente ciò che domandauano quanto alla
condi-

condizione della libertà di coscienza; perchè in quei stati ribelli, la Chiesa Cattolica era quella, che non teneua libertà; & però faria questo buon mezzo per poter predicare, & instruire la gioventù nella vera Religione: Dove desiderando sua Maestà tante queste paci, & vedendo, che tanto bene gli statuano, e cōfessando, che molto lo conuincete la ragione indotta circa la Religione, & che non sapetea che rispondergli: tuttavia disse, che non ostante tutto questo si risolueua a perdere li suoi stati, & la vita propria, se necessario fusse, prima che permettere, che vn solo suo vassallo professasse altra Religione, che la Cattolica, & che non voleua obediēza da chi non la daua alla santa Sede Apostolica: Risoluzione veramente degna di Principe in eccellenza Cattolico, come esso fu.

Tutto questo hò voluto dire per quello, che tocca al mio Rè, & Signore naturale; & non perchè io non sappi, che vi sono altri Principi Christiani molto Cattolici, & osservanti de sacri Canoni, non per loro capriccio, ma per obedire al Vicario di Christo, che gli stabilì, & ordinò per gouerno della Chiesa, mediante l'autorità, che per questo riceuette immediatamente da Dio; & conseguentemente stando lontani dall'inganno, e dalla rete, nella quale, secondo il parlare di costui, fariano cacci li Principi, falsamente facendogli Statisti, e Macchiauellisti.

Sesta Propositione.

IN questa sesta Propositione dice, che il Principe di Verità non può far leggi sopra li beni de gl' Ecclesiastici, che stiano in il suo dominio: & può castigare le persone Ecclesiastiche ne casi graui, & atroci; & può disporre de beni, che ancora non sono stati trasferiti a gl' Ecclesiastici: & così il Doge non ha peccato in quanto ha fatto: & lo proua per quattro ragioni: La prima perchè è legittimo, & natural Signore in tutto lo stato suo, & non riconosce altro superiore che Dio. La seconda perchè tiene da Dio immediatamente la potestà sopra le persone, & beni de gl' Ecclesiastici. La terza perchè

I a giamai

giamai si è spogliato di questa potestà, né per vigore de privilegi conceduto, né per virtù di Canone ricevuto. La quantà per il costume immemorabile de molti secoli, che basta a scusarlo da peccato: & poiche chi non rompe la legge non pecca, quanto meno chi l'offerua? Poi viene confutando quei, che difendono l'opinione, che la esentione del Clero è de iure diuino, per huomini poco fondati, ò molto arditi, ò adulatori.

Questa propositione è come l'altre molto piena di errori, che se ben sono stati confutati in quanto si è detto delle due potestà Ecclesiastica, & Secolare nell'ottaua, nono, & decimo fondamento: tutta volta conuiene considerare la sfacciatagine di questo aduttore, in volere adossare al ius diuino le leggi, che sono del tutto contrarie al diuino, & all'humano. Ne buon Teologo, ma buono adolatore si mostra nel giustificarle, & prouarle: come ne anco fa il debito suo verso il suo Prencipe, ma fa l'officio, che altri suoi pari faceano, appresso Osea Profeta: *In malitia sua latificauerunt Regum, & in mendacijs suis Principes:* & veramente non tratta il suo con la creanza, che deue: poiche essendo, com'egli dice, legittimo, & naturale, li applica quello che dice la sacra Scrittura de Tiranni, *Hic error tanquā lex custoditus est, &c. Et Tyrannorum imperio celebrantur signenta:* & chi consiglia simili fictioni al Prencipe, e Republica si Cattolica, & si honorata, può ben aspettar da Dio grauissimo castigo, come gli è minacciato da Isaia Profeta: *Va, qui dicitis malum bonum, & bonum malum:* & chi troua ragione per far buone leggi tali, & tal potenza per ordinarle, potrà anco consigliare, che se ne faccia qualch'altra per vigore della quale s'habbi da emendare il Calendario Romano, cassando da esso S. Tomaso Cantuariense; & così imitarà Henrico VIII. Rè d'Inghilterra, che pur lo fece, coprendo l'empia, sua pazzia, con chiamar questo Santo eccitatore de scan-dali contro la dignità Reale, non ostante, che la Chiesa lo celebrò per Martire; per hauer voluto più tosto perder la vita, che obedir alle leggi, che il Rè Henrico II. faceua, eòtro l'immunità Ecclesiastica; ne era già Heretico quel Rè, ne vi era dubbio, che ei non fusse Prencipe supremo nel tempo-

Osea 7.

Sap. 14.

Isaia 5.

temporale, ne meno ha uena proceduto, quanto al modo, con gran nota di dispreggio, poiche mandò Ambasciadore à Papa Alessandrio III. assicurando sua Sãrità, che esso non pretendena cosa alcuna contro la immunità della Chiesa, e dimandando Legato Apostolico, che giudicasse le controuersie, che erano tra lui, e l'Arciuescouo Cãtuario: Ma ne anco rappresenta bene la verità del presente negotio l'historia di questa lite tra Henrico II. & S. Tomaso Cantuariense, descritta da quattro huomini grauissimi, come da Alberto Hoscan, compagno del Santo in tutte le sue peregrinationi, che fù poi Arciuescouo di Beneuentò, & Cardinale; da Giovanni Satisburienſe Vescouo Cortonense: da Guglielmo Monaco, & da Mario Abbate: de quali quattro Auttori si fece poi vn libro chiamato, Quadrilego, che si stãpò in Parigi l'anno del 1495. Et di questi quattro Auttori fa mentione Molano nel suo Martirologio, & il Signor Cardinal Baronio nelle sue scolie al Romano: Hora dicono questi Auttori, che le leggi, che non uolſe approuare S. Tomaso, (come le approuorno gl'altri Vescoui) erano sei. La prima, che nelle cause Ecclesiastiche s'intromettesse l'appellatione dal Archidiacono al Vescouo, & dal Vescouo al Arciuescouo: & che in ſi concludesse la causa; & non vi fusſe altra istanza, e ricorso per Roma, senza licenza del Rè. La seconda, che gl'Arciuescoui, & Vescoui non uscissero del Regno senza licenza del Rè, ancorche fossero chiamati dal Papa. La terza, che nessuno seruitore del Rè si potesse scomunicare, senza prima consultarlo con l'istesso Rè. La quarta, che il Giudice secolare, & non l'Ecclesiastico giudicasse il delitto del ſpergiuro. La quinta, che in certi casi fossero conuenuti li Chierici inanzi li Giudici secolari. La sesta, & vltima, che il Rè, & i ſuoi Conſegli conoſceſſero, & giudicaſſero le cause toccanti alle decime.

Done à me pare, che non ſono molto diſſimili da queste leggi quelle, che ſua Santità condanna in questa censura; ne molto più contrarie all'immunità Ecclesiastica: E noi ſappiamo, che il Rè Giouanni figlio del detto Henrico Secondo, ſi contentaua con molto meno: e Santo E-

demon-

demondo, che seguì S. Thomafo nella Sedia Arcieſco-
 uale, lo seguì anco nel zelo dell'eſentione Clericale: Per-
 che non lo tolerò, ne certo era hereſia, ma era ſola aua-
 ritia quella del Rè in differire alcun tempo la nomina-
 tione, & prouiſione de Veſcouati, perche eſſo ne godeua
 l'entrata nel tempo, che quella Chieſa ſtaua vacante: co-
 ſa che meno voſſe patire S. Anſelmo pur'Arcieſcouo
 Cantuarienſe, ma procedette contro il Rè Guglielmo
 Rufo. Fecel'iſteſſo S. Dunſlano Arcieſcouo contra Ed-
 gardo Rè ſimilmente d'Inghilterra, in materia d'vn'adul-
 terio. Era anco Rè dell'iſteſſo Regno Riccardo primo,
 ne però ſprezzò le censure poſte da S. Vgo Veſcouo ſo-
 pra certe ragioni ingiſte, che domandaua à quelli del-
 la ſua Diocèſe. E col non eſſere S. Ambroſio Papa, ma
 ſolo Arcieſcouo, e Teodoſio non Doge di Veneria, ma
 Imperatore del mondo, non tenne per nulla la ſcommu-
 nica, che il Santo gli poneua, per hauer ecceduto nel ca-
 ſtigo della Città di Theſalonica, ſenza eſſer la cauſa toc-
 cante alla Fede, ne alli Sacramenti. Coſi procedette San
 Lamberto contro Pepino Duca d'Auſtria, e S. Stanis-
 lao contro Boeſlao Quarto Rè di Polonia; e ſan Fe-
 derico Veſcouo di Traietto contro Lodonico Rè di Fran-
 cia: & infiniti altri eſempj ſi potriano indurre in queſto
 propoſito, come quello di S. Anno Arcieſcouo di Colo-
 nia contro l'Imperatore Hentico Terzo; & contra Hen-
 rico Quarto di S. Beno Veſcouo. Et per concluderla con
 l'eſempio di San Antònino con la ſua Republica di Fi-
 renze, caſo molto à queſto ſimile, per eſſer allora quella
 Città pur libera, dico, che hauendo quella Republica ca-
 ſtigato doi Sacerdoti preſi in fraganti delitto, il ſanto Ar-
 cieſcouo ſcòmunicò il Magiſtrato; ne voſſe mai aſſoluer-
 lo, finche dimandorno con ogni debita ſommiſſione mi-
 ſericordia; & gli fece ſtare con le fune al collo alla por-
 ta del tempio, alla preſenza, e viſta di tutto il popolo, &
 con la ſolita cerimonia di battiture gli diede l'aſſolutio-
 ne: da tutto che ſi raccoglie, che buoni eſempj non ſaria-
 no mancati à queſto noſtro Teologo, per dar'ad intendo-
 re la verità, ſe non ſi fuſſe coſi per imprefa adoffato l'im-
 pu-

pugnarla; eſercitando ſi compitamente l'officio d'adulatore: ſe ben ſi conoſce, mentre che viene à dare per prima ragione del ſuo ſpropoſito, che il Principe di Venetia è legittimo, e natural Signore di tutto il ſuo Stato, & che non riconoſce altro ſuperiore, che Dio: eſſendo che Signore è colui, che può alienare, donare, &c. come può fare di coſa propria, & naturale quel che ſuccede per heredità, ſenza la elettione dalla Republica. Ma dico io il non riconoſcere altro ſuperiore, è l'ſteſſo, che non dipendere in coſa alcuna dalla Republica, hora vedaſi come ben quadra queſto al Doge di Venetia; ma ne anco l'Auttore gle lo concede: ſi che parla ſempre alla cieca, uſando delli termini, come li troua, ſenza penetrare bene quello che ſignificano; perche nell'ſteſſo tempo, che da queſto grado eminente di ſigner naturale al ſuo Principe, viene anco à leuargli auttorità, ponendo limite alla ſua poeſtà, ſoggionendo, che può caſtigare gl'Eccleſiaſtici, quando però comettono delitti atroci: & che può diſporre de loro beni, purchè il dominio non ſia già tranſferito in eſſi; o veramente queſte eccezioni nò ſtanno bene inſieme, con l'eſſere ſi aſſoluto in ogni coſa: perche come tale douria tenere la medema poeſtà ſopra quei, che comettono delitti leggieri, che coſtui li da ſopra chi fa l'atroci; & ugualmente l'haueria ſopra i beni già tranſferiti, come ſopra quei, che ſ'hanno à tranſferire.

Quanto poſſa dire, che il ſuo Principe non riconoſce altro ſuperiore, che Dio: Riſpondo, che queſto basteria per il caſo preſente, perche riconoſcendo Dio, riconoſceria, ch'è obligato ad oſſervare à ſuoi commandamenti, vno de quali è, che obediſca à chi laſciò per ſuo Vicario in terra.

La Seconda ragione, che è immediatamente l'auttorità da Dio, già è ributtata come falſa, e quando fuſſe vera, non è à propoſito,

La terza è conſtata anco da noi de plano per molto vera, perche in buona ſiſoſofia la priuatione preſuppone habito: & chi mai hebbe potere ſopra le perſone, & beni Eccle-

Ecclesiastici, ne facultà di fare leggi contro li Sacri Canon, chiara cosa è, che non può esserne spogliato.

*Cap. ad no-
stram, & cap.
venerabilis de
consuetudine.*

Cap. si Sacerdos

La quarta, nella quale allega prescrizione di consuetudine, contiene ignoranza manifesta in iure, & in facto; in facto, perche le leggi, delle quali tratta il Papa nel suo Breue, sono fatte da sì pochi anni in qua, come ben si sa: in iure, perche la consuetudine riprouata dalla legge, non è raggioneuole, ne dà iurisdittione, come afferma la glosa comunemente riceuta al Cap. finale de consuetudine, & lo determinorono Innocenzo III. & Nicolò primo. Per intelligenza di che si presuppone, che vna cosa è hauer prescritto la consuetudine contro la legge, per permissione del Prencipe, dal quale essa pigliò vigore, & forza: perche in tal caso essendo giusta, & legitimamente prescritta, deue esser preferita alla legge: cap. fin. de consuet. e molti casi induce la glosa nel cap. frustra: Vn' altra è, esser la consuetudine contro la legge, perche l'istessa legge la condanna, e riproua: & in tal caso è iniqua, & non si dene offeruare, come diffusamente proua Conaruuia, allegando l'Abbate, Franco, Bartolo, Aretino, Baldo, Tiraquello, Felino, Decio, Alessandro, Giasone, & altri molti. Hor al proposito, che tale sia la consuetudine, di chi si ragiona, nessuno lo può negare, poiche è contro tanti Canon Sacri, e decreti Apostolici antichi, e moderni: & fra gl'altri contro la Bolla in cerna Domini, doue si fulmina scomunica Papale contra quei, che sforzano le persone Ecclesiastiche à comparire nelli Tribunali secolari, & contro quei, che fanno leggi, & prammatiche in pregiudizio della libertà Ecclesiastica, ò eseguiscono le fatte, & stabilite: ancorche si valessero del titolo, che appresso essi non siano riceute in vso le lettere Apostoliche, ò sotto colore di qualche priuilegio, ò costume immemorabile, ò in qualunq; altra forma.

E questo si conferma, perche non può la legge condennare la consuetudine, ma la può ben reuocare, ancorche fusse legitimamente prescritta, se la legge è fatta doppo; come fa il Concilio Tridentino in molti decreti: doue si deroga à molte consuetudini, anco immemorabili; & è

con-

conforme alla ragione, & legge commune, come determina Innoc. III. seguendo Nicolò primo, e Giulio primo, & a questo proposito riferisce Gratiano quelle parole di S. Isidoro, *Vixit auctoritati cedat*. Et finalmente ben che non honorassimo questa corruttela con nome di costume immemorabile in materia giusta, & conueniente: non per questo può dare giurisdizione all'incapace: come dichiara il cap. cum causa, come notano molti Dottori citati, è seguitati dal Felino. E che il Principe secolare sia incapace ad acquirendum ius tam generalis iurisdictionis, e in tutti li casi non solo misti, ne di possessione, ma vniuersalmente: questa non è materia, che soggiaccia a diuersità d'opinioni, non ci essendo alcun Teologo, o Giurista, che ne dubiti: & lo prouano à lungo l'Abbate, Felino, Decio, & altri.

Cap. Dudum
de sepulturis
ad Mischa-
lem Imp.

D. c. cum cau-
sa.

Cap. Ecclesia
S. Maria.

E quanto alla censura, che dà à i Dottori, che difendono, che la cessione del Clero è de iure diuino, non è questa bestemia, che meriti altra risposta, se non che, se à quelle parole, *O poco fondati, à molto arditi, à adulatori*, haueste mutato la disgiunctiua in copulatiua, aggiungendomi anco, Temerarij, Scismatici, & Atheisti, certo che al vino & al naturale hauea ritratto se stesso propriissimamente.

Settima Proposizione.

Non hauendo la Serenissima Signoria commessa alcuna colpa, facendo quanto si è detto nella precedente proposizione benchè il Sommo Pontefice la scomunicò; & interdictò nel Breue, che ha publicato: con tutta ciò la detta sentenza è nulla, non solo de iure positio, per non esser stato osservato l'ordine posto nel Canone, de sententia excommunicationis infesto: ma anco de iure diuino, perche autorità di scomunicare è conditionale, si peccauerit in te frater tuus: Dònde si caua, che la sentenza fulminata contro chi non ha peccato, e in se nulla, per difetto di materia: ne sarà alcuno de si grosso intelletto, che pensi, che non hauendo peccato la Signoria, come s'è prouato, ne fa restar quello, che suo propriamente

K

perchi

peccbi in non voler obedire al Pontefice, & in offer costante nella sua opinione; perche la costanza, e fermezza in vna buona opinione, non è ostinatione: & chi non ha peccato, non si può chiamare disubbediente, ne ostinato, perche quello, che osserva la legge, fa op̃ra lãtissima; & meritoria: & nõ cõmette peccato chi nõ obedis in illis cose, che non può offer cõmãdato.

Non ha voluto il nostro Teologo farmi riuiscir bugiardo, per hauerli dato titolo d'adulatore, secondo i segni, e inditij, che assegna Cassiodoro per conoscer questi tali in vna sua epistola, one dice, *Adulatio blanda omnibus applaudit, omnibus salus dicit, prodigos vocat liberales, avaros parcos, & sapientes, lasciuos curiales, garrulos affabiles obsecratos constantes, pigros maceros, & graues*, doue si veda quanto destramente adempisca questo officio, che chiama la pertinacia costanza, l'errore buona opinione, il peccato op̃ra meritoria, e l'ostinatione resolution fantissima: si che benissimo si conforma l'humore di costui con quello di Arpago, che solca dire, *Michi placet quidquid Rex facit*: come buon'osservatore del decreto de Stacicles, *Quidquid Rex Demetrius iubet, id, & erga Deos Sãctum, & erga homines iustum est*. Questi Politici antichi sono ottimamente imitati da moderni, de quali parlando il nostro dottissimo Francesco Fenuardense, dice, *Nosri temporis Politicorum adagium fuit, omnia facta Regum sunt honoranda*; contra quali con tanto zelo così ragiona, *Quid magis diabolicũ Satbã ipsi emouere potuisset? Ergo honoranda fuit Tyrannidis Nembrotti? Honoranda crudelit̃as Pharaonis? Saulis perfidia? Nabuchodonosoris superbia? Honoranda profanatio Babelaris? Scortatio, & prodigio Davidis? Honoranda Apostasia Hiuroboani? Idolatria Asabi? Honorandus Manassis propriam filium Diabolo sacrificant? Honoranda infanticida Herodis? Honoranda Barbaries Antiochi, a quo etiam calamus abhorretur?* Risco grande correria il nostro Teologo, se nella sua Republica fusse pena di morte contro gl'Adulatori, come era già in quella d'Atene; & la prouò Timagora, Demagora, & Euagora, in pagamento dell'adulationi dette a Dario: come dall'altra parte Faraone, Saul, Roboam, Acab, & Assue-

Pho. de vita
Demetrii.

Affuero prouano il danno, che questa peste d'huomini caggiona à Principi; de quali si leggono nella Sacra Scrittura sì graui errori, per tener à loro lati adulatori per consiglieri: & per molto che si dica, malamente si potrà esplicare la gran strage, & mala ventura, che costoro apportano alla Republica, & specialmente à Principi, & Signori, intorno à quali stanno, adulandoli, e canonizzando le azioni loro per brutte, & indegne, che siano.

Qual fiera si trouò mai più crudel di Nerone? ò qual altro fù maggior dissipatore de beni del publico che lui? con tutto ciò non manca di comparirgli auanti vn stragante censore Tito Sempronio nominato, che lo riprende di pietoso, e d'auaro: chi Pareggiò mai ne vitij Eliogabalo, Caio Caligula, & altri mostri di natura? & chi li fece tali, se non costoro, che con questo latte d'adulatione nella lor fanciullezza li educorno, & in più matura età sempre abundantemente somministrorno, aggràdeno ogni lor gesto, & approuandoli per buono quanto essi appetuano? Homo di simil taglia, è dimandato da Solone il tiranno maggiore della Republica. Se tale sia, ò no il nostro Incognito, dicalo egli stesso, che ben conosce non poterli giustificare, come S. Paolo, *Nec aliquando fuimus in sermone adulationis*; & se fù ricercato, come esso dice, più à proposito trouarà la risposta nel libro di Giob, *Abstine à me, ut iustos vos esse iudicem*: & se legerà sopra questo passo S. Gregorio ne i suoi Morali, l'insegnarà di fuggir l'offitio d'adulatore, & far qllo di vero Teologo: quando poi viene il nostro Teologo all'offitio di Canonista, lo accomoda à suo gusto, dicendo, che la censura di Sua Santità è de iure humano, perche non si seruò l'ordine del Canone, de sent. exom. in 6. & di molti canoni, che quel titolo còtiene, che fanno à nostro proposito nõ nomina à qual di essi s'è contrauenuto: ne certo potea farlo, perche vno commanda, che la censura sia in scritto: vn'altro, che non si pronuntij doppo l'appellatione, & in altri vuole che preceda l'ammonitione: tutto che si vede chiaramente hauersi offeruato nell'istesso Breue: oltre che la clausula, *Posposita omni appellatione*, Non è contra

1. ad Thess. e.

lib. 18. Mor.

c. 1. de sent. excom. in. 6.

c. 2. eo.

c. cons. 13. e.

Sacro, 13. e.

Statuimus, 13. e.

c. Roman. eo.

K

2

ius

ias, ma solo conforme ad esso: in molti casi, che esplica la legge istessa, & per esser il Papa giudice in tutti li casi, senza hauer superiore alcuno; ne meno distingue tra le cose che sono de substantia iuris, & quelle, che sono de Apptibus iuris: che delle prime alcune ricercano de declaratione, alcune altre dispensatione: Le seconde nò sono de substantia per irritare, essendo giudice il Papa, ch'è superiore al ius positivo, nel quale trovarà altri resti più apparenti di quei che allega, per ingannare gl'idiori; però non ne trouerà alcuno, che proua cosa di sostanza. Et per meglio chiarirsi, legga il Dottor Nauarro, lodato da lui per fondatissimo, nel cap. cum contingat, de rescript: doue offeruando bene quelle quindici cause di nullità, che può hauere il rescritto, vedrà, che pur vna di esse non comprende questa censura; ancoche fusse stata pronunciata da qualuoglia Giudice, quanto più dal sommo Pontefice, potrei soggiunger qut molte altre cose à proposito, per confutatione di questa falsa dottrina, che tralascio per esser materia assai chiara.

A quello, che aggiunge il nostro Teologo, che la scomunica fulminata da nostro Signore contra la Signoria di Venetia è anco nulla de iure diuino, perche in tal fatto non presuppone peccato, & così gli manca materia: dico io, che à lui stesso, non che alla Republica, soprabonda materia di peccato; & se egli non si scusa con dire, che vn'huomo materialissimo, & ignorante affatto, diremo noi, che maliciosamente difende vn grand'errore, perche oltre la cecità sì grande che mostra in non conoscere, e veder peccato, doue tanti ne sono, e tanto principali, è qualificati, attribuisce à se stesso quello, che è riservato alla potestà del Papa, come discerneret la lepra, e lepra, dichiarando quello che è peccato, quando vi nasce dubbio: & così toglie al Papa quello che Dio gli commise, & lo dà à se stesso: Et quello che più importa, alla parte medesima: di modo che è reo, & giudice della nullità: & quello, che determinerà, essendo secolare, sopra la censura Ecclesiastica, si ha da offeruare per la potestà, che ha da Dio immediatamente; & per esser gl'Ecclesiastici soggetti à lui

& loi de iure diuino: Dall'altra parte quello che il Papa
 supremo Pastore della Chiesa ordina, & dichiara in fauo-
 re della immunità Ecclesiastica, si ha da vilipendere, & si
 può senza peccato non farne conto alcuno: anzi lo sprezzarlo;
 è opra meritoria & santissima. Sono queste parole
 d'huomo di giadurio, & Christiano? & con qual colore
 chiama egli il disprezzo opra santissima, ponendo in lui
 lo Spirito sano, & profondo de peccatori? *Impius cum in*
profundum venerit peccatorum contemnit; e qual persona
 zelante dell'honor de Dio non si scandalizzarà di tanto
 ardite? chi non vede il pericolo, in che pone questo mal
 consiglio il suo Paese, & la sua Republica hauendo det-
 to Dio: *Qui corripientes se dura cenasse contemnit, repenti-*
mus ei superuenit interitus: Et altroue, *Vbi qui spernis, nō*
ne, & ipse spernaris? Cum fatigatus fueris contemnere, con-
 temneris. Che ha da far questo eccesso con altri men gra-
 ui, che nella sacra Scrittura trouiamo castigati con pen-
 te rigorosissime? Che comparison è tra l'autorità, l'offi-
 cio, la potestà del Papa con quella del Sacerdote Azzaria?
 & pur questo scacciò dal tempio il Rè Ozia, per causa
 al parer d'ogni uero di sì poco momento, come voler in-
 genfar l'altare, che era officio del Sacerdote; & perche poi
 il Rè ordina minacciar gl'altri Sacerdoti, che approua-
 uano la sentenza d'Azzaria, si trouò in vn subito tutto le-
 proso: & fu scacciato di fuori dal Tempio: Così mostrò
 Dio allora, che il commandamento d'Azzaria era giusto,
 & che il minacciar Sacerdoti, meritaua pena sì rigorosa,
 come fu anco quella, che fu eseguita in Geroboan, al
 quale si fece quella stessa pena, che gli stendeua, com-
 mandando, che si prendesse vn tal Profeta. Et per sap-
 piamo, che quei Sacerdoti non erano nimistri sì priuile-
 giati, come quei del nouo Testamento; nè allora si ese-
 guì la preggione in persona del Profeta, come si è ese-
 guita nel Canonico Scipione Saraceno, & nell'Abbate Bran-
 dolino nominati nella Censura; nè in quel tempo li Regi
 impediua quella sacralità, che l'altrege naturalè concede-
 uo a i re che hanno a far la sua persona, & i suoi beni Ec-
 clesiastici. E per dir il vero, non ha odore di molta pietà,
 che

Prou. 8.

Prou. 26.

che vno troui maggior impedimento per offerir i suoi be-
ni alla Chiesa, che per gettarli in mare, ò diffiparli in al-
tra maniera: anzi à me pare, che questo sia vn dar occa-
sione à fedeli d'astenersi da far opre pie, & s'incorre nel
peccato de figlioli di Heli Sacerdote, dalla sacra Scrittura
chiamato grâde, pche, *Auertebās homines à sacrificio Dei.*

1. Reg. 3.

Ottava Propositione.

IN questa vltima Propositione, l'Autore tiene, *che la*
dottrina di S. Gregorio, il quale disse, Sententia Pasto-
ris iusta, vel iniusta, est timenda; non fa à proposito, perche
se ha da temere la sententia ingiusta, ma non quella, che è na-
la, come proua Nauarro, e Soto: & offendo le censure di Papa
Paolo Quinto nulle, come si è prouato, sono come vna scritta-
ra scritta nell'aria, ò nell'acqua: onde offendo come cosa sen-
za materia, & senza soggetto, è di parere, che non s'habbino
da temere, ne da offeruare: ne doueto (dice egli à colui, che mo-
stra hauerlo ricercato di parere) immouar cosa alcuna nella
vostza Chiesa.

In questa Propositione dichiara l'Autore la risolatio-
ne del suo discorso; alla quale parmi, che ben quadri il
detto di Aristotile, che non può essere nelle premesse al-
cun difetto, che non si troui nella conclusione, la quale
s'inferisce da esse: & però da principij si falsi, non può se-
guir se non falsissima risoluzione: In vna sol cosa dice co-
stitui il vero, che la sentenza di S. Gregorio, *sententia iusta,*
vel iniusta, &c. non fa al proposito: & in questo ha raggio-
ne; perche quella dottrina serue, p quando è dubio nella
giustificazione della Censura; ma in questa non cade du-
bio, e solo vn'ingegno eleuato come il suo lo può suscita-
re; benche, l'esser questa materia tãto chiara, mi fa entrar
in sospetto, che non è tutta ignoranza la sua, e tanto più,
quanto che io offeruo il termino sì discortese, & sì auda-
ce, che v'sa nel suo parlare; perche al fine vn'ignorante,
che non sia molto mal affetto nella volontà, proposerà er-
rori sì, ma con timore, & con parole modeste: Hora che
costui parlando di vn'azione sì graue, & del sommo Pon-
tefice,

tesice, dica tante varietà, con tanto disprezzo, è argomen-
to evidentissimo, che il danno non solo sta nell'intelletto,
ma che se stiede anco alla volontà, la qual poi, come buo-
na adulatrice dell'intelletto, stando essa mal affetta, facil-
mente si dà ad intendere grandi spropositi: & mostra nel
modo di pronunziarli, che non erra per sola ignoranza: :
Di questi tali disse lo Spirito santo, *Tradidit illos Deus in* *Ad Rom. 1.*
reprobam sensum; & come nota qui S. Chrysostomo, Per
gran malicia della volontà Dio castiga le persone con la
cecità dell'intelletto in cose molto manifeste; come apin-
to è questa, della quale si tratta, perchè non è materia,
che per difenderla, e giustificarla facci bisogno d'indurre
opinioni appronate, ò non appronate, come quella del
Cattano intorno ad ampliare la materia della scommu-
ca, ne è necessario indurre esplicationi, che li Dottori
danno al fatto di S. Gregorio, riferito nel cap: *Quidam*
maligni: ne meno è necessario distinguere tra le cose, che
sono de essenza, e quelle, che sono *de apicibus iuris*, perchè
la censura sia valida; ne de ricorrere alla soprema pote-
stà del Papa, per supplire alcun difetto: ma quando anco
fusse stata pronunziata questa censura dal Vicario dell'or-
dinario di Venetia, ò da qualche Giudice Conseruatore,
che hauesse eletto l'Abbate, che è priggione, non era ma-
teria di dubio, non mancandogli alcuna cosa di quelle,
che *de toto rigore iuris* se ricercano à che sia valida, ben-
che s'hauesse à entrare in quello, che è *de apicibus iuris*:
Doue non è clausula irritante, perchè se la materia, sopra
la quale ha da cader la scomunica, deve esser peccato
mortale, come proua S. Tomaso, e tutti i Dottori, confor-
me al Concilio Meldense, riferito nel cap. Episcopo, qui
sono preceduti peccati mortali, e molti altri si stanno cò-
mettendo; & se nõ basta qualsiuoglia specie di peccato, nõ
intervenendo quello d'inobediẽza, còforme al decreto del
Conc. Tiburense, riferito nel c. *Certũ est*, qui ogn'vno può
vedere, che v'è stata, & si còtumace, come è notorio per il
fatto stesso: & se anco nõ basta il peccato d'inobediẽza, se
non precede la monitione, *à iure, vel ab homine*, cò pena di
scomunica, qui tante ne sono state delle monitioni à iure,
quanto

Rom. 1. 20

Ad Rom. 1.

22. q. 69. art.

22. q. 69. art.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

1. q. 1.

Conc. Const.

quanto si vede da tanta quantità de' Canon, fatti con pena di scomunica, contra quelli, che stoppogonb all'immunità della Chiesa, & che pongono i mani violenti ne gl' Ecclesiastici, & specialmentee al Canone. Si qutis suadente, tanto privilegiato, che habendo il Concilio Costantinense limitato la obligatione d'astenersi i fedeli dalla pratica, & communicatione con li scomunicati; conforme à Sacri Canon, à quelli soli, che saranno stati nominatamente dichiarati, pone questa sola eccectione; *si quis per sacrilegam manuum iniectiorem in Clericum in sententiam latam à Canone, adeo notorie constiterit incurrisse, quod factum non possit aliqua tergiversatione celari; nec aliquod suffragio excusari; nam à communione illius; licet denuntiatus non fuerit, volumus abstineri iuxta Canonice sanctid-*

Conc. Floren.

nes. Il che fu anco confirmato nel Concilio de Firenze. E quanto tocca alla monitione, *Ab homine*, e si notoria nel Breue di S. Santità col termine dichiarato, conforme al cap. Constitutionem, & molti altri post sub tit. de sent. excommunicationis. in sexto. Parimente cessano quà tutte le cause di nullità, che li Dottori assegnano, & non solo le essenziali, come saria, se la censura contenesse qualche errore intolerabile, e manifesto, di vero se si comandasse cosa impossibile: ma cessano anco le cause, che hanno fondamento nell'ignoranza del fatto, che sempre scusa; e della legge, che scusa in certi casi. Finalmente ne anco vi è nullità per rispetto del Giudice, e della sua giurisdictione, perche è il sommo Pontefice: ne manco per rispetto delli rei, non essendo essi Turchi, ne Giudei, ne Gentili, ma del grege di Christo, e consequentemente soggetti à questo Pastore; si come si può vedere, che nullità non vi è stata rispetto alla materia, o causa propinqua, che è il peccato d'inobedienza, la quale scoprimo atcompagnata da tanta contumacia; ne rispetto alla causa remota, o motiva, poiche è per difendere la immunità della Chiesa, nelli beni, e nelle persone; & in casi chiari, e lontani da varietà d'opinioni d'huomini di Giudicio: come molto distintamente si ha da gl'istessi Dottori, allegati dal nostro

C. constitutio-
nem c. Statui-
mus, c. Sacro
c. Rom. de S^e
sent. ex. in 6.
Sor. in 4. d. 21
q. 1.

nostro Teologo allega à suo fauore. E s'iate qsto, sappiamo di gratia di doue potè mai prouenire tanta cecità di mēte, e ottusità d'intelletto, se non da vn'animo molto infero, che l'hà tirato (come poco prima dissi) *in reprobum sensum*, e lo fa deuiare dal buon sentiero infino quanto al modo del ragionare? Di modo che, scordato de i termini di creanza, & di riueranza douuta al Papa, alli sacri Canoni, & à Dottori grauissimi, pone mano alli dispreggi, & alle bestemie, armi solite de gl'Heretici, per sostentar con esse, non potendo con'altro, li loro falsi dogmi; & bene gl'imita costui, massimamente nel fine del suo Trattato, doue fra molt'altre impertinenze, dice, *Che nel resistere, & nel disobediare non può esser alcun scandolo, sendo il Popolo molto ben informato in vigor dell'editto del Doge*: Giudicio veramente degno di questo Teologo, far il reo giudice, & costituire il secolare interprete de sacri Canoni, & de i comandamenti del Papa. Soggiunge poi, *Che non può esso trouare scusa à fauor di certi Religiosi, che hanno più tosto voluto partirsi di Venetia, che celebrare li diuini officij contro il commandamento Apostolico*; Quasi che hauesse scusa di scusa vna risoluzione sì santa: Appresso dice, *Che difendere la libertà del suo Principe naturale, è di iure diuino, sì come defender le censure Ecclesiastiche de iure humano; che è d'inferior grado*: quasi che in questo fatto si opponga il ius diuino contro l'humano: e seguita con dire, *Che alcuni s'ingannano, pensando, che questa controuersa tocchi materia di fede, essendo solo materia di consuetudine*; Ma quando fust: anco secondo che dice questo Teologo, non sono anco heresie intorno le consuetudini? Non è già heresia il trattar carnalmente con vna donna sciolta; ma è semplice fornicatione: E ben heresia il dire, che la semplice fornicatione non è peccato. Non saria contro la fede il non voler rimettere al suo Giudice li doi Preti carcerati, ne reuocar i Decreti, come ne anco il non ricorrere à piedi del Papa, solo è contro l'obedienza douuta al Superiore. Ma voler honestare il peccato della disobedienza; & parlar de' sacri Ca-

L noni

noni si sfacciatamente, odora d'vna mala dottrina. Ultimamente dice, *Che li Sacerdoti non ponno in modo alcuno legitimamēte separarsi dal Capo, e Principe loro; e molto loda quei, che hanno promesso di por la vita per lui, e minaccia li belli con pena della vita, publicata dal Senato contro li Religiosi, che non tengono aperte le porte delle Chiese, e non celebrano li diuini offitij, come prima, per vano timore.*

Brauuere, & temerità molto più proprie, & conuenienti per la piazza di Londra, che per dette, e sopportate in Città si Cattolica, come Venetia. E chi non vedea, che bestemmie tali haueuano da eccitare molto li Principi Christiani contro chi le permettena? Da douero si, che è costui vn valoroso Matathias comparso hora in Venetia à dire, ad alta voce, *Omnes, qui habēt zelum legis, statuens testamentum, exeat post me:* E che santo zelo ha suscitato co'l suo consiglio dato à Signori Venetiani: Vedasi quanto si assomigli à quello di Samuele dato à Saul, ò à quello di Natan à David, ò di Elia ad Acab, ò di Giovan Battista ad Herode, ò à quello di Christo Signor nostro dato alli Farisei: Donde appresero i suoi Discepoli quella diuina fermezza d'animo, e di volto à parlare, intrepidamente à Principi quanto per verità sentiuano: E ben la mostrarono San Pietro, e San Paolo à Nerone: Sant'Hilario, e Sant'Athanasio à Costanzo, e Costante: San Basilio, e San Gregorio Nazianzeno à Valente, & à Giuliano: Sant'Ambrosio à Teodosio, Valentiniano, e Giustiniano: e San Chrisostomo ad Arcadio, & ad Eudossia; & altri Santi ad altri Imperatori.

D'huomini simili harria hora bisogno questa Serenissima Republica, e non d'ignoranti, & adulatori; & ben se gli può dir quel detto d'Isaia: *Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt:* Non faria à tal partito, se si sapesse auualere dell'auertimēto dato dallo Spirito santo: *Melius est à Sapiente corrigi, quam sultorum adulatione desipi.* Và mescolando mill'altre impertinenze, & intrecciando varij spropositi questo Teologo incongnito nel suo libretto, quali non deuo hora addurre, poiché

1. Mach. 2.

1. Reg. 13.

2. Reg. 12.

3. Reg. 11.

Marc. 6.

Matth. 25.

Isa. 3.

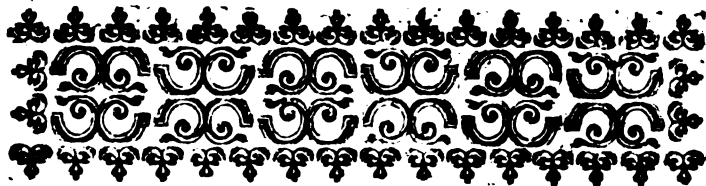
Ecc. 7.

che dalli proposti fondamenti si raccoglie la loro falsità, & così chiaramente, che per rispondergli sufficientemente, basta il detto d'Euripide: che intolerabil cosa è vn sciocco, quando ò pensa che sa, ò stima che è fauorito . Et certo questo nostro Teologo mostra ha. nerl'vno, e l'altro.

Il Fine del Primo Trattato.



L . . . SE



S E C O N D O

T R A T T A T O

I N T I T O L A T O

RISOLVTIONE SOPRA IL valore della Scommunica di Gio- uanni Gersone .



Questa la pretensione dell'Autore di questo libretto viene esplicata da esso nella prefazione, doue fingendo scriuer di Parigi à Veneria ad vn suo amico, in ristretto dice così .

Essendofi detto pubblicamente in questa Città, che il giorno santissimo della Natiuità di N. Signore furno fulminate scomuniche , e censure contro la serenissima, e religiofissima Signoria di Venetia, per ricusare di porre sotto il volere altrui, la libertà, che Dio gl'ha data: Io con tal'occasione mi son messo à vedere, con buoni Autori in mano, qual sia la forza delle censure, quando son fulminate per cause si ingiuste. Et legendo nel sacro Concilio Tridentino quelle parole degne d'esser scritte in lettere d'oro, Benchè l'armi della scomunica, &c. harrei desiderato, che si come quei Santissimi Padri insegnorno alli Prelati le regole, che hanno da obseruare nel valersi di tal medicina ad salute; così

essi anco hauessero insegnato alle coscienze deuote, e religiose, qual fuisse la lor obligatione, quando il suo Prelato fulminò censure contro la forma prescritta da Christo N. Signore, e da S. Paolo, & da sacri antichi Canon: E non ritrouando io qui quanta bramauo, hò visto molti Autori, & fra gl'altri Giovanni Gerson Dottor Christianissimo, e degno d'eterna memoria, del quale ha tradotto doi trattati, à finche ogni pia, & religiosa coscienza, leggendoli, possa consolarsi, senza incorrere in quella gran sciagura, che Dio dà alli reprob: *quantum timorale cōse, que non i' hanno da temere: Trepidauerunt: timorē, ubi non erat timor: Ma inuigoriti, come dice l'Apostolo, nel Signore, e nella potenza della sua virtù pigliaranno la frusto della fede, opponendolo alle indiscrete conditioni, & pigliaranno insieme l'arme dello Spirito, che sono la parola d'iddio.*

Io già dissi sino dal principio, ch'a me pareua vn'istessa mano quella dell'Auttore di questo libretto, e quella dell'altro già confutato, per molte ragioni. Prima, perche ambedue mostrano molta ignoranza, e molta malitia. Secondo, perche ambedue v'ano quasi l'istesse frasi, fondate (secondo essi) *supra firmam petram*, ch'è la Sacra Scrittura: ma falsamente, come s'è prouato. Terzo, perche l'vno, e l'altro v'adulterando gl'Auttori. Quarto, perche ambedue puzzano dell'heresia di questi tempi. Quinto, perche questo, e quello v'gualmente asconde il suo nome. L'vltima ragione, doue si fonda questo mio parere, è, perche vedo, che costoro specialmente si conformano in questo, che tutto quello, che da essi si caua, e v'ad delle due cose, che, ò non parlano à proposito, ò vogliono defendere qualche errore. Dimaniera che considerando io bene questo trattato, parmi, che molto se le addatti la censura, che ad vn'altro diede Martiale: *Sunt bona, sunt quidam mediocra, sunt mala plurima: Quello che tiene di buono questo trattato, è, l'hauer taciuto il suo nome: conformandosi in questo con la sentenza del Santo Euangelio: Qui malè agit, odit lucem: Quello, che ha di mediocre è qualche dottrina del Gerson, la quale bene intesa niente fa al proposito del negotio: di male poi tiene tutto il resto,*

*Driedon. de li.
arbit.*

resto: & specialmente quel valersi del astutia, & malicia de gl'heretici, che danno à bere il suo veleno con apparenza di medicina salubre, adulterando la dottrina de Dottori Cattolici, che scrissero in diuerse occasioni: Ma non potranno mai costoro confirmare con la dottrina de Padri quella, che non è, & che essi si forzano far parere, cauando dalle loro opere propositioni, senza riferire l'autecedente, è susseguente. Et tiene anco di pessimo il proposito, à che fù scritto: di doue si raccoglie, & si conosce il vero intento, & sentimento dell'Auttore, & del libro: Per prbuà di questo si può addurre l'auertimento, che da Driedone parlando del libero arbitrio. Vno de gl'errori de Manichei, fù contro il libero arbitrio, dicendo, che l'huomo non poteua far di non peccare; ne hauerà libertà di volontà per potersene astenere: Pelagio all'incontro attribui tanto al libero arbitrio, che s'indusse ad affermare, che noi con le sole forze naturali possiamo osservare tutti li comandamenti della legge diuina, & leuarci dal fango della colpa, & inalzarci à poter da noi ottenere l'eterna vita. E non ci è dubio, che quelli Heretici, che hanno voluto suscitar simili errori frà se tanto contrarij, haueranno trouato nell'opere di S. Agostino cose à lor proposito, doue pare, che formalmente difende l'opinioni loro: & questa è la ragione, perche S. Agostino scrisse contro ambedue gl'errori: & quando si mette à scrivere contro Pelagio, non parla delle forze del libero arbitrio, perche questo Heresiarca gl'attribuiua, più di quello che gli conueniua; & però in ogni luoco tratta della gratia, & necessità di essa: Questa parte abbraccioro in fauore dell'errore loro Ecolampadio, & Caluino, malamente vsurpando molte propositioni di S. Agostino dette contro Pelagio. E quando poi scrisse contro Manicheo, molte volte parla del solo libero arbitrio, senza far mentione della gratia, perche quello era contra che disputaua. Così vediamo, che Giuliano Vescono di Capua, ne i quattro libri, che scrisse contro S. Agostino, à fauore dell'heresia Pelagiana, si vale di molti detti del proprio Santo Dottore cauati dal libro, che fece contro Manichei & li

& li applica à favore del libero arbitrio. Di questa medesima astutia s'annala questo Dottore, perche riferisce Gerson, senza porre auertenza al tempo, in che scrisse, che era di Scisma nella Chiesa; ne guarda à molte altre circostanze, che dichiarano la sua dottrina; la quale semplicemente indotta, pare, che suffraghi in alcuna cosa al suo intento; ma veramente non è così, come si prouerà poi.

Ma discorrendo hora sopra il suo prohemio, dico, che sanamente ha fatto in nascondere il suo nome; & da persona accorta in porsi tanto lontano, come in Parigi; poichè douendo dire sì poche verità, viene à difendersi in gran parte dalla confusione, & rossore, che giustamente potria hauere, come si gran buggiardo con la maschera, che si di lontano si pone al nome, & al volto. Et fra tante buggie.

La prima è, che la Signoria di Venetia non obbedendo à queste censure, conserua la libertà, nella quale Iddio l'hà posta: ma in questo egli mente, ò sia contro il Pontefice, fingendo, che tratta di qualche negotio mero temporale; che è falso, come s'è prouato; ò sia contro la Signoria, incaricandogli sì gran buggia, come è dire, ch'è libera dall'obbedienza del Papa: Ingiuria, & aggrauio ben grande ad vna Republica Cattolica; Mente ancora costui in chiamar libertà quello che lo Spirito-santo in tanti luoghi della Sacra Scrittura chiama preggionia: ma forse costui, come quello, che scriue di Parigi, pensa, che anco in Venetia sia publica la libertà di coscienza; ma s'inganna. Et in somma se questo Autore parla di libertà in cosa toccante all'offitio del Pontefice, fa heretico chi la tiene; & se tratta della libertà, che come Principe libero tiene la Republica di Venetia nel temporale, non parla à proposito, come chiaramente si può vedere da quanto s'è detto contro il primo trattato.

La Seconda, che la causa di questa scomunica è ingiusta: e questo anco è falso, come si è già prouato à pieno.

La Terza, che nel Concilio di Trento non si dichiara quello che debbono far le conscienze religiose, & deuote quan-

Conc. Tride.
Sess. 25. can. 3.
de refor.

quando i superiori pronuntiano censure indebitamente: ch'è vna gran buggia, perche nel medesimo decreto, che esso allega, trouarà queste parole; *Nefas autem sit cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico iudici, ne quem excommunicet, aut mandari, ut latam excommunicationem, edocet, subprætextu, quod contenta in præsentis decreto, non sint obseruata, cum non ad seculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat.*

Hora se le parole, che quest'huomo riferisce, meritauano esser scritte con lettere d'oro, con che sorte di lettere si foraueranno queste, che fanno vantaggio all'altre in essere a proposito di quello si tratta, e l'altre che vi riferisce nò? Ma la malitia sua non s'incontrò con queste, come ne anco con altri infiniti decreti, che ordinano l'istesso.

La Quarta, si forza di persuadere à semplici, che le censure, delle quali si tratta, sono contra S. Paolo, e contra i Sacri Canonì antichi: Dottrina ben falsa & erronea, come si è prouato; & è ben' offeruare, che in quella parola, *Antichi*, virtualmente si contiene vn'altra bugia; perche di questa materia più distinta, & specificatamente parlano i Canonì moderni: E quando tutti dicessero l'istesso, l'istessa voce, *Antichi*, v'è di più; com'anco è vero, che se vi è qualche differenza, si ha da stare alla determinazione dell'ultimi, in conformità di ciò che noi dicemmo, quando trattauamo delle tradizioni diuine, & Ecclesiastiche, quanto più, che per moderni che siano li Canonì, saranno fatti centinaia d'anni prima di questi decreti fatti dalla Repubblica contra essi; essendo sì pochi anni, che il Senato primieramente applicò l'animo à determinazioni sì mal pensate, & peggio risolte.

La Quinta dice, che hà visto, & reuisto molti Autori, per cercar quanto desideraua: E certo, che, quando anco in questo dissese vero, io per me non mi marauigliarei, che ei non lo ritrouasse, benche hauesse riuoltato tutti i Dottori Cattolici, perche non fariano Cattolici, quando s'isfessero conformati col parer di costui: come al sicuro non si conforma quello, che esso allega con titolo di Cristianissimo;

stianissimo, & degno d'eterna memoria, se non inquanco all'intelligenza, & senso, che esso gli dà; fondato solamēte nella sua imaginatione, & sue chimere: Et se legge in altri, anerrisca ben doue, & come si sono stampati, perche il P. Francesco Suarez nel tomo 5. sopra la terza parte di S. Tomaso, doue parla de censuris, tratta dottamente, & piamente della facultà del Papa, com'è giusto; ne potea far altrimenti Maestro si graue, e dotto.

Ma nell'impressione, che in quest'anno del 1606. è stata fatta in Veneria appresso Gio: Battista Ciotto, gl'hanno leuato molto; & particolarmente nella vigesima di sputa, doue parla *De excommunicatione lata ad homine*; & nella vigesima prima doue parla delle scomuniche, riservate in Bulla Cena Domini; & in specie contra quelli, che pongono tributi ingiusti, come costa, confrontando questa impressione cō quella, che l'Auttore fece in Coimbra, & con l'altra fatta in Lione; & essendosi messa mano a tal'impresa poco prima che questa censura si publicasse, si mostra esser stata pretensione molto sospettosa.

La sesta buggia di costui è dire, che propone questa dottrina, perche si possano consolare le coscienze deuote, & religiose, scacciando da se il vano timore delle censure Ecclesiastiche, che è il soggetto, e l'intentione di questo trattato, pieno di sì buona dottrina, e sì pia, imparata nella scuola di Lutero, il qual pur disse il medemo, esplicando quel luogo dell'Apostolo ad Ephesios vltimo, del quale costui si vale, applicando lo scudo della fede, col quale San Paolo commanda, che noi ci armiamo contro il Demonio, al fare resistenza alle censure del Papa: come prima di lui Caluino disse, per resistere al nemico di Christo; Et Teodoro Bezza per resistere all'Antichristo, che sono gl'epiteti, che questi scelerati danno al Vicario di Christo. Ma se ben si riguarda al consiglio di questo Auttore, & de suoi Maestri, si conoscerà quanto mala, & difficilmēte si può conseguire il fine di esso; perche qualunque pigliarà lo scudo della fede, per valersene a fine di far al Papa, & a suoi commandamenti resistenza, li seruirà di scudo d'infedeltà, non di fede, senza la quale ad esser fuori del

M cam-

camino della salute. Ne meno è possibile conseguire in tal modo la quiete di coscienza, che costui promette, per molto erronea, che la malizia la faccia; perche nel Lutero stesso potè mai ottenere questa tranquillità, & però soluea ben spesso dire (secondo che riferisce Echio, & altri) accompagnando il detto con sospiro che se li partiuu dalle viscere fin d'allora tormentate: O chi mi liberasse da questo continuo rimorso, e pungimento della coscienza; l'esclamazione se ben accompagnata da ostinata impietà, tuttanua non senza gran verità; & però degna d'essere ben considerata.

Da questo si conosce, che se bē si offerrasse in tutto ciò che costui cōsiglia, nō però potriato i Signori Venetiani star quieti in cōscienza: perche se si cōsidera, qual'è la parte soprema, & più degna nell'huomo secondo S. Dionisio, vedremo, ch'è quella che S. Paolo chiama, testimonio di sua coscienza: del quale dice lo Spirito Santo, *Tessis fidelis, non mentietur*: ne si può quietar testimonio tale con si vani fondamenti. Doue è ben auertire, che è differenza tra quello, che noi chiamiamo Sinderesi, & Cōscienza; Perche Sinderesi è vn habito, doue stanno tutti li principij, & è vn seminario di tutte le virtù, essendo ch'è vna radice, & principio di esse; & è vn lume, che già mai si estingue: & sempre c'incammina al bene, & c'allontana dal male; & l'atto della Sinderesi è quello, che li Teologi chiamano coscienza; & se ben alle volte si piglia l'vno per l'altro, sono però differenti, perche Sinderesi è habito, e la coscienza è atto, che applica il giudicio vniuersale all'atto particolare, che s'hà da fare. In oltre nō s'inganna mai la Sinderesi, e sempre tiene gl'occhi aperti, & così nō se gli può far fraude; ma la coscienza, ben che esca purissima, & chiarissima dalla Sinderesi, nondimeno passando per altri condotti della ragione inferiore, inanzi d'arriuare all'atto particolare, alcuna volta s'intorbidà, & erra. Questo è il testimonio della coscienza, che nelli cattini è vn perpetuo tormentatore, che nel bel mezzo de' loro diletti, li dà grauissime pene, eli fa andar sempre inquieti; ma nelli boni è vn

con-

De diuinis nominibus.

2. Corinib. 1.

Proverb. 14.

Tessis fidelis, non mentietur: ne si può quietar testimonio tale con si vani fondamenti. Doue è ben auertire, che è

contento, & vn consolatore, che ne i maggiori loro travagli li sostenta allegri, & senza alcuna turbatione.

Supposto questo, non sarà possibile quello, che persuade quest'Autore, cioè, che li Venetiani leggendo il suo trattato, scaccino da se ogni timore della censura, & quindi la coscienza; perche, se bene nella Repubblica ottimamente situata, & ordinata in questo Microcosmo dell'huomo sono il Re, & la Regina l'intelletto, e la volontà, & figli i suoi pensieri, affetti, & desiderij; i seruitori le potenze interiori, & esteriori; l'esercito le virtù, & li vicij, che sono come gente del popolo buona, & cattiva: Con tutto ciò il Monarca è quello, che tiene il sommo Imperio, & la Sinderesi, che tiene il suo trono sopra l'intelletto, & la volontà: lui sta il tribunale della giustizia, dove si giudicano, & concludono le cause; & ancorche questo Ignorante allegli in questo tribunale il Gesone inteso a suo modo, perche comandi alla coscienza, che scacci da se il timore de sì tremenda cosa, come è la scomunica, non però harrà l'intento; perche sentirà in contraddittorio S. Agostino, che dice, *Grossius est homini excommunicari, quam si gladio feriretur, flammis exureretur, seris subijceretur*: & altrove dice; *omnis Christianus, qui a Sacerdote excommunicatur, satana traditur*; & ecco s'accompagna S. Girolamo, dicendo; *Eiectus de Ecclesia rabido demoniorum ore discutitur*, & S. Crisostomo pur esce alle difese di questa parte con parole, che fano tremar le carni di chi le sente, come prouò in se stesso Teofilatto suo discepolo; & se riferiscono nel can. *Ne contemnat*, oltre questi Dottori si graui, e Santi compariranno anco in giuditio molti Imperatori, e Principi, a quali sono occorsi grand'infortunij per disprezzare le censure della Chiesa: & perche gl'esempij domestici, e moderni fogliono muouer più, ben potemo noi dire con Gamaliel: *Ante hos dies exstitit Theodas dicens, se esse a liquem, cui consensit numerus virorum circiter quadringentorum, qui occisus est, & omnes, qui credebant ei, dissipati sunt*: E così noi riferiremo a questo proposito non historie antiche, e forastiere, ma accidenti molto moder-

Contradictio. legis, & Prophet. c. 17. Serm. 68. de verbis Apost. Habetur 21. q. 3. Can. omnis Christianus Epist. ad Heliodorum. Can. ne contemnat 11. q. 3.

AB. c. 3.

ni, & casi occorsi à quest'istessa Repubblica in tempo che era sì potente, e sì grande com'è hora: L'anno del 1305; la Signoria di Venetia prese à favorire vn figlio d'Azone Marchese di Ferrara, che s'era ribellato contro suo Padre, il quale come feudatario della Chiesa ricorse al Cardinal Pelagura Legato di Bologna per aiuto: Interdisse il Legato Venetia, e perche non volse obedire, se risolse Papa Clemente V. d'intimar la Cruciata contro Venetiani, dichiarandoli, come nemici comuni, perturbatori della pace, e quiete della Republica Christiana; dando facultà à qualunq; persona di poter catturar le loro persone, & impossessarsi de loro beni; donde ne risultò à Venetiani danno inestimabile, perche li saccheggiorno tutte le mercantie, che teneuano in Spagna, in Francia, in Inghilterra, & in altre parti, e da tutti patiuano grandissima persecutione, la quale durò, finche essi cauando il consiglio dalla necessità, mandorno à Roma Ambasciatore Francesco Dandolo, che posto à piedi del Papa in habito di penitente, con vna catena al collo, dimandò misericordia, & al fine l'ottenne; & tornando poi à Venetia con sì buona noua, fù poco doppo fatto Doge dal Senato, in ricompensa di tanto beneficio hauuto per suo mezzo. Parimente nell'anno 1309. Papa Giulio II. pur li scomunicò; & il Re di Francia Luigi duodecimo li tolse quattro Città, che teneuano nel stato di Milano; e l'Imperatore Massimiliano li prese Verona, Vicenza, & Padoa; il Papa ricuperò Rauenna, Faenza, Rimini, & Ceruia; & il Re d'Aragona certe altre Città nel Regno di Napoli: Di forte che in meno di doi anni, la più ricca, & più fortunata Republica del mondo, si vidde la più pouera, e la più abbandonata; finche vennero à gettarsi à piedi di sua Santità, dimandandoli con ogni maggior sommissione misericordia: e se bene il Papa gle la concesse, non per questo lasciò il Re di Francia di proseguir contro Venetiani la guerra, tentando anco di muouer Scisma nella Chiesa, la quale perciò patì molti trauagli, come anco i Venetiani furo forzati à far molte spese per mantenere grossissimo esercito à fauor del Papa, che

che se gli era mostrato amico; Dimodoche dall'vn canto, e dall'altro andò ogni ruina, e spesa adosso à loro. Onde non fa bisogno hora racordarsi, e metter in campo l'Imperatore Federico, e il Re di Nauarra Giouanni della Brit, ne d'altri molti; ma considerare, che, gloriosandosi tanto questa Republica di prudenza; proprio di questa virtù è il far vno accorto à spese altrui: quanto più poi à spese proprie? Dà questo coñosca il Senato di Veneria quanto mal potrà quietar la coscienza, e non hauer paura delle Censure: sia pure qual esser si voglia, al parer del Gersone, ò, per dir meglio, di questo suo malizioso Interprete, come si farà chiaro per le considerazioni da lui tradotte, che sono le seguenti.

Prima Consideratione.

L *A scomunica, & la irregolarità si fondano principalmente nel disprezzo delle chiavi della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica.*

In questo dice vero il Gersone, intendendo per disprezzo la disobbedienza, & contumacia; ma non fa al proposito.

Seconda Consideratione.

L *disprezzo delle chiavi può esser di tre sorti, Direttamente, o indirettamente, ò apparentemente.*

Ne questo anco fa al caso per il negotio del qual si tratta; solamente qui si può auertire, che questi Teologi sempre, che incontrano in qualche termine Teologico, che non sia molto commune, lo interpretano barbaramente. Il Gersone disse, *Interpretatiuè*, e costui nella sua translatione dice apparentemente, e fra l'vno, e l'altro vi è la conuenienza, che è tra il bianco, e il nero; perche apparente è quello, che non è, e pare, che habbi l'essere; ma *Interpretatiuè*, per il contrario è quello, che ha l'essere, e non

e non sò mostra; e così la parola, *Apparentemente*, meglio quadra alla scienza dell'Interprete, che alla parola, *Interpretativa*.

Terza Consideratione.

IL dispreggio della Chiesa nel primo, & secondo modo, ragionevolmente merita la scomunica, e conseguentemente la irregolarità; ma nel terzo modo non sempre merita la scomunica della Chiesa, ma sì ben quella de Dio, perche chi pecca mortalmente è scomunicato da Dio.

Questa propositione ha due patti, e nessuna di esse fa al proposito, di che si tratta: La prima insegna, che quando il dispreggio, o disubbedienza è nel primo, & secondo modo, è degna delle censure della Chiesa: e dice il vero: Nella seconda non tratta della censura Ecclesiastica, ma del peccato, chiamato da lui metaforicamente scomunica de Dio; forse perche si come la scomunica è vna separatione dalla comunione della Chiesa, della quale resta pur lo scomunicato membro vnito per la fede; così il peccato ci separa, & divide da Dio, conforme à quel detto del Profeta, *Iniquitates vestrae diuiserunt inter vos, & Deum*: & lo Spirito Santo altroue disse, *Perversae cogitationes separant à Deo*; perche perdendo la gratia, che vnisce il giusto con Dio, si disfà questo nodo, restando quello della fede (se però il peccato non è d'infedeltà) E però per il peccato mortale non è vno priuato di quello, che la Chiesa priua mediante quella, che propriamente vien chiamata scomunica, che è la censura.

Supposto questo, nessuna delle due cose contenute nella terza consideratione fa al proposito nostro caso però che questo Incognito, che si ben l'applica, non voglia intendere, che in questo caso non ha preceduta inobedienza nel primo, & secondo modo, degna della censura, che sua Santità ha pronunciato: che faria vna falsità euidente, come s'è prouato, e costa dal fatto istesso.

Quar-

Esa. 59.
Sap. 1.

Quarta Consideratione.

Non si deve dire, che uno spreggi le chiaui in nessuno de' tre modi, quando il Prelato manifestamente, e notoriamente abusi la potestà delle chiaui.

Questa quarta consideratione è molto vera, & perche, nessuno intendesse, che il Gersone parlasse dell'abuso in cosa non essenziale, ò dubia d'essere, ò non essere essenziale; dice, quando il Prelato manifestamente si servirà male di tal potestà; & perche può esser manifesto ad alcuni, & occulto ad altri, che si scandalizzino, soggiunge, e notoriamente: per meglio escludere ogni caso de' dubio; doue ne Gio: Gersone, ne altro Cattolico può negare, che non sia obligato il suddito ad obedire, conforme alla regola di S. Agostino: Chi è quello, che dubiti, che l'inferiore non sia obligato a seguir il parere del superiore? E cessa questa regola, quando l'abuso è nell'essenziale manifestamente, e notoriamente; sì come ben dichiarato è dalla medema metafora della chiaue; l'officio della quale è aprire, & chiudere; & non potendo aprire, ne chiudere, non può seruir per chiaue: di maniera che l'Autore propriamente parlò; & se l'Interprete così l'intende, non fa al proposito: & se d'altra maniera, cioè, che basta l'abuso in quello, che non è essenziale: ò vero che la censura di N. Signore Papa Paolo Quinto tiene in se qualch'vno de' mancamenti, che assegna il Gersone, è vna falsità temeraria: di maniera che ò non è al proposito, ò è espressa buggia.

Lib. 22. contra
Fausl.
Manic. c. 52.

Quinta Consideratione.

Quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui, più sprezza aglile chiaui, & più graueamente pecca, che non fa il suddito, quando non obedisce al suo Prelato: & di qui si raccoglie, che sia opera meritoria in simit casi resistere in faccia al Prelato, come fece S. Paolo a S. Pietro.

Ma

Ma ne anco questa consideratione si à proposito, perche non si verifica nel caso presente se non vna parte di essa, che è la disobediencia, senza precedere abuso alcuno della potestà. E l'essere questo peccato maggiore, che quello del suddito, quando disobedisce, dipende dalle circostanze, che posson occorrere; & così impertinenza saria il disputarlo. E chi non vede, che la circostanza della scisma, ch'era ne' tempi del Gerson, fu à lui grand'occasione, onde s'inducesse à dire (senza il douuto riguardo) oh'era maggior peccato quello di chi abusa la potestà, che di chi non obedisce? Tutto il male sta nell'applicare questa dottrina all'attion presente, doue si conosce vna grand'audacia, e temerità, perche si fonda questo interprete in falsità si chiara, come è presupporre, che qui sia grand'abuso di potestà: & si fa più chiaro l'ardir di costui per l'illazione, che ne caua, dicendo, ch'è opra meritoria il resistere in faccia al Prelato, come fece S. Paolo à S. Pietro. Questa historia è scritta da S. Paolo nella sua Epist. à Galat. 2. ma viene indotta si à proposito, come già l'indusse Lutero, pigliando questo medemo passo dell'Apostolo, per seruirsene in vn suo ragionamento, che fece, quando publicamente condannò al fuoco i testi Canonici, dicendo, ch'era opra molto meritoria abrugiarli, & che per quanto era in lui resisteuà al Papa nel modo che poteua in assenza, & che l'harria fatto in presenza, s'hauesse potuto, imitando l'Apostolo S. Paolo, che fè resistenza à S. Pietro, sopra il voler offeruare le cerimonie della legge già reuocata. Ben potriamo noi domandare à costui, che si maliciosamente v' applicando; Quando mai S. Pietro comandò alcuna cosa à S. Paolo, che non l'obedisce? & à che proposito s'induce l'esempio d'hauer S. Pietro ben, ò mal'vsato della potestà delle chiauì allora in quell'attione, per eccitare hora i Cattolici alla disobediencia de suoi Prelati? ò per giustificare la disobediencia con vna attione di sì differente proposito? perche in quel fatto non occorse altra cosa, se non che S. Paolo dichiarò quello, che Dio gl'hauera riuclato; e consequentemente non approuò il riguardo, che hebbe S. Pietro, di non man-

giar

giar cose proibite dalla legge in presenza di certi Giudici, à fin che essi non si scandalizzassero. Ma San Pietro, che ben sapeua che questa legge più non valeua, sapeua anco, che era voler d'Iddio, che à poco, à poco, e senza scandolo s'andasse disusando, e sepellendo con honore. E quanto à questo punto già era stato decretato da gl'Apostoli, che quelli, i quali dal Giudaismo si conuertissero al Christianesimo, s'astenessero per allora *à suffocato*, *AN. 26. 29.*
Et sanguine: & San Paolo istesso non circoncise il suo caro Discepolo Timoteo? ma Dio li reuelò poi, che già era giunto il tempo, nel quale s'hauera da leuar à fatto la legge: & così venne con quel occasione à dichiararlo à San Pietro, dichiarandoli insieme quel suo rispetto degno de riprensione: & se questo passò allora tra San Pietro, e San Paolo, à che proposito riferirlo nell'orditura del caso presente? Ma non figuriamo l'esempio ne gl'Apostoli, i quali stauano confirmati in grazia, e non potendo essi peccar mortalmente, si conosce meglio lo sproposito di quest'huomo: ma imaginiamoci, che vn'huomo zelante dell'honor de Dio, e della sua Chiesa riprenda il suo Vescouo, ò il medemo Papa, per alcun difetto, che come huomo commise, con scandolo della Repubblica; faria, al parer di costui, buona conseguenza, & lecito riprendere i mancamenti, ancor che fossero in persona del Papa, dunque sarà meritorio l'esser renitente, & disobediante à suoi comandamenti, & sprezzare le sue censure? Certo è, che faria vna temerità impertinentissima il pensarlo; & pur il nostro Interprete v'inclampa, mentre applica l'istoria di San Paolo al negotio, del quale si tratta: Il che non direi di Gerson, perche al fine scrisse in tempo de si scandalosa scisma, quando la Chiesa congregata per estirparla, resisteuà à quelli, che si usurpauano il Papato con scandolo di tutto il mondo.

Sesta Consideratione.

PVo darfi caso tale, che uno, non obediendo al Prelato, sia dispreggiatore delle ebiani, & un'altro similmente non obediendo, non sia dispreggiatore; perchè quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, o per altra ragione crederà, che ci sia obbligo di obedire; doue che il secondo lo f. prà di certo, ò hauerà sufficientemente probabilità, che il suo Prelato si serue male della potestà delle ebiani.

Questa sesta consideratione è figlia della quarta; & intesa come noi dichiarammo, che il Gesone stesso dimostra intenderla, con le parole *Notoria, e manifestamente*, non contiene falsità alcuna, ne tan poco fa al proposito.

Settima Consideratione.

PEr conoscer il dispreggio delle ebiani si hà da guardare la potestà legitima, & il legitimo uso della potestà; & però ha bisogno di glosa quel detto commune, la sentenza del Pastore, ò del Giudice, ancorche ingiusta, si diue temere.

Dice in questa la verità, come si dichiarò, quando si assegnò la distinctione tra la censura nulla, & la ingiusta: & molto ben lo dà ad intendere il Gesone con la parola, *legittimamente*; & però dico, che, ò questo non si può in alcun buon modo tirare in proposito, ò vero che l'Interprete malamente applicandolo, vuole, che il giudicare quando sia giusta, ò ingiusta, mancandogli la notorietà suddetta, appartenga ad altro, che al Prelato: il che è falsissimo, come s'è prouato, e chiaramente lo dice il Concilio di Trento nelle parole, che l'Interprete non volse leggere: & così viene à verificarsi la disgiuntiva posta in altre considerationi, che ò costui mente, ò non parla à proposito.

Ottava Consideratione.

P Il pericolo apporta l'abuso della chiavi nel sommo Pontefice, che ne gl' inferiori; perche da gl'abusi de gl' inferiori si può appellare al Papa; ma de gl'abusi del Papa non si può appellare, se non al Concilio Generale; il quale non si può così facilmente congregare; Et se ben prima del Concilio di Costanza si teneua da molti, che non fusse licito appellar dal Papa al Concilio; nondimeno l'istesso Concilio hà dichiarato espressamente, esser heresia il negar la superiorità del Concilio sopra del Papa.

Questa ottava consideratione, è quella, che il nostro Interprete volle principalmente porre nel circolo, parendoli, che da essa si potessero cauare molte conseguenze al proposito del caso presente, secondo il suo gusto: ma la verità è, che in nessun altra mostrò maggiormente la sua ignoranza, & inauertenza; perche se fusse stato persona studiosa, harria trouato, che la materia, che esso tocca, è di uisa da Teologi in tre questioni principali. Vna, che tratta della potestà del Papa, l'altra della potestà del Concilio, & la terza della comparatione del Papa al Concilio; & in ciascuna di queste questioni sono molti articoli, Alcuni di fede, & alcuni altri no: ma intorno à essi sono varie opinioni probabili. Con tutto ciò piglisi pur à esaminare, qualunque Autore habbia più à l'ogo trattato di questa materia, & che habbia messo in campo più difficoltà sopra questi tre punti, che al sicuro non se ne trouarà pur vna, che faccia à questo proposito.

Di doue si raccoglie, che in questa consideratione, come nell'altre, o si pretende dar ad intendere qualche errore, o che non si parla à proposito: & che ciò sia vero: mi dica l'Interprete. Ha egli mai visto alcu Dottore Cattolico, che dubiti della potestà del Papa per scōmunicare: vi è alcuno che nō sappia, che intorno à simil materia, se nasce dubietà, ad esso spetta il deciderla, e dichiararla: e mi risponda, Questa competenza è tra il Papa, & il Concilio, o tra il Papa, e vn prencipe secolare: è forse questo vno de tre casi,

N a che

che nomina il Concilio Costantienſe? è ſciſma nella Chieſa? è difficoltà alcuna ſopra l'electione di Papa Paolo V. ? Ci è Papa heretico, o ſoſpetto d'heresia?

E ſuppoſto anco per vero (che non è) che nel terzo caſo poſſa la Chieſa giudicare il Papa ſcandoloſo, teniamo noi forſi Papa vitioſo, e facinoroſo? Non trattiamo d'vna materia trenaliffima, & che ogni giorno occorre, che è di pronunciar cenſure ſopra la immunità Eccleſiaſtica? Tiene di ſtraordinario altra coſa, che l'incontrarſi a trattar con vna Republica libera, eſſendo Giudice il ſommo Pontefice? Per queſto vnico riſpetto fa tanto rumor coſtui, e non perche ci ſia nouità, ne ſtrauaganza d'accidente, che pur molte altre volte è accaduto. Quando già tanti anni ſono, mandò il Papa Legato in Aragona, & ſi fece la concordia, che hoggi ſi oſerua con la Regina Dōna Leonora, non era ſtato il Rè ſuo marito ſcommunicato molto tempo? fù dubitato allora della poeſtà del Papa, fù appellato al Concilio Generale: ma non paſò più oltre, ſe ben pretendena, che le fuſſe fatto aggrauio da queſta ſanta Sede; e, ſtante queſto, *Propter quid irritauit impius Dñs?* A che propoſito va queſto Interprete, ſeminando queſti errori? & a diſotterrare opinioni ſepolte già tanto tempo, cōme falſe? E quello che è peggio, le ſcrive in linguaggio vulgare, & indiſſinitamente, ſenza indurraçio, che fa in contrario; e poiche ſi conoſce, che fa queſto per ingannare il popolaccio, pohe in obbligo me à dire qualche coſa ſopra l'opinione, che eſſo allega del Geronimo, che per quello che fa al caſo preſente, certo non era neceſſario.

· Hora per fondare queſto Interprete la ſua mala intentione ſopra vn Concilio Generale, come fù quello di Conſtanza, gl'impone vn falſo teſtimonio, dicendo, che eſpreſſamente dichiarò, eſſer heresia, negare la ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa: il che non ſi trouarà per molto diligentemente che ſi legga, e rilegga tutto il Concilio, le parole del quale ſono: *Hac ſacroſancta Synodus declarat, quod ipſa in Spiritu ſancto legitime congregata, Concilium Generale faciens, & Eccleſiam Catholicam repræſentans, poteſtatem à Chriſto immediatè habet, & cuiſlibet cuiuſcuq; ſtatus;*

status, vel dignitatis, etiā si Papalis existat obedire tenetur in his qua pertinent ad fidem, & extirpationem dicti Schismatis, & Ecclesia prædicta reformationem, in capite, & in membris. Doppo soggiunge, che con debito castigo sia punito chiunque costituito in qual suoglia dignità, benchè Papale, non offeruarà li detti decreti. Fu fatto questo decreto à sei d'Aprile, l'anno del 1415. presidendo in quel Concilio Giouanni XXIII. (e secondo altri XXII.) che era vno dell' tre pretesi Pontefici, contro il quale procedere doppo il Concilio istesso, sin à priuarlo; in esecuzione del si. e, per il quale fù congregato, che era di estirpare affatto la Scisma: & però si decretò contro li pretensi, & dubiosi Papi, come pienamente proua Giacquazzo nel suo trattato de Concilio; & non si può stendere contro quello, che sarà indubiraro, & vero Vicario di Christo Signor nostro in tutta la Chiesa; & trà le molte ragioni,

*Lib. 5. art. 16.
Lib. 10. art. 7.*

La prima è, perchè sendo il governo della Chiesa Monarchico, come si prouò nel II. fondamento; & essèdo Christo il fondatore, come si mostrò nel III. & hauendo lasciato successor suo S. Pietro, con pienezza di Potestà, come si disse nel quarto; al quale succedendo il Romano Pontefice con la medema pienezza di potestà, data immediatamente da Dio, e non dalla Chiesa, come si prouò nell' quattro fondamenti seguenti, chiara cosa è, che non può hauer superiore in terra.

La secòda, perchè essèdoci tanti testimoni della Sacra Scrittura in cōfirmatione di qsto Primato, che da nessuno depède, come s'è dimostrato; e nō essèdouene alcuno, che ardisca limitarlo, e soggettuarlo alla Chiesa, bẽ si conosce, che nō si può sèza molta temerità affirmar cosa tale.

La Terza, perchè con li concilij antichi, e moderni si viene à chiuder la bocca à gl'heretici, li quali per altro hāno ardire di rispondere all' oppositione, che gli facciamo d'vn' infinito numero de decreti de Sommi Pontefici, con dire, che questi erano parte: e perchè nō potesse nascere dubio nel suddetto decreto del Concilio Costāsiense, viene poco doppo il Pirétino à dichiararlo cō qste parole: *Diffinimus S. Sedē Apostolicam, & Romanū Pontificem in*

uniuersum orbem tenere Primatum, & ipsum Romanum Pontificem successorem esse Beati Petri Principis Apostolorum; & verum esse Christi Vicarium, totius Caput Ecclesie, & omnium Christianorum Patrem, & doctorem existere; & ipsum B. Petro pascendi, regendi, & gubernandi uniuersam Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenariam potestatem traditam esse. Diffinì l'istesso, & con più chiarezza il leguente Concilio, che fù il Lateranense, à tempo di Leone X. Con li quali si confermano tutti gl'altri antichi. Confessando dunque gl'istessi Concilij si pienamente, e senza eccezzione questa superiorità, chila potrà negare?

La Quarta, conferma questi decreti l'vso irrefragabile della Chiesa, & quello, che disse Adriano Papa, & si ponderò nell'ottauo Sinodo generale, doue si leggono queste parole: *Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Presulibus iudicasse legimus: De eo vero quicquam iudicasse non legimus.* Lo vediamo anco praticato sin a giorni nostri. E quando si fece qualche congregatione contra alcun Pontefice, sotto nomie di Concilio, il successo mostrò, che non era Congregatione, alla quale assistesse lo Spirito santo, ma conciliabolo, & ridotto d'appassionati, e mal' affecti; onde sempre si feniròno senza conseguìr l'intento loro, come cosa senza fondamento. In confirmatione di che tutti confessano nel Pontefice facultà di congregar Concilij, & di propor quello, che s'ha da determinare, & tutti domandano la confirmatione di S. Santità. Et in comprobatione di quest'vso continuo della Chiesa, vedasi l'istorie riferite ne Sacri Canon. Dimaniera che il contrario parere è còtro la ragione della Monarchia della Chiesa, còtro li Sacri Canon, & còtro l'vso, & prattiche d'essi, & così vien riprouato communemente da Dottori, seguendo in ciò l'opinione de gl'antichi, & graui, come S. Tomaso nel luogo riferito, & in altri; S. Bonauentura, Alessandro de Ales, S. Antonino, & molti altri allegati, & seguiti dal Caetano, e dal Turrecremata.

Ne milita contro questo l'hauer Martino V. confermato

In 4. diff. 40.
quod lib. de
in sum. de Ec
clesia lib. 2. c.
3. 27 39. 5. c.
lib. 3. c. 28. 5.
30

ma quanto si decretò nel detto Concilio di Costanza; anzi viene a confirmare il nostro parere, perchè, se l'essenza, & vigor del Decreto sta nella confirmatione del Papa, per il medesimo rispetto si proua esser superiore al Concilio, il decreto del quale esso confirmò nel medesimo senso, che l'intesero i Padri al tempo che lo fecero: & poiche allora era Scisma, & non v'era certo Papa, ben si vede, che la Chiesa procedeva nelle sue cose, come accecala, e senza capo certo, & che trattaua di prouedere alla presente necessità, riservando il rimanente per quando vi fusse il certo Capo, & Pastore, che era la propria occasione, & lo stile, che sempre si offeruò.

Et se ben'è vero, che li Padri fecero decreti in altre materie toccanti alla fede inanzi l'elettione di Martino V. tuttauia è ben auertige, che in quello che concerne l'istoria di quel Concilio differentemente si hà da discorrere di esso, & de gl'altri; perche si congregò principalmente per leuar affatto la Scisma, con permessione, e volere delli tre, che pretendevano esser Papi; & offerendo di far la renuntia doppo, si consumò molto tempo sopra tali renuntie, & in particolare sopra quella, che non s'ottenne mai, di Pietro di Luna detto Benedetto XI. per la quale andò l'istesso Imperatore Sigismondo in Spagna: nel qual mezzo tempo trattornò i Padri Congregati de gl'herrori di Giovanni Hus, & d'altre materie; & tutto quello, che sopra esse allora si diffusi, tien forza di decreto d'vniuersal Concilio, & che comprende capo, & membri, perche il tutto poi si venne a ripetere, & si confirmò doppo l'elettione di Martino V. che pur fin dal principio lo vidde, come poi l'approuò, & confirmò: Et perchè più chiaro si conosca lo sproposito, che usa questo Interprete in applicar questo decreto del Concilio di Costanza al presente negotio, supponiamo, che Martino V. lo confirmò senza distintione, ne restrittione, tacita, ne espressa: & che per consequenza tiene la medesima forza, che se fusse decretato doppo la sua elettione, come pretendono quei, che tengono l'opinione del Gersone, fondandosi in quella regola de Giuresconsulti,

Cap. solita de
maiori, & ob-
fer.

sulti, *Vbi iam non distinguit, nec nos distinguere debemus*: Ma ne anco in tal caso, in nessuna cosa tocca nella potestà suprema del Papa, per il negotio di che si tratta; perche il Decreto assegna tre casi, ne quali il Papa è obligato ad obedire al Concilio legitimamente congregato: L'vno è l'estirpatione della Scisma, e questo è chiaro, perche non parla quando è il Pontefice vero, & indubitato: Il secondo è in materia di fede: & questo è anco certo, che decretando il Concilio legitimo con l'assistenza dello Spirito santo in quello, che tocca alla fede, obliga tutti. Il terzo è quando determina cosa spettante alli Costumi; & si può dir il medemo, perche, quando Christo Signor nostro promise alla Chiesa l'assistenza dello Spirito santo, disse; *Dotebit vos omnem veritatem*: & chi dice assistenza per ogni verità, non limita sole le verità speculative, ma ve s'includono anco le pratiche: & per questo disse S. Gregorio, che riueriua tanto li quattro Concilij generali.

Talche della medema sorte, che il Papa sarà obligato tener per fede questa propositione, Christo nostro Signore non hebbe due persone; perche è difinito per cosa di fede nel Concilio d'Efeso contro Nestorio; sarà anco tenuto à credere, & offeruare questa; la fornicatione semplice è peccato: perche così è stato determinato, ancorche non tocchi nella fede, ma solo ne costumi: essendo ambedue quelle cose necessarie per conseguir la vita eterna. Et così tutti tre li casi s'hanno da intendere. Et io mi contento di conteder à costui, che il Papa procede in questo fatto contra il Concilio di Costanza, quando ò in questo, ò in altro concilio troui altro Decreto della Chiesa, che diffinisca, che il Principe secolare può far leggi contro l'immunità Ecclesiastica; & che così conuiene per la riforma della Chiesa. Ma credo bene, che simil Decreto si trouarà frà le leggi Anglicane, non già ne Sacri Canoni de Concilij; & se questo è, come l'Interprete poteua sapere, quando fusse Dottor Cartolico, à che proposito referire hora il decreto del Concilio Costantinense?

Con-

Concessa ancora che si possa intendere la dichiarazione di questo terzo caso del detto decreto più oltre, di modo che s'intenda di tutte le cose, che il Concilio decremina per riforma della Chiesa, *Collectivè*, come dicono alcuni, ma non *distributivè*; & è il medesimo che dire, che se bene potrà il Papa dispensare in alcuni casi contro l'immunità della Chiesa, dando licenza, perchè questo, & quello non ne habbia a godere: non potrà però mai levar del tutto l'immunità delle persone, & boni Ecclesiastici & della medesima sorte è in altri decreti, che spettano alla riforma generale, o al governo della Chiesa; Hora quando questo s'intende così, a che proposito ridurre cosa simile? Tratta forse sua Santità di rinocer i Decreti de Concilij, o impedire, che non s'eseguiscono?

Diamo, che non s'habbia da intendere *Collectivè*, ma *distributivè*; & supponiamo, che, come questo è errore, fusse verità limitando la potestà suprema del Papa, fin a renderla eguale alla potestà del Vicario d'un Vescovo; con tutto ciò non seria a proposito, perchè esso non dispensa, ne s'opponne in cosa alcuna alli Decreti, che i Concilij han fatto per riformar la Chiesa, ne in comune, ne in particolare; anzi comanda, che posciutamente s'osservino.

Dimaniera che il Decreto del Concilio Costantinense interdasi, o bene, o male, o come l'intende il Gesuita, o come anco lo potesse intendere un heretico, che concedesse la potestà del Concilio, e negasse quella del Papa, in ogni modo non suffraga in cosa alcuna inobedienza prescrite; & molto meno suffraga quello, che dice di potersi appellare dal Pontefice al futuro Concilio. La ragione è, perchè la dottrina questa già condannata per molti Decreti, & anathematizzata ogn'anno nella Bolla della Cena; & quando già centinaia d'anni sono, occorre o per Scisma, o per altri accidente, parlare di tal materia, nessuno fu mai, che si sognasse, esser ciò lecito, & conveniente per simili occasioni; & quando cosa tale si permettesse, non seria il governo della Chiesa Monarchico, ne ordinato, ma Scismatico, confuso, & abominabile: perchè l'appellazione è un rimedio, che fu ordinato per difesa

O

dell'in-

dell'innocente in particolare; & non ha da essere in of-
fesa, & dell'istruzione del buon gouerno in commune: &
ha da esser l'appellatione dall'inferiore al superiore, &
non al contrario: Parimente non ha da esser l'appella-
tione tanto, & conuerfa de visis, ne conseruatione de de-
cretis, ne in alcun modo impedimento della giustitia: &
per questo seruira solamente, se si douesse appellare al su-
periore, che hora non sia in essere, & che difficilmente si
può hauere in spatio di molti anni, massime stado in ma-
no del Papa, dal quale viene appellato, il congregarlo, o
non congregarlo in cent'anni. Si che trattare d'appel-
lationi in questo caso, è iniquità sproposita: & a cre-
der mio, non pensò mai Oetione tal gofferia, se ben egli
dice quella parola, perche non è caso impossibile, ma con-
siogente quello della scisma; anzi lo haueua nelle mani,
quando scrisse. Epse da vi Papa incerto, & che turba la
Chiesa, si può appellare al Concilio: la ragione è, per-
che non si appella al superiore incerto; & questo è vn ca-
so nel quale la Chiesa può congregare Concilio, per stadi-
care, & toglier via la scisma, quando non si può d'altra
maniera rimediare. Quando pur anco l'istesso Oetio-
ne hauesse voluto intendere d'altra sorte, non trouarà
chi lo difenda contro i sacri Canoni, & vna gran schiera
di grandissimi Dottori, che se gli fanno incontro; però
penso pur esso ciò che vuole, & tenga l'opinione, che più
gl'aggradiſce, che noi altri dobbiamo dire in compagnia
di S. Cirillo Alessandrino, riferito da S. Tomaso; Noi
membra maneamus in uestro nostro Apostolico throno Ra-
manorum Pontificis, & quo non sumus querere, quid cre-
deret, & agere debuerimus, quia ipsius solus est solutus,
& ligans deo illud, qui ipse solus, & solus factus est plenus de-
dit, & omnes iuxta dictum caput inuolunt. Questo dice
S. Cirillo: Et lo per me con tutto il cuore me vi sottoscri-
uo. Non reſtringo id facto Dottore la soprema potestà
del Papa, ne l'istima la materia de suoi comandamenti,
poiche abbracci uogliu cosa che si ha da credere, & che si
ha da operare: & non è degno d'osservatione l'eleganza,
& repetitione dello parole, con le quali esplica, esser il Pa-
pa so-

*D. Thom. ubi
supra.*

se solo. Capo, & supremo Vicario di Chriſto, & solo quello, che tiene la medema potestà, concessa à S. Pietro, & questa esser l'istessa, che esso hauea in terra, & che il Papa solo è quello, che tutti debbono riconoscer per tale.

Nona Consideratione.

Non incorre nel disprezzo delle chiani, quando il Papa abusa inordinatamente, & scandalosamente della sua potestà.

Da quello s'è detto di sopra, si raccoglie, che questa proposizione è vera; ma è anco ingiuriola alla Sede Apostolica, perche se bene à caso possibile, non essendo i Papi confirmati in gratia, non è però caso morale, ne che mai sia occorso in mille, & leccet'anni in circa, nelli vori, & indubitati Pontefici; & ancorche questa proposizione comoderà dal Gerson non habbia in la qualora ingiuriola, poichè esso scrisse in tempo de' signaudoſima: costanza l'applicarla al caso presente, come fa questo il interprete, non solo è ingiuria, & aggrauio, ma scandolo, & bestemmia.

Decima Consideratione.

Non incorre nel disprezzo delle chiani, quando il Papa abusa inordinatamente, & scandalosamente della sua potestà.

Questa pur è infetta come l'altre, & patisce la medesima infermità, che ò è falsa, ò è senza proposito; perche il detto, *Vim vi repellere licet*, è molto certo, & conforme alla legge naturale, quando sia messo in pratica con le circostanza debite; come in guerra giusta, & in altri casi particolari: Ma volerlo applicare al presente negotio, ò ad altri simili, è ben contro la medema legge naturale, la diuina, & humana; come si è già prouato: & co-

si il danno non stà nella proposizione, ma nell'applicazione.

Undecima Consideratione.

Non s'incorre nel disprezzo delle chiavi, quando qualche Giureconsulto, o Teologo in sua coscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere, massime, se si offeruà la debita informatione, & cautela, che non seguiti fiandolo nelle deboli, quali reputano, che il Papa sia un Dio; & chi habbia ogni potestà in cielo, & in terra.

Tre conditioni pone Giovanni Gerson in questa consideratione, perche non vuol incorrere nel disprezzo delle censure, alle quali ricusa d'obedire. La prima, è, consultarlo con Teologo, o Legista, che l'intenda. La seconda, che s'offerui la debita informatione, & cautela. La terza, che non vi nasca scandalo: & non è poco questo, che qui dice, supponendo, come è chiaro, che andaua trattando di lesione enormissima, & d'abuso nell'essentiale; & con tutto ciò alla consulta de Dottori aggiunge la debita informatione, & l'ouuiare allo scandolo. Donde altra cosa non viene à risultare, che vna manifesta condennazione di questa azione, perche essendo sì graue, sì importante, si apparecchiata, & comoda per grandi scandoli, haueriano ben da esser Vniuersità molto graui, & meno approbare quelle, dalle quali sopra ciò si pigliasse consiglio da chi hauesse qualche dubbio in questa materia; ma in tanto douria obedire, per non scandalizzare il popolo, & il mondo tutto: Ne mai fu parere del Gerson, ne può esser di qualunghia huomo dotto, & Cattolico, per suadere di primo lancio à disobedire al superiore, & approbare l'opinione di quel Teologo dell'altro trattato, che non ardisce scoprir il nome, per dubbio forse che l'Inquisitione non lo dia al fuoco.

Duodecima Consideratione.

Quelli fomentano il dispreggio delle cbiani, i quali douendo reffere all'abuso delle cbiani, si diuidono tra loro & s'impediscono l'un l'altro. La verità è, che si deve tentare ogni via fauorabile, & humile con il sommo Pontefice, quando mal informato pronuntia sentenze ingiuste; ma se la humil diligenza non gioia, si deve dar di mano ad una virile, & animosa libertà.

Si mostrano scandalose tutte queste parole riferite à questa occasione, con l'astutia, ch'io dichiarai contro la prefatione di questo trattato; se ben sono giuste, & prudenti, considerate nell'occasione, che il Gersone le scrisse, perchè era gran scisma nella Chiesa, & regnauano grandissime discordie tra li Principi temporali, volendo ciascuno defendere, & mantener nella Sede di San Pietro quello, al qual esso hauea reso obediencia; & così tutta la gara si riduceua à punto d'honore, quando non fusse stato d'interesse, con scandolo commune. Questa medema contestatza Potentati del Christianesimo era quella, che impediu il rimedio, perchè ciascuno di quei tre ostinatamente voleua difender le sue ragioni, confidando nella potenza, & auctorità di quei, che à lui renduano obediencia; & però accordandosi poi frà se i Principi, & congregato il Concilio, presto s'accommodò il tutto. Concludo dunque, che la malicia, e l'inganno sta nell'applicazione del nostro Interprete, che si sforza dar nome di libertà ad vna vera scattiuira, & preggionia, & battezzar la disobediencia, & contumacia per op̃ra virile, & heroica.

Da vn'altro trattato del Gersone, intitolato, *essame di quella asserzione, Sententia Pastoris etiam iniusta est tenenda*, Il nostro Interprete caua vn'altra propositione, & la inferisce con l'alre dodeci già dette, in confirmatione delle quali vien posta; argomento chiarissimo della mala intentione di costui nell'occasione presente.

Hora.

Hora Gio: Gersone riferisce vn' Decreto d'un Commissario Apostolico, che in vn processo publicò questa propositione, *Le nostre sentenze, quantunque fossero ingiuste, si debbono osservare, & temere:* & la vñ qualificando in questo modo; *Questa propositione è falsa, & impossibile; & in quanto all'oscurità erranea, & è sospetta d'eresia, & fals'Autore d'esso sospetto nella fede; & però deve esser chiamata in giudicio, & finche si dichiara, à se, rimettisi in quello, che ha detto; & se sarà pertinace nel suo parere, si deua relasciarsi in mano della giustizia secolare.*

Và qui aggiungendo l'Interprete alcune propositioni, & mostra quello, che il Re di Francia può far in difesa della Chiesa Gallicana: ma ne l'vno, ne l'altro fa à proposito, ne serue ad altro, che per conoscere l'empia intentione, & il poco giudicio, & manco sapere di questo Interprete: Che quanto al Re di Francia, sono materie molto differenti, & già composte con la sede Apostolica: onde grand'impertinenza saria il disputarne qui. Ma quanto alla Censura del Gersone contro la propositione del Commissario Apostolico, & gli possa dar molti sensi, & interpretationi: Sapessimo al meno quello, che poteuano le sentenze di questo Commissario, che di esse dice, che nõ solo s'hanno da temere, ma da osservare ancora: Et effèdo la sentenza nulla ingiusta, ne effèdo, sepre per il cõtrario la ingiusta nulla, ne anco noi sappiamo, se quelle sentenze erano ingiuste solamente, & pur giuntamente erano nulle; & se tali erano per conseguenza qualche errore intolerabile, ò per altro difetto, che le annullasse: Al fine ben si poteuano dire in occasione, che meritassero censura graue, ma non già tanto terribile, como quella, che li fa Gersone.

Quello che in questo caso si può dire con certezza, & senza parlar in forsi, sono due cose: La prima, che tutto questo non fa punto à proposito di quello che si tratta: La seconda è, che Giouan Gersone faria vn giudicio molto rigoroso per li Signori Vengiani, perche se tal cosa si dà ad vnà propositione si equiuoca, come quella, non sò per me imaginarmi quale daccia à si indegna propositioni,

zioni, come è dire, che per la sagacità delle persone Ecclesiastiche, & per la semplicità delle persone pie, tiene la Chiesa in quello stato la quarta parte de' beni stabili: Aggiugnavasi il chiamarli Alienati, come se fossero goduti dalli Tartari, o da gl'Indiani; e non da suoi (per lo più) proprij Cittadini: & soggiungere, che gl'Ecclesiastici otiosamente vivino, indegnamente mangiando i beni acquistati col sudor del Popolo: certo nessuna di queste cose si trouarà ne libri del Gersone; ma si bene ne gl'editi di Giuliano Apostata fatti corrotti li Sacerdoti, come ne anto ve si trouarà, che non solo si scòlari, ma ne anco gl'Ecclesiastici denono obedire al Papa, né offeruare, o temere le sue censure: è pur à nessuno altro ch' à lui s'appartiene il decidere la giustificatione di esse; Doue si può vedere, che quello suo Dottore Christianissimo, & degno d'eterna memoria, non li sarà buon Auocat, intendendolo bene, nè buon Giudice, essendo sì rigoroso. Ma sarà bellissimo il sommo Pontefice, ricorrendo con humiltà à suoi sacriissimi piedi, come à trono di Clemenza, la quale non negarà à chi pentito gle la domandi.

Primieramente, per obbligo patticofare, che ha d'usar clemenza colui, che è Vicario di quel clementissimo Signore, che con esempi, & parole tanto si sforzò dar ad intendere questa virtù à tutti; ma specialmente à S. Pietro (come nota S. Agostino, & altri Santi) fin al permettere, che esso cadesse nel gran delitto sì amaramente pianto poi da lui: e tutto questo a fin che esso esperimentasse in se medesimo la fragilità humana, & così venisse ad apprendere molto bene l'arte del perdonare.

Secondariamente, perche nella memoria del Principe hanno sempre da star viu li meriti antichi, per assistere al giudicio delle cose nuove, & presenti: hora chi non sa, che la Republica di Venetia si è conseruata molti anni più d'ogn'altra nella fedè, & obediènza della Santa Chiesa Romana, alla quale in varie occasioni ha fatto molti, & rileuari feruori, & all'incontro è stata la Republica dalla Sede Apostolica, con speciali prerogative honorata, & fauorita? Et sono molti anni in circa, che

Hono-

Honorio Papa li diede titolo di Christianissima (come è notato dal Cardinal Baronio ne gl'annali suoi) oltre molti altri favori, continuati poi da altri Pontefici Romani: e meritati egualmente; & riconosciuti da questa inclita Republica.

Terzo, perche dal proleguir la Republica va tal negotio con sdegno, e rabbia, non ne può a lei risultare se non danno, il quale non può piacere a sua Santità, che è Padre commune, & si fa proprio il bene, & male de suoi figli; & però quello, che la Signoria di Venetia venisse a perdere, la Chiesa istessa, che gli è madre, lo perdereia.

Ultimamente, perche li rigori, & le censure della Chiesa si chiamano medicine, per esser indirizzate più all'emendatione del reo, che al castigo, & conseguendo questo effetto, non può mancar sua Santità all'officio di Padre: nel quale trouarà la Republica, non solo qualità di Giudice, & giusto Legislatore (che sempre è tale) ma anche di pietoso, & fauoreuole, quando pure alcuno di quei decreti, che gli comanda riuocare, possa esser conueniente per il bene, & per la conseruatione delli stati di essa Republica, la cui prosperità tanto importa allo stato Ecclesiastico, quanto al secolare: si lasci dunque al sommo Pontefice il modificare, dichiarare, e disporre (come li tocca) ne i Sacri Canonj, fatti in fauore dell'immunità Ecclesiastica.

Et a me pare di veder in sicuro il buon successo di questo affare, quãdo li Signori Venetiani si risoluanò, come nobili, Christiani, & prudenti, far ricorso al Papa, nel quale maggiormente risplenderà la virtù della Potestà, valendosene con clemenza, & humanità, imitando quel Signore, del quale è scritto, *Tu autem Dominator virtutis cum tranquillitate iudicas, & cum magna reuerentia disponis nos*: & come Vicario di Christo Signor nostro e, terna sapientia, *Che attingit a fine usq. ad finem, & disponit omnia suaviter*. Et quanto conuenga alla Republica pigliar questo mezzo, o per dir meglio, vnico rimedio, nessuno che habbi retta l'intentione, & il giudicio, lo potrà in dubio, essendoci tante ragioni, & rispetti, che

10

Sap. 12.

Sap. 8.

lo persuadono, & comandano.

Il primo, per l'obedienza dovuta alla Santa Sede Apostolica; & sono molto notabili in questa materia le parole di Carlo Magno, del quale pur di sopra parlai; *In memoriam B. Petri Apostoli honoramus sanctam Romanam & Apostolicam Sedem, ut quae nobis Sacrosanctalis mater, gloriæ dignitas, esse debeat, Ecclesiasticae magistra rationis: Quam servanda est cum mansuetudine, humilitas; ut licet, visendum ab illa sancta Sede imponatur, ingenuitatem, & pia devotione toleremus.* Can. in memo-
riam.

- Dal che si cava, che li gran Principi non reputano mai mancamento di valore, ne di reputatione perdere anche in casi simili parte delle lorraggioni, humiliandosi al Papa: E vi sono mille esempi d'Imperatori, & Regianti, che, quali hoggi Bouriano seguir i Venetiani, massima essendo si manifesta, e patente la raggione di N. Signore Papa Paolo V. in questo caso.

Secondo, per rimediare allo scandalo causato in animi popoli, & affectionati a quella Republica, per volersa soffrentare, che le Censure, che sua Santità ha publicate, sono irritate, e nulle, & altre cose già da me ritoccate: oltre tante sceleraggini commesse da ogni sorte di persona così sfrenata licentia, & con tanto scandolo; che se già Christo disse contro chi scandalizzava un solo fanciullo, meritare, che *Suspendatur mola asinaria in collo eius, & demergatur in profundum maris*; Io per me non saprei già pronosticare quello, che possa avvenire a chi scandalizza un mondo intero. Mat. 23.

Terzo, per il giusto timore, che si deve tenere alle censure della Chiesa, delle quali i Santi dicono sì gran cose; & l'istorie pongono sì gran numero d'esempij tremepidi: & pur anco allora quei Principi, a quali occorsero queste disgrazie, come l'Imperatore Lodovico Bavaro, Il Re Vinitia, & altri, dicevano, che le censure erano nulle, & che il Papa si faceva torto, ne li mancavano Dottori, che gliele dessero ad intendere; perche a Principe nessuno amando mai chi approvasse il suo parere, per pazzo è considerato che fusse: Ma in tal caso non v'è meglio Dottore,

P

o Con-

ò Configliero della propria coscienza; la quale *Est miles* *istis*; & non insingardà, ma con il Profeta Osea consegliarà; *Formida Deum Patrem tuum, qui te potest subire dare.*

Quarto, perche quei, che hanno scritto l'istorie di questa Republica, attribuiscono à virtù di prudenza, ò per dir meglio, con essa disculpino quello, che sempre gl'hà imposto il mondo d'esser molto osservanti di quella legge di stato: *Divide, & Regnabis*, in conformità della quale procurano di conservare fra li più potenti Principi del mondo emulatione, & discordia; ne v'è historia da cento anni in qua, che non sia piena de casi particolari occorsi, e quando non ce ne fusse altro, bastaria quello, che riferisce Filippo di Comines Francese nelle sue relationi del tempo, che regnavano li doi Regi di Francia Ludovico XI. & Carlo VIII. de quali fu Ambasciatore in Venezia; & raccontando ciò, che à lui stesso occorse, dice, come hauendo questa Republica chiamato il suo Re, per che venisse à conquistare il Regno di Napoli, facendogli in tanto mille regali; & offerendogli cose grandi; non mancavano dall'altra parte di stringer accordo, e lega con altri Potentati per cacciare à fatto il Re da Italia, & corgli, ò fargli torre quanto hauesse prima acquistato di pace, & di riputatione. Va mentionando quell'Autorre à questo proposito molte cose, che lascio come superflue; perche è cosa assai manifesta, che non è Re, ne gran Principe nella Christianità, & fuor di essa, col quale da 600. anni in qua non siano stati amici, e nemici; & a noi neutrali nel spatio di ben pochi giorni.

Vanno li Venetiani giustificando, e difendendo questo lor procedere con insento (dicono essi) della prudenza, la quale insegna seguire al più conveniente per la propria conservatione, & aumento; Al che molto gioua, che altri gran Signori stiano fra se stessi in consilio, & ciascuno di essi tenga bisogno dell'aiuto loro. Hora dico io, se questo si canoniza con nome di prudenza, con che nome si battezzarà il rompere per cause, che non li sono di tanto momento, col Papa, mentre è sì bñ voluto, e ricercato da tutti li Principi della Christianità, i quali facilmente si potrebbero

potriano annalere della presente occasione, per risentirsi de danni, e querere, che ne tempi adietro habbino hauuto con la Republica ?

Quinto, perche, lasciata da parte la sudetta astutia, alla quale dà falso nome di Prudenza la legge di puro stato: certissima cosa è, che quello, che insegna la vera virtù di Prudenza, è, che per ben gouernarsi nella dispositione delle cose presenti, habbino a considerarle passage, & si preuengano con il giuditio le future: Et per fare questo nel caso presente, molto ci è che vedere, molto che considerare, & molto che preuenire: perche questa Republica se ben molt'anni s'è conseruata con molta reputatione, nondimeno sono state bastanti cause leggiere a far, che molte volte si sia vista in grandissimi nauagli, & a termine di rouinarsi affatto: Et che sia vero, nell'anno 707. (racconta Paolo Diacono) fù quasi del tutto disfatta da Longobardi: Dell'anno 847, i Mori destrussero tutta la sua armata senza che pur li restasse salua vna barchetta, che portasse la nuoua: Et del 1161, i popoli circonuicini l'assediorono strettissimamente: Et del 1299. furono i Venetiani vinti da Genouesi, con perdita della maggior parte delle lor galere: Nell'anno poi 1379. non furono dentro la lor propria Venetia strettamente oppressi da medemi Genouesi? Et del 1309. non furono scacciati da Ferrara? & nel 1432. rotti, & vinti nel Pò da Nicolò Pecinino; & dal Duca di Ferrara Alfonso primo pur nel medemo luogo superati nel 1509. Così Francesco Sforza Duca di Milano nel 1408. li vinse, e li tolse gran parte dello stato, che occupauano, & gl'uccise, e mandò a male vn grosso esercito: di maniera che furo necessitati far pace con altre tanto vantaggio, & honore del nemico, con quanto danno è scorno loro proprio. Et patirno l'istessa borasca vicino a Trento l'anno 1486: Vittorie tutte queste ottenute contro questa Republica da Prencipi, anco assai meno potenti di essa: che d'altre molte da Prencipi Maggiori haunte contro lei stessa ben si sa; perche infinite volte è stata spogliata dal Turco quando d'vna, & quando

d'una altra parte de suoi Stati; & da' Francesi in tempo di
 Alessandro Quarto Et nell'anno 1508. dice il Genezar-
 do nella sua hutoria; *Veneta Urbs sibi Francis tributaria* :
 Et dalli Spagnoli fù pur vinta presso à Vicenza l'anno
 1500. Et quando anco non li fusse succeduto altro fini-
 to accidente, che quello, che s'è detto di sopra, essergli
 avvenuto nel tempo di Giulio II. bastaua per molto con-
 siderare. & molto temere nell'occasioni presente; poi-
 ché allora con tanta facilità si viderono insieme tanti grã
 Principi à sua ruina, e destructione: Et buoni testimoni
 sono i Senatori, che hora viuono, hauer vduto da loro
 Padri, che hebbero à loro gran guadagno l'impetrare
 dal Papa perdono, e pace; & da gl'altri Potentati, se non
 pace, tregua, con restar senza di tante Città sì principa-
 li; & quello ch'è peggio, senza reputatione, e dignità.
 Così ricupetò allora la Chiesa le quattro sudette Città
 della Romagna; Il Rè Cattolico Ferdinando hebbe nel
 Regno di Napoli Brindisi, Manfredonia, Trani, Mo-
 nopoli, Otranto, & Bari: Il Duca di Milano hebbe Cre-
 mona: Et se l'Imperatore non gl'hauesse restituito quan-
 to gl'hauena tolto, à pena gli restaria in Italia, eccet-
 tuata la sola Città di Venetia, vn palmo di terra di con-
 sideratione. Sarà dunque molto conforme à precetti del-
 la Prudenza considerare, che nostro Signor Papa Paolo
 Quinto potrà hora proporre à Principi Christiani l'istef-
 so, che allora propose Giulio Secondo, & seguirglene
 tanta mala ventura, come allora, desiderando forsi l'Im-
 peratore di por piede in Italia, & il Rè di Spagna de ri-
 cuperar Bergamo, Crema, e Brescia, che sono tre Città
 delle quattro, che Giulio Secondo diceua, che li Vene-
 tiani occupauano ingiustamente nel Ducato de' Mila-
 no. Et quel Senato, che tanto si vanta di prudenza,
 ben fa, che quando la discordia arriua all'armi, mette
 à gl'interessati certi occhiali, che fanno parere le cose
 maggiori, che non sono: & così qualsiuoglia ragione
 in tempo di guerra comparisce chiarissima; & quando
 altra non ci fusse, non è di poca consideratione quella,
 che Scrittori degni di fede, & fra l'altri il Card. Barozio
 induce

induce, che Pipino padre di Carlo Magno fece alla Chiesa donazione di Venetia, & d'altre Città. Et se è questo che dice s'unisse bronzo, piombo, & acciaio, si faria un'insalata molto dura a digerirsi. Ma comunque si sia alla prudenza tocca prevenir i successi futuri, che sogliono haver debili principii, ma vengono poi a pigliar poco a poco tanta forza, & vigore, che necessitano porre il tutto a sbaraglio, & far del resto a vn desperato gettar del dato, che a punto non è altro il successo d'vna battaglia: & vna picciola scintilla di fuoco gettata in vna gran catasta di legne può esser causa d'vn grandissimo incendio.

Seho. E ben considerare per buona prevention di quello, possa auenire, che se bene questa Republica ha molti vassalli, non gli sono però tutti così affectionati, che impazziscano d'amore, che portino a chi li gouerna, & comanda: anzi si è scuerto il contrario in occasione d'altri frangenti simili: & perche d'altri casi fanno mentione altri historici, questo addurrò solo, che a tempo di Leon X. li Bresciani se li ribellorno, allegando molti aggrauij, & vedendosi alle strette, & di non poterli conseruare così liberi, procurorno di non venir di nuovo sotto i Venetiani, ricorrendo a Prospero Colonna Capitan Generale de Spagnoli; con li quali vennero poi a battaglia i Venetiani, & furno vinti, & morti molti nobili, e l'Alueano lor Generale a pena si saluò fuggendo: Et per dirla in vna sol parola, de sudditi mal'affetti non s'ha da confidare.

Settimo. Questa istessa poca affectione verso il Principe, o la Republica non solo li troua ne' Vassalli acquistati da poco tempo in qua, & che non sono sì naturali, ma anco si veda chiarissimamente nel popolo della medema Città di Venetia, il cui gouerno in tutto, è per tutto pende dalla nobiltà, che tiene gl'altri in grand'oppressione, e suggestione: & quando anco altro non ci fusse, ben si sa, che il volgo suole desiderar simili occasioni per mostrar almeno in essi il suo valore, & potere: del quale con ragione dice Cicerone, che *Est dignitatis iniquissimus*

13. Tusc. 1. de
fin. orat. pro
plurio.

Mus iudex: semper placidus, aut fatus, nec tam in comitibus iudicat, quam monetur gratia. Cedit precibus, studet quibus est maxime ambitus: denique si iudicat, non delectat aliquo, nisi sapientia ducitur ad iudicandum, sed impetu, aut temeritate. Et Platone nella sua Repubblica lo chiama bestia di mosti capi, fastidiosa, indotta, crudele, & insolente, perche facilissimamente crede, & si muta, come si persuadono le sue insolente. Et al veder mio, potrei forse non le Republiche, che non l'habbino esperimentato, quante volte, che quella di Venetia so ben io, che spesso l'hanno prouato: Et però non conuiene alla prudenza sua, per la leggiera occasione porsi, & assicurarsi nelle mani di bestia sì crudele, & pazza, da essi tenuta sì sogetta, & malcontenta; proprio della quale a riceuer hoggi il suo signore con rami d'olue, & con infinito applauso, & ad mani posporlo a Barabas, & accompagnarlo con gridi rabbiosi a Crucifiggetlo.

Ottavo. Vno de principali fondamenti per quali questa Republica appoggia la sua felicità, & il suo gouerno nella nobiltà, è la conformità de nobili fra se stessi: & quando questo gl'è mancato, s'è vista sempre in grandissimo pericolo; come si vidde nelle discordie, che hebbero tra di loro l'anno 774. sopra l'elezione del Doge: & così nel 973. restò la Republica a rischio de rouinare per le fazioni tra Morefini, & Calopini: Hor chi non vede quanto commodà occasione sia questa per eccitare partialità tra loro stessi? perche di ragione alcuni hanno scrupolo di coscienza del star, come stanno, comunicati; altri temeranno la guerra; altri harranno dispiacere, che cessino i lor traffichi, e mercantie: Ma quando anco la nobiltà del Senato Venetiano stesse unita fra se, non per questo starà uniforme la nobiltà delle Terre dello Stato; & particolarmente gl'Ecclesiastici; la causa de quali si difende; & altri, che tengono le lor pretensioni in Roma, & in altre parti, non saranno al sicuro di questo parere: & così corrono pericolo di ricever molto l'ano dalla varierà de pareti tra se stessi, la cui concordia, & unione è il più forte baluardo della lor fortezza.

Perche

Nono bene tutti i Principi, e signori, che sono poco amici alla Republica, come quei, che gli sono molto contrarii (quasi credo siano molto pochi) come sono chiassiere, che le forze de Venetiani sono insufficienti per poco tempo, ma molto deboli per lunga gouernatione: quelli molti apparecchi, che hanno nell'Arsenale sono molto pochi per l'occasione di guerra: e danob più che assista, che non haue molte comodità, di aridhar gli occorrendo vi altre volte; & quanto di legni; & quante alle persone, & quanto al resto, & essendo più necessarie persone pratiche, & euezzo al soffrir di saggi di guerre marittime, & campali. In oltre, che con la guerra cresce la spesa, & l'entrate publiche si diminuiscono; & qualche de particolari si dimaggrano, & si consumano, perche cosa il commercio, l'arte, & l'industria si impedita; & particolarmente vanno in meno alla guerra; & massime quando si ha da sostenere con l'espansa, & soldati d'altri, & di altri a quelle cose s'accoppia la ribellione di qualche parte dello Stato (cosa che pur si può accadere) si consuma tutto il capitale in solo difendersi da questi, & in trouaragli. Queste sono le ragioni, che i ministri della modesta Republica hanno dato, & voleuano i Principi Cattolici, & l'Imperatore del Sultano, che le loro committenti la parte de gli Imperii, & l'Imperatore interiori affari, & diffare tante volte pace con il Turco: & comuna nemico della Chiesa; & per la solta gli esempi de tempi molto indietro, sono anco hoggi di al mondo molti, che vengano fanno del 1538. & sapranno dire come i Venetiani, hauendo prima fatto lega con l'Imperatore Carlo V. contro Solimano Gran Turco; vengano poi doppo a far vn vergognoso accordo con il Turco, dimandogli insieme (indignità maggiore) sommamente perdono, & in tor scusa allegando, che quella lega con Carlo era stata senza il consiglio, & consenso de Vecchi: Et sono hoggi pochi, che non si ricordino, che nell'anno del 1523. doppo hauerli tolto quel Tiranno il Regno di Cipro, stando già i Principi Cattolici, & quasi tutta la Christianità unita, & concorde per discopergli, & uenendo

dendo già con felici principij cominciato. ad humili-
 liar quel Barbaro, & potente nemico, essi dall'altra par-
 te stavano trattando una vergognosa pace, con l'istesso
 Turco, nel tempo istesso apunto che Gregorio XIII. Pa-
 dre vigilantissimo faceva gran diligenza, per mantener
 in essere la lega, tenendo in Francia a questo fine il Car-
 dinal Flaminio Orsini suo Legato, che destamente anda-
 va procurando di tirare nell'istessa lega Carlo Nono, che
 allora regnava: Del qual fatto trattando Guebrardo,
 che era pur Francese, & maneggiato dal Vescovo di Axa
 pur Francese, & Ambasciatore di quel Re in quel tempo
 al Turco, dice queste parole: *Sarum fides, siud vincu-
 lum post inceptum Py Pontificis, cuius studio, & sumptibus
 fuerat conciliatum, & vniuersis dissoluitur, dum iam socijs,
 videret de illis Turca magno arde, & integra Cypri cessione
 pactum insuper promouantur, per se Dei hostes vincere, nisi
 interitus per totius Mediterraneae imperia suam, qualesq;
 mercedem excrescent: Nec recordari illud Gratiorum apud
 Siderorum libro 3. bisonia: Cum hostibus Crucis geratur
 bellum, ubi & victoria laudabilis, & & vinci salutare. Id est,
 Pax tollenda, ubi Dei iudicium non fallit: Rursus, helis
 gerendum, ubi Italia periclitatur. Sodisfaccio dunque
 i Venetiani a tutto questo con l'istesse lor ragioni, con
 le quali altre volte si scusavano del non poter far cosa
 sia contraria che se quei rispetti già furono bastanti (e vo-
 glia l'Idio, che per l'auenire non siano per essere), per
 comprar la pace, & conseruare buona corrispondenza
 col nemico commune della Chiesa; vedasi quanta mag-
 gior forza debbano hauerlo persone di sana mente, &
 giudicio; per vietar la guerra, & continuar l'obediienza,
 & il dovuto rispetto al Vicario di Christo.*

Il decimo, & vltimo rispetto, che deuè mouer li Si-
 gnori Venetiani per scampare l'imminente sciagura a far
 ricorso a N. Signore Papa Paolo V. chiedendogli, come
 è giusto perdono, è per la buona corrispondenza, che de-
 mono hauer col Papa i Principi Christiani, in parte la
 mano a tal impresa in difesa della giurisdictione Eccle-
 siastica; & per quella, che li medesimi Venetiani deuono a
 Principi

Guebrard. lib.
 4. Anno 1572.

Prencipi Christiani, che alle lor occorrenze si son mostra-
ti pronti, a quali pero dourà la Republica hauer rispetto,
vedendo, che essi s'intromettono in tal negotio a fauer
del Papa; & senza far mentione particolare d'altri Poten-
tati, ben sà questa Republica quanta necessità habbia del
fauore, & amicitia del Re Cattolico; & è giusto, che essa
in questo caso se lo oblihi, sì per quello che s'è obligata
~~a questa Corona, che intanto ha bisogno di sua soccor-
sa,~~ & difesa, & specialmente quando ultimamente Selim grà
Turco gli prese il Regno di Cipro; com'anco, perche,
quando pur giudicasse di perdere, & metterci vn poco di
reputazione, ha pronta la sua, di che per rispondere
ogni cosa al dar gusto a chi tanto può seco, a chi tanto
è obligata, & di chi ha tanto bisogno; Hora quando più
deue risolversi a questo la Republica nella presente oc-
casion, doue non perde, ma acquista honore, danari, &
reputatione; & quello che più importa, viene così a sodi-
sfare al Seruitio di N. Signore Iddio, che con il contra-
rio vien ad esser così grandemente offeso. Quasi di due
rèspetti, o vogliamo dir precetti, si reducono a doi soli,
che sono, far il seruitio d'Iddio, & l'utile di se stesso: al-
tramente si mette la Republica in pericolo notabile, di
far riuscir veri gl'Attrologi, che pronosticano ruina di
gran Prouincie, & stari in questa congiuntione grande;
perche la durezza d'animo in cose tali, augura, & pro-
nostica molti danni, conforme al detto dello Spirito fan-
to, *Qui mentis est dura corruet in malum. Cor durum ma-
le habebit in nouissimo.* Il che Dio non permetta, ma illu-
mini, & defenda una Republica, che da mille e cento cin-
quant'anni in qua che fu fondata, sempre si è conseruata
nella vera Fede, & obediienza della Santa Chiesa Roma-
na. Amen.

Prov. 18.
Eccl. 3.

I L F I N E.

Imprimatur.

Petrus Antonius Ghibertus Locumtenens Generalis.

Don Raphael Rastellius G. R. deputatus, vidit.

Magister Cornelius Tiroliscus Prædicator Ordinis, Curie Archiepiscopalis Theologus.



Registro.

A B C D E F G H I K L M N O P.

Tutti sono fogli intieri, eccetto P, che è vn foglio, e mezzo.